



Raccolta ragionata
della giurisprudenza
dei Giudici di Pace
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2025

Raccolta ragionata
della giurisprudenza dei Giudici di Pace
della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Anno 2025

A cura
della dott.ssa Ilaria Marchi e della dott.ssa Elena Mattevi
sotto la Direzione Scientifica
del prof. Gabriele Fornasari e della prof.ssa Teresa Pasquino

Le massime sono state elaborate da membri e collaboratori dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento: dott.ssa Simona Cammarata, prof. Paolo Caroli, dott.ssa Magdalena Cogo, dott. Tommaso De Mari Casareto Dal Verme, dott. Kevin Silvestri, dott. Roberto Wenin.

PREFAZIONE

È con piacere che presento l'edizione 2025 della Raccolta ragionata della giurisprudenza dei Giudici di Pace. Questo volume non rappresenta soltanto un compendio tecnico, ma è la testimonianza di un impegno profuso per rendere la giustizia un bene comune, accessibile e trasparente.

La Raccolta offre una selezione accurata delle massime più significative emerse nell'ultimo anno, coprendo i tre pilastri fondamentali della competenza del Giudice di Pace: l'ambito civile, quello delle sanzioni amministrative e quello penale. Si tratta di una sintesi che riflette la complessità e, insieme, la centralità di una magistratura che opera quotidianamente a stretto contatto con il vissuto dei cittadini.

Questa iniziativa si inserisce nel solco della proficua collaborazione tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento. Grazie all'istituzione dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa, l'Ateneo ha saputo canalizzare eccellenza accademica e rigore scientifico verso l'analisi di una realtà giuridica che è, in verità, il primo e più immediato volto dello Stato per chiunque cerchi tutela.

Sotto l'autorevole direzione scientifica dei professori Gabriele Fornasari e Teresa Pasquino, con il prezioso supporto della dottoressa Elena Mattevi e di tutti i collaboratori dell'Osservatorio, il lavoro di analisi e catalogazione continua ad alimentare il portale dedicato, trovando in questa pubblicazione annuale il suo punto di massima sintesi e riflessione.

L'obiettivo che ci prefiggiamo è quello di fornire agli operatori del diritto uno strumento di consultazione rapido, aggiornato e di elevata qualità tecnica e garantire ai cittadini una trasparenza sull'operato dei giudici, favorendo la comprensione delle regole che governano la convivenza civile.

In questo sforzo di sistematizzazione risiede l'essenza stessa della giustizia di prossimità: un modello di giurisdizione che non si arrocca nel tecnicismo, ma che sa ascoltare il territorio e rispondere con equilibrio e tempestività alle sue istanze.

Auguro a tutti i lettori che questa Raccolta possa rappresentare un utile strumento di lavoro e un'occasione di approfondimento.

Arno Kompatscher

Presidente della Regione autonoma

Trentino-Alto Adige/Südtirol

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, la giustizia di pace ha conosciuto un'importante evoluzione normativa, culminata con la Riforma Cartabia, che ha ampliato competenze, responsabilità e strumenti operativi dei giudici onorari. La recente legge 15 aprile 2025, n. 51, ha poi previsto la c.d. stabilizzazione dei giudici di pace in servizio prima della riforma della magistratura onoraria, attuata con il D.Lgs. n. 117/2016, con conseguente assestamento degli organici dei magistrati onorari nei diversi Uffici e il consolidamento della loro professionalità.

Anche l'introduzione del processo civile telematico ha segnato un passaggio decisivo verso una giustizia più moderna, efficiente e integrata; nel futuro prossimo si aprirà la sfida dell'attuazione del processo penale telematico (31 dicembre 2026).

In questo contesto, la nuova edizione della Raccolta ragionata della giurisprudenza dei Giudici di Pace della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol assume un ruolo rilevante, perché consente di monitorare l'impatto delle riforme e di valorizzare, con continuità, il lavoro quotidiano dei nostri Uffici.

La Raccolta, che offre una selezione accurata delle massime più significative, organizzate in modo chiaro e accessibile, testimonia, ancora una volta, il valore della giustizia di pace, ormai pilastro della giustizia di prossimità: una giustizia in grado di intercettare i bisogni quotidiani dei cittadini e di offrire risposte a controversie "minori", ma socialmente decisive.

Un modello che pone al centro la persona e le esigenze concrete della vita quotidiana, nel rispetto dei principi della media-conciliazione: una prospettiva orientata alla ricostruzione del legame sociale e alla più efficace soluzione, nonché prevenzione, dei conflitti.

Le decisioni dei Giudici di Pace rappresentano quindi un osservatorio privilegiato sull'evoluzione dei rapporti civili, sulla convivenza e sulle dinamiche del territorio. Ed è proprio in questo tipo di controversie che si misura la capacità dello Stato di essere vicino ai cittadini e di garantire risposte tempestive, comprensibili e giuste.

Un'attività che, nel nostro territorio, è stata recentemente rafforzata dall'ingresso di quattro nuovi Giudici di Pace presso l'Ufficio di Trento nel corso del 2025, nonché di altri quattro presso gli Uffici di Cles, Mezzolombardo, Cavalese e Pergine Valsugana dall'inizio del 2026: tutti Uffici rimasti con organici scoperti per molti anni.

Il costante impegno formativo della Regione TAA, della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento e della Scuola Superiore della Magistratura - modello esemplare e unico in Italia - insieme all'affiancamento dei Giudici professionali che ha accompagnato questo ingresso, ci induce a ritenere che la nuova generazione di Giudici di Pace saprà dimostrarsi all'altezza del compito, anche in considerazione dell'esperienza forense di ciascuno e della sensibilità maturata nell'attuazione del servizio giustizia. Un esempio di carriere professionali che si intrecciano e si arricchiscono a vicenda: un sicuro antidoto a una visione settoriale e sterile del sistema.

Un ringraziamento particolare va infine ai responsabili scientifici del progetto, ai membri dell'Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa, e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione, con l'auspicio che possa costituire, ancora una volta, uno strumento utile a favorire la trasparenza e la prevedibilità delle decisioni. Resta fermo, in ogni caso, l'invito a mantenere costante attenzione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nelle singole materie.

Dott. Luciano Spina

Presidente del Tribunale Ordinario di Trento

Prima sezione: competenza civile

	<i>Pagina</i>
1. Le persone e la famiglia	13
1.1 La responsabilità genitoriale	13
2. La proprietà	14
2.1 Della proprietà fondiaria	14
2.2 Delle distanze	15
2.3 Il condominio	15
3. Le obbligazioni	16
3.1 Le obbligazioni in generale	16
3.2 I contratti in generale	18
3.2.1 Contratti del consumatore	19
3.3 I singoli contratti	24
3.3.1 Vendita	24
3.3.2 Mediazione	25
3.3.3 Deposito/custodia	27
3.3.4 Assicurazione	27
3.3.5 Locazione	28
3.4 Pagamento dell'indebito	28
3.5 I fatti illeciti - la responsabilità civile	29
3.5.1 Art. 2051 c.c.	29
3.5.2 Art. 2052 c.c.	30
3.5.3 Art. 2054 c.c.	31
3.5.4 Danno	33
3.5.5 Casistica	36
<i>Circolazione stradale</i>	36
3.5.6 Art. 2058 c.c.	38
4. Il lavoro	40
4.1 Il lavoro autonomo	40

5. Responsabilità patrimoniale	40
5.1 Diritto di ritenzione	40
6. Questioni processuali	41
6.1 Disposizioni generali	41
6.1.1 Gli organi giudiziari	41
6.1.2 Gli atti processuali	44
6.2 Il processo di cognizione	44
6.2.1 Istruzione della causa	47
<i>Istruzione probatoria: Onere della prova - Disciplina e valutazione</i> <i>delle prove civili</i>	47
6.2.2 Spese di lite e responsabilità aggravata	63
6.3 Tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione-negoziiazione assistita-arbitrato	64

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

	<i>Pagina</i>
1. Illecito amministrativo in generale	67
1.1 Capacità di intendere e di volere ed elemento soggettivo	67
1.2 Cause di esclusione della responsabilità	70
1.3 Contestazione e notificazione	72
1.4 Solidarietà	77
1.5 Non trasmissibilità dell'obbligazione	77
1.6 Prescrizione	77
 2. Violazioni al Codice della Strada	 78
2.1 Generale - Definizioni	78
2.2 Art. 7 C.d.S.	80
2.3 Art. 12 C.d.S.	80
2.4 Art. 16 C.d.S.	81
2.5 Art. 20 C.d.S.	81
2.6 Art. 21 C.d.S.	81
2.7 Art. 22 C.d.S.	82
2.8 Art. 38 C.d.S.	82
2.9 Art. 40 C.d.S.	83
2.10 Art. 45 C.d.S.	83
2.11 Art. 78 C.d.S.	84
2.12 Art. 93 bis C.d.S.	84
2.13 Art. 100 C.d.S.	85
2.14 Art. 126 bis C.d.S.	85
2.15 Art. 128 C.d.S.	88
2.16 Art. 141 C.d.S.	89
2.17 Art. 142 C.d.S.	90
2.18 Art. 145 C.d.S.	96
2.19 Art. 148 C.d.S.	96
2.20 Art. 158 C.d.S.	96
2.21 Art. 172 C.d.S.	97
2.22 Art. 173 C.d.S.	97
2.23 Art. 182 C.d.S.	98
2.24 Art. 186 C.d.S.	98
2.25 Art. 187 C.d.S.	100
2.26 Art. 188 C.d.S.	100
2.27 Art. 189 C.d.S.	101
2.28 Art. 192 C.d.S.	101
2.29 Art. 193 C.d.S.	102

2.30	Art. 196 C.d.S.	103
2.31	Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.	104
2.32	Art. 202 C.d.S.	108
2.33	Art. 204 C.d.S. - Art. 204 <i>bis</i> C.d.S.	110
2.34	Art. 213 C.d.S.	110
2.35	Art. 214 C.d.S.	112
2.36	Art. 221 C.d.S.	112
2.37	Art. 223 C.d.S.	112
2.38	Art. 224 C.d.S.	117
3.	Altri illeciti amministrativi	118
3.1	Illeciti contenuti in leggi speciali	118
3.1.1	Illeciti in materia di obbligo vaccinale	118
3.1.2	Illeciti in materia di autotrasporto	120
3.1.3	Illeciti in materia di stupefacenti	122
3.1.4	Illeciti in materia di commercio - Provincia di Bolzano	123
3.1.5	Illeciti in materia di ricerca, coltivazione e lavorazione dei materiali di cava - Provincia di Trento	123
4.	Verbale di contestazione/Ordinanza-ingiunzione - termini, vizi e notifiche	124
5.	Questioni processuali	132
5.1	Disposizioni generali	132
5.2	Introduzione e istruzione della causa	137
5.2.1	Questioni generali/Preclusioni	137
5.2.2	Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova	139
	<i>Valore probatorio del verbale</i>	146
5.2.3	Spese di lite e responsabilità aggravata	149
5.3	Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale	151

Terza sezione: competenza penale

	<i>Pagina</i>
1. Parte generale	155
1.1 Cause di giustificazione	155
1.2 Circostanze	156
1.3 Cause di estinzione del reato	156
1.4 Concorso di reati	158
2. Delitti contro la persona	158
2.1 Percosse, lesioni	158
2.2 Minaccia	160
2.3 Invasione di terreni o edifici	165
3. Contravvenzioni	167
3.1 Delle contravvenzioni di polizia	167
4. Reati della legislazione speciale	167
4.1 Reati in materia di immigrazione	167
4.1.1 Art. 10 ^{bis} D.Lgs. 286/1998	167
4.1.2 Art. 14 c. 5 ^{ter} D.Lgs. 286/1998	172
5. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace	181
5.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000 e 131 ^{bis} c.p.)	181
5.2 Condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000)	185
6. Questioni processuali	196
6.1 Prove	196
6.2 Indagini preliminari	201
6.2.1 Condizioni di procedibilità	201
6.3 Giudizio	204
6.3.1 Questioni preliminari	204
6.4 Dibattimento	208
6.5 Sentenza	208

Prima sezione: competenza civile

1. Le persone e la famiglia

1.1 La responsabilità genitoriale

n° sentenza	161/25
n° di registro	4610/22
Data sentenza	05/02/2025
Data deposito	04/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di mantenimento di figli minori di coppia divorziata, il mancato coinvolgimento di un genitore nelle decisioni concernenti le spese straordinarie (cioè le spese dotate delle caratteristiche della particolarità, della rilevanza ed esorbitanza dalla ordinaria sfera quotidiana) non esonera il genitore non interpellato dal dovere di contribuire; se tale genitore rifiuta di rimborsarle, il Giudice valuta la rispondenza della spesa all'utilità per il figlio tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori.

n° sentenza	299/25
n° di registro	4344/23
Data sentenza	18/06/2025
Data deposito	22/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di rimborso delle spese di mantenimento di figli minori di coniugi separati o divorziati, secondo il Protocollo del Tribunale di Bolzano e la costante giurisprudenza di legittimità, sono straordinarie le spese per cerimonie religiose, attività sportive praticate continuativamente e cure mediche non mutuabili. Tali spese sono comunque dovute dal coniuge separato che vi ha inizialmente consentito, a nulla valendo il dissenso espresso successivamente. Non sono invece dovute le spese voluttuarie, mai concordate, alle quali l'altro coniuge si sia espressamente opposto (nel caso di specie, il prezzo di un costoso regalo).

n° sentenza	131/25
n° di registro	605/23
Data sentenza	30/07/2025
Data deposito	01/08/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato previo interpello dell'altro genitore può rilevare nei rapporti interni, ma non comporta l'automatica irripetibilità delle spese sostenute: è compito del Giudice verificare caso per caso se la spesa sia nell'interesse del minore, proporzionata alle condizioni economiche e debitamente documentata (Cass. Civ., 2467/2016; Cass. Civ., 4060/2017; Cass. Civ., 25698/2017).

n° sentenza	16/25
n° di registro	4/25
Data sentenza	06/05/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Silandro

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), abrogato dal 2022 e l'Assegno Unico Universale (AUU), che lo ha sostituito, sono istituti radicalmente diversi per natura, presupposti ed erogazione. Non è pertanto giuridicamente corretto estendere automaticamente all'AUU le condizioni pattuite fra coniugi con riferimento all'ANF.

2. La proprietà

2.1 Della proprietà fondiaria

n° sentenza	1/25
n° di registro	186/20
Data sentenza	13/01/2025
Data deposito	13/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Non può rappresentare immissione molesta ai fini della tutela di cui all'art. 844 c.c. il rumore di un trattore o di un compressore che, sebbene utilizzati in ore serali o di

prima mattina, non costituiscono attività continuativa e quotidiana, bensì limitata ai periodi di manutenzione della campagna e che, dunque, vanno necessariamente svolti per brevi periodi e sono necessitati dalla cura e coltivazione della campagna e, conseguentemente, in funzione della produzione.

2.2 Delle distanze

n° sentenza	47/25
n° di registro	643/24
Data sentenza	25/09/2025
Data deposito	14/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

La natura delle piante - se di alto fusto o siepe viva - non appare decisiva nella valutazione di posizione, sviluppo e altezza di siepi vicine al confine, dovendosi comunque rispettare il principio di equilibrio fra i contrapposti diritti di proprietà dei confinanti: quello alla riservatezza, da un lato, e quello a godere di luce, aria e vista libera, dall'altro. L'art. 892 c.c., nel disciplinare le distanze delle piantagioni, trova la propria *ratio* nell'evitare che alberi o siepi, troppo vicini al confine o di eccessiva altezza, rechino pregiudizio al fondo vicino. La giurisprudenza costante ammette che, in assenza di diversa regolamentazione locale, il Giudice possa determinare l'altezza tollerabile delle piante in base alle condizioni dei luoghi.

2.3 Il condominio

n° sentenza	18/25
n° di registro	256/24
Data sentenza	06/03/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

“In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano *ab origine* degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un “difetto assoluto di attribuzioni” - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all’”ordine pubblico” o al “buon costume”; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente

annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 cod. civ.” (Cass., SS. UU., 9938/2021). Non è quindi affetta da nullità, ma eventualmente da annullabilità, una delibera condominiale che formuli una proposta transattiva che venga contestata nel merito, trattandosi di motivo che attiene al merito della delibera e non agli elementi costitutivi.

n° sentenza	19/25
n° di registro	160/20
Data sentenza	18/06/2025
Data deposito	19/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che “il condominio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde, in base all'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile” (cfr. Cass. Civ., 19253/2021; Cass. Civ., 7044/2020; Cass. Civ., 15291/2011).

3. Le obbligazioni

3.1 Le obbligazioni in generale

n° sentenza	10/25
n° di registro	1047/24
Data sentenza	14/01/2025
Data deposito	14/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Gli interessi di mora maturati successivamente alla proposizione della domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria sono dovuti nonostante il capitale sia pagato nelle more del giudizio.

n° sentenza	11/25
n° di registro	75/25
Data sentenza	19/06/2025
Data deposito	02/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

La comproprietà comporta la solidarietà in tema di pagamento di sanzioni amministrative o fiscali che colpiscono il bene oggetto di comunione. In caso di pagamento della sanzione irrogata da parte di uno dei soggetti coobbligati, sorge il diritto al regresso nei confronti dei coobbligati, in base alla normativa di carattere generale di cui art. 1292 c.c., in relazione alle singole quote di spettanza.

n° sentenza	216/25
n° di registro	1198/24
Data sentenza	10/12/2025
Data deposito	16/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

“Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182 c. 3 c.c. sono - agli effetti sia della mora ex art. 1219 c. 2 n. 3 c.c., sia della determinazione del *forum destinatae solutionis* ai sensi dell’art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal Giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l’art. 38 c.p.c., u.c.” (Cass., SS. UU., 17989/2016, nonché Cass. Civ., 26106/2022, che specifica come, ai fini della competenza, la liquidità va apprezzata in base agli atti disponibili). Nel caso concreto, la pretesa nasce da forniture di beni con importi indicati in fattura e corrispondenti ai titoli prodotti; la pattuizione di rimessa diretta presso il domicilio bancario della creditrice in R. risulta dalle fatture e dagli accordi richiamati dall’opposta e non è stata oggetto di specifica, puntuale contestazione. Ne consegue che, allo stato degli atti, l’obbligazione è liquida e la competenza è radicata in Rovereto (artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.).

3.2 I contratti in generale

n° sentenza	160/25
n° di registro	3725/22
Data sentenza	12/02/2025
Data deposito	04/06/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

Le comunicazioni via PEC sono equiparate alle raccomandate con avviso di ricevimento. È dunque valida ed efficace la disdetta di un contratto data per PEC.

n° sentenza	50/25
n° di registro	995/23
Data sentenza	12/04/2025
Data deposito	14/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La legittimazione passiva nel contratto si fonda sull'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti. La mera ricezione di fatture o l'attività di referente o intermediario dei pagamenti non integra di per sé una assunzione tacita di obbligazioni, in assenza di comportamenti univoci che rivelino la volontà di vincolarsi personalmente.

n° sentenza	283/25
n° di registro	3212/24
Data sentenza	07/10/2025
Data deposito	07/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., l'impossibilità dell'oggetto - che ricorre quando la prestazione richiesta non possa essere obiettivamente eseguita - è causa di nullità del contratto e, come tale, fa venir meno i suoi effetti *ex tunc*, obbligando alla restituzione delle somme eventualmente versate in sua esecuzione.

n° sentenza	322/25
n° di registro	2872/24
Data sentenza	07/11/2025
Data deposito	07/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

A mente dell'art. 1362 c.c., nell'interpretare il contratto il Giudice deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole; per determinare tale comune intenzione, deve valutare il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto (nella specie, il Giudice revoca il decreto ingiuntivo opposto avente ad oggetto il pagamento di provvigione, alla luce delle risultanze documentali e fattuali da cui appariva evidente la somma dovuta dai ricorrenti a titolo di provvigione e pattuita con la mediatrice, così come che la stessa fosse stata riscossa con l'emissione delle fatture prodotte e che successivamente alla mancata conclusione del rogito notarile fossero state richieste ulteriori somme ai ricorrenti, circostanze da cui si è potuto ritenere accertato che i ricorrenti avessero saldato quanto dovuto a titolo di provvigione).

n° sentenza	367/25
n° di registro	1652/25
Data sentenza	15/12/2025
Data deposito	15/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Giustifica la domanda di risoluzione del contratto l'inadempimento della controparte entro il termine pattuito, sebbene alcun termine fosse stato espressamente indicato, qualora lo stesso sia desunto implicitamente dall'interpretazione del documento contrattuale sulla base della comune intenzione dei contraenti.

3.2.1 I contratti del consumatore

n° sentenza	92/25
n° di registro	727/24
Data sentenza	31/03/2025
Data deposito	31/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Con la sentenza n. 263 del 22.12.2022 la Corte Costituzionale ha stabilito “che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo il consumatore ha diritto alla restituzione *pro-quota* dei costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125*sexies* del Testo Unico Bancario”.

n° sentenza	112/25
n° di registro	2361/23
Data sentenza	14/04/2025
Data deposito	14/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

n° sentenza	273/25
n° di registro	6161/23
Data sentenza	14/05/2025
Data deposito	04/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il contratto di acquisto di pacchetti di televisione satellitare annuali con card di decodifica configura un contratto di vendita a prestazioni differite. I diritti che ne nascono sono sottoposti alla prescrizione decennale *ex art.* 2946 c.c. Una penale di € 100,00 per la mancata restituzione di una card di decodifica inclusa in un contratto di consumo di acquisto di pacchetti di televisione satellitare è vessatoria e nulla *ex artt.* 33, lett. f) e 36 Codice del Consumo, poiché pone a carico del consumatore un onere manifestamente eccessivo.

n° sentenza	384/25
n° di registro	3220/24
Data sentenza	10/09/2025
Data deposito	15/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Non agisce per scopi estranei all'attività professionale, e non si qualifica perciò come consumatore ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. a) del Codice del Consumo un cuoco che si iscrive a un corso di alta formazione professionale finalizzato all'ampliamento delle competenze nel proprio settore lavorativo. Ne consegue che il contratto che lega il cuoco all'organizzatore del corso, e che regola la partecipazione del primo al corso stesso, non è retto dalla disciplina protettiva dettata dal Codice del Consumo.

n° sentenza	76/25
n° di registro	852/23
Data sentenza	06/02/2025
Data deposito	30/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, i consumatori hanno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, con la sola esclusione delle imposte, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.

n° sentenza	109/25
n° di registro	200/25
Data sentenza	14/11/2025
Data deposito	14/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 206/2005 "Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali." Laddove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore dovrà semplicemente allegare la sussistenza del vizio, gravando sul venditore l'onere di provare la conformità del bene consegnato.

n° sentenza	12/25
n° di registro	15/24
Data sentenza	08/03/2025
Data deposito	09/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento. È, pertanto, nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs 206/2005 (cfr. Cass. Civ., 25977/2023).

n° sentenza	134/25
n° di registro	436/24
Data sentenza	31/07/2025
Data deposito	04/08/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La mera menzione, nel certificato di conformità sottoscritto dall'acquirente, di una modifica apportata al veicolo non è sufficiente a configurare una consapevole e informata accettazione da parte del consumatore: manca, infatti, ogni esplicita avvertenza circa la non conformità del veicolo alle normative vigenti e i conseguenti rischi, quali la perdita dell'omologazione e la non idoneità alla circolazione. Pertanto, la circostanza che il venditore abbia informato l'acquirente circa la modifica non lo esonera dalla responsabilità per difetto di conformità, atteso che l'informazione preventiva non può derogare ai diritti inderogabili sanciti dal Codice del Consumo. I limiti percentuali di responsabilità possono rilevare esclusivamente nei rapporti interni tra venditore e produttore, ma non incidere sui diritti del consumatore, essendo precluso ogni patto limitativo ai sensi dell'art. 135sexies Codice del Consumo (Cass. Civ., 13148/2020).

n° sentenza	159/25
n° di registro	425/24
Data sentenza	13/09/2025
Data deposito	16/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (Cass. Civ., 15884/2019); in caso di rimborso anticipato del

credito al consumo, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito proporzionale alla vita residua del contratto (interessi e costi), secondo la disciplina di cui all'art. 125sexies T.U.B. e ai principi affermati dalla C.G.U.E. nel caso «Lexitor» e recepiti dalla successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale di legittimità.

n° sentenza	144/25
n° di registro	3115/24
Data sentenza	20/05/2025
Data deposito	20/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

È infondata la domanda di risoluzione del contratto di vendita e sostituzione del prodotto compravenduto per difetto di conformità, quando il venditore non aveva garantito le qualità mancanti lamentate dal ricorrente e, altresì, non aveva posto in essere pratiche commerciali tanto aggressive da alterare la volontà consapevole del consumatore, il quale al contrario era ben consapevole delle caratteristiche di qualità del prodotto che andava ad acquistare (nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda del consumatore - che aveva invocato in giudizio il venditore di un materasso che non presentava sufficiente rigidità per rispondere alle esigenze di rettilineazione lombare della colonna vertebrale del ricorrente - ritenendo che il venditore non avesse garantito la natura di presidio medico del materasso e che il compratore, in quanto consumatore medio, era invece consapevole delle caratteristiche di qualità del materasso).

n° sentenza	313/25
n° di registro	4721/24
Data sentenza	02/11/2025
Data deposito	02/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In materia di vendita di beni di consumo, oltre alla disciplina codicistica, vanno applicati gli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo, che disciplinano la vendita di beni usati, tenuto conto dei tempi di pregresso utilizzo e dei difetti non derivanti dall'uso normale della cosa. Riguardo ai tempi di garanzia, l'art. 132 c. 3 Codice del Consumo prevede una presunzione di esistenza del difetto al momento della consegna se lo stesso si manifesta entro sei mesi dalla consegna medesima, mentre l'art. 130 c. 2 Codice del Consumo, dispone che in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante ripa-

razione o sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (nel caso di specie, i vizi dell'autovettura acquistata dalla ricorrente si sono manifestati dopo pochi giorni dopo la consegna dell'auto e sono vizi rilevanti ed occulti; il breve tempo trascorso tra la consegna e la scoperta dei vizi fa escludere che possano essere dovuti all'eccessivo uso del veicolo).

3.3 I singoli contratti

3.3.1 Vendita

n° sentenza	213/25
n° di registro	2825/24
Data sentenza	16/04/2025
Data deposito	25/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il contraente fedele che ha versato una caparra confirmatoria ha diritto di recedere e ottenere la restituzione del doppio della caparra se l'inadempimento della controparte è grave, ingiustificato e non sorretto da alcuna prova di impossibilità sopravvenuta *ex art. 1256 c.c.*

n° sentenza	27/25
n° di registro	437/25
Data sentenza	18/12/2025
Data deposito	18/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

La trascrizione dell'atto di trasferimento dell'autoveicolo al P.R.A. non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento medesimo, ma configura solo un mezzo di pubblicità volto a dirimere eventuali conflitti tra più aventi causa del medesimo venditore.

n° sentenza	134/25
n° di registro	436/24
Data sentenza	31/07/2025
Data deposito	04/08/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di garanzia per vizi nel contratto di compravendita, i difetti manifestatisi entro sei mesi dalla consegna del bene si presumono sussistenti già a tale data, con onere probatorio a carico del venditore (Cass. Civ., 13148/2020 e in senso analogo Trib. Ravenna, 403/2020 e Trib. Brescia, 1890/2022).

n° sentenza	175/25
n° di registro	600/22
Data sentenza	04/10/2025
Data deposito	06/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Va ribadito il principio per cui se l'animale acquistato - nella specie il cane - dovesse risultare malato sarà dovuta solo la restituzione del prezzo di acquisto e non anche il rimborso delle spese veterinarie se il venditore era in buona fede e non conosceva la patologia - come una malformazione congenita per non essersi questa ancora manifestata (Cass. Civ., 7285/2021; Cass. Civ., 22728/2018).

3.3.2 Mediazione

n° sentenza	22/25
n° di registro	1306/24
Data sentenza	10/03/2025
Data deposito	11/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Nell'ambito del contratto di mediazione immobiliare, se il conferente l'incarico rifiuti (anche se ingiustificatamente) di concludere l'affare col terzo indicato dal mediatore e che abbia fatto un'offerta coincidente con le aspettative del conferente, la previsione dell'obbligo di corrispondere comunque un compenso all'intermediario può avere causa nella remunerazione dell'attività posta in essere dal mediatore nella ricerca di un interessato. Il compenso del mediatore, in caso di mancata conclusione dell'affare, trova giustificazione nello svolgimento di una concreta attività di ricerca di terzi interessati, attraverso la predisposizione dei propri mezzi e della propria organizzazione (Cass. Civ., 19656/2020).

n° sentenza	121/25
n° di registro	570/24
Data sentenza	25/07/2025
Data deposito	25/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

“La condotta del mediatore risponde a criteri di diligenza qualificata in osservanza dei quali egli è tenuto, pur in assenza di uno specifico incarico a svolgere accertamenti di natura tecnico giuridica sull’immobile, a riferire su irregolarità edilizie a lui note o, comunque, conoscibili con la diligenza mediamente richiesta in relazione al tipo di prestazione dovuta” (Cass. Civ., 784/2020). “Allorché l’affare sia concluso, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del *deficit* informativo subito (indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale quale, nella specie, quella del venditore per la violazione dell’impegno traslativo, che possa consentire al compratore di sperimentare i mezzi di tutela finalizzati al mantenimento dell’equilibrio del rapporto di scambio), o anche all’importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente” (Cass. Civ., 1137/2023).

n° sentenza	<nd>
n° di registro	197/24
Data sentenza	12/12/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

In tema di mediazione, per verificare se sussista il diritto alla provvigione occorre avere riguardo al principio della causalità adeguata o efficiente, in base al quale la conclusione dell’affare deve costituire l’effetto dell’intervento del mediatore, il che si verifica quando l’attività da questi svolta è ricollegabile all’effettiva conclusione positiva delle trattative.

3.3.3 Deposito/custodia

n° sentenza	156/25
n° di registro	766/21
Data sentenza	10/09/2025
Data deposito	09/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di deposito professionale di un cane, definito da giudicante quale contratto atipico di custodia/deposito oneroso di animale, non sussiste la responsabilità del canile in caso di fuga dell'animale affidato, quando la fuga dell'animale non è imputabile a negligenza della convenuta, ma integra un evento anomalo e imprevedibile rispetto agli *standard* di custodia adottati (Nel caso di specie, il cane era riuscito ad arrampicarsi e scavalcare la recinzione, comportamento non prevedibile con le informazioni disponibili e non segnalato dal proprietario al momento della consegna. Inoltre, il canile non era conoscenza di particolari caratteristiche comportamentali del cane, tali da imporre misure eccezionali. Infine, rileva l'atteggiamento tenuto dal canile convenuto che fu attivo, cooperativo e proporzionato all'evento imprevedibile, in linea con la diligenza del buon professionista *ex art. 1176 c. 2 c.c.*).

3.3.4 Assicurazione

n° sentenza	91/25
n° di registro	1357/24
Data sentenza	06/06/2025
Data deposito	07/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che le clausole che limitano o riducono il risarcimento del danneggiato che ha scelto di riparare la sua autovettura liberamente, presso una officina di fiducia non convenzionata con la Compagnia Assicuratrice, sono illegittime (Cass. Civ., 34950/2021). Da ciò consegue che le clausole contrattuali che limitano, riducono o escludono la responsabilità della Compagnia Assicuratrice, in base a situazioni o circostanze estranee e/o successive all'evento dannoso, non costituiscono una specificazione del rischio garantito. Anzi, introducono "dei limiti all'obbligo di risarcimento del danno già sorto e definito nella sua entità di fatto e di diritto" (Cass. Civ., 395/2007, in senso conforme Cass. Civ., 3234/1988).

3.3.5 Locazione

n° sentenza	33/25
n° di registro	89/24
Data sentenza	16/06/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Il locatore può addebitare al conduttore la somma necessaria al ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all'inizio della locazione, dedotto il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto, ma non le spese per ristrutturazioni e miglioramenti che vadano oltre questi limiti.

3.4 Pagamento dell'indebito

n° sentenza	106/25
n° di registro	54/24
Data sentenza	27/06/2025
Data deposito	27/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Ai fini dell'esigibilità del canone unico patrimoniale (C.U.P.) disciplinato dalla L. 160/2019, art. 1 c. 816 e ss., è sempre necessaria prova specifica dell'occupazione materiale o mediata, anche se indiretta, del suolo pubblico. Non convince l'orientamento giurisprudenziale minoritario (Trib. Treviso, 240/2025; G.d.P. Viterbo, sent. 12.03.2024) che ha riconosciuto l'imponibilità del C.U.P. anche per utilizzi tecnologici indiretti (es. VU-LA, SLU, WLR) omettendo ogni accertamento fattuale concreto e presumendo l'occupazione da assetti regolatori generici. Va quindi ribadito il principio giurisprudenziale per cui "in assenza di occupazione materiale o di un diritto d'uso strutturato sul suolo pubblico, l'imposizione è illegittima".

3.5 I fatti illeciti - la responsabilità civile

3.5.1 Art. 2051 c.c.

n° sentenza	160/25
n° di registro	1368/24
Data sentenza	15/09/2025
Data deposito	16/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode *ex art. 2051 c.c.* per i danni cagionati dallo stesso, è sufficiente accertare che la “*res*” abbia anche solo concausalmente contribuito alla propagazione del fuoco, l’individuazione del punto di innesco potendo, eventualmente, rilevare ai fini della prova del caso fortuito. Pertanto, ove rimanga ignoto il punto di innesco è il custode del bene - incendiato e propagatore dell’incendio - a sopportarne le conseguenze, non potendo esonerarsi da responsabilità. Infatti, la situazione di incertezza circa l’innesco e le cause che hanno generato il danno rimangono a carico del custode, perché attiene alla prova del caso fortuito che non può gravare sul danneggiato (Cass. Civ., 17980/2025).

n° sentenza	312/25
n° di registro	1223/24
Data sentenza	02/11/2025
Data deposito	02/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di responsabilità da obbligo di custodia *ex art. 2051 c.c.*, il convenuto può trovare esonero solo nell’ipotesi di prova di ricorrenza di caso fortuito estraneo alla sfera di custodia, sicché in assenza di tale prova deve accertarsi l’esclusiva responsabilità del custode (nel caso di specie, la Provincia non è riuscita a dimostrare il caso fortuito, restando incerta la testimonianza in merito alla collocazione temporale della deformazione del manto stradale, mentre è stato provato che vi sia stato un intervento di ripristino proprio sulla strada oggetto di giudizio).

n° sentenza	16/25
n° di registro	138/22
Data sentenza	26/06/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Vipiteno

L'ente gestore della strada risponde dei danni derivanti dalla mancata adeguata sorveglianza del tratto sottoposto a suo controllo sì da consentire la formazione di una pericolosa lastra di ghiaccio, se individuata quale causa esclusiva del sinistro stradale. Inoltre, tale responsabilità ha carattere oggettivo.

3.5.2 Art. 2052 c.c.

n° sentenza	46/25
n° di registro	503/24
Data sentenza	16/09/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

L'art. 2052 c.c. trova applicazione anche con riferimento al danno cagionato da fauna selvatica, secondo il principio *ubi commoda ibi et incommoda*, con l'unica salvezza del caso fortuito.

n° sentenza	189/2025
n° di registro	5215/23
Data sentenza	30/06/2025
Data deposito	01/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c. è presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che, per i danni cagionati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e "*in toto*", a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Pertanto, se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita,

non rimane al Giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero.

3.5.3 Art. 2054 c.c.

n° sentenza	683/24
n° di registro	4592/24
Data sentenza	07/10/2025
Data deposito	07/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'art. 2054 c. 2 c.c. stabilisce una presunzione di corresponsabilità paritaria in caso di scontro tra veicoli, superabile soltanto con la prova che uno dei conducenti abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto non fornita la prova in questione, ed anzi valorizzato numerosi elementi istruttori ai fini dell'ascrizione della responsabilità nella misura fissata dalla presunzione in parola; in particolare, si trattava di uno scontro fra un veicolo in panne a causa della rottura di una catena da neve, posizionato trasversalmente in mezzo alla carreggiata e dietro una curva cieca, e un altro veicolo sopraggiunto a velocità eccessiva in considerazione delle condizioni meteorologiche e del manto stradale (era in corso una forte nevicata); la responsabilità in capo al primo è stata ascritta in considerazione dello stato di cattiva manutenzione del veicolo e delle sue componenti all'origine della panne, e in capo al secondo in considerazione della sua imprudente condotta di guida.

n° sentenza	41/25
n° di registro	197/25
Data sentenza	07/04/2025
Data deposito	07/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La pacifica giurisprudenza riferibile all'art. 2054 c.c. è estensibile anche agli illeciti disciplinati dal Codice della Strada. Pertanto, il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054 c. 3 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (*invito domino*), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volontà” (*prohibente domino*), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo, pacificamente rivolto a vietare la circo-

lazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. Civ., 15521/2006; Cass. Civ., 15478/2011).

n° sentenza	160/25
n° di registro	1368/24
Data sentenza	15/09/2025
Data deposito	16/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La sosta è considerata essa stessa circolazione e troverà applicazione l'art. 2054 c.c.: l'assicurazione del danneggiante dovrà risarcire i danni causati dall'incendio ad un altro veicolo, a prescindere dalla copertura per incendio, in quanto tali danni vengono ricompresi nella categoria dei danni da circolazione. Infatti, anche in caso di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o, comunque, interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, anche in tali contingenze il conducente non può ritenersi esonerato dall'obbligo di assicurare l'incolumità di terzi, sicché deve considerarsi relativo alla circolazione l'incendio propagatosi dal veicolo in sosta, con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del veicolo (Cass. Civ., 3108/2010).

n° sentenza	98/25
n° di registro	295/24
Data sentenza	04/04/2025
Data deposito	15/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Nei casi di danni cagionati da fauna selvatica, qualora non sussista il caso fortuito, che escluderebbe del tutto la responsabilità del custode ed è previsto nell'ultima parte dell'art. 2052 c.c., esiste una pari responsabilità dell'Ente Pubblico e del conducente, in applicazione dell'art. 2054 c.c. - che pone una presunzione di concorso di colpa - se il conducente del veicolo a motore non prova di aver fatto il possibile per evitare il danno e non è certo che sul luogo specifico dell'incidente vi fossero dei segnali di fuoriuscita di fauna selvatica e, quindi, che l'Ente Pubblico abbia posto in essere tutte le cautele necessarie per evitare il sinistro e che le incombono per legge.

n° sentenza	133/25
n° di registro	2972/22
Data sentenza	15/05/2025
Data deposito	15/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Per vincere la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c. 2 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare sia di avere rispettato le regole del Codice della Strada e di comune prudenza, sia che l'altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile, oppure che la condotta di guida dell'antagonista fosse di una gravità tale da costituire la causa esclusiva del sinistro.

3.5.4 Danno

n° sentenza	57/25
n° di registro	511/22
Data sentenza	10/11/2025
Data deposito	10/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.

n° sentenza	64/25
n° di registro	182/22
Data sentenza	27/11/2025
Data deposito	31/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

l'Iva può essere riconosciuta quale voce di danno risarcibile solo ove risulti che essa sia rimasta effettivamente a carico del danneggiato, gravando sull'attore l'onere di dimostrare l'indetraibilità dell'imposta.

n° sentenza	85/25
n° di registro	30/23
Data sentenza	15/05/2025
Data deposito	10/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di concorrere a legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.

n° sentenza	1/25
n° di registro	186/20
Data sentenza	13/01/2025
Data deposito	13/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente "*in re ipsa*", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in

sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (Cass. Civ., 19434/2019).

n° sentenza	16/25
n° di registro	109/24
Data sentenza	21/05/2025
Data deposito	21/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è in *re ipsa*, ma deve essere provato. Esso non può rinvenirsi nella mera indisponibilità (o ridotta disponibilità) del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass. Civ., 32946 /2024).

n° sentenza	32/25
n° di registro	10/25
Data sentenza	12/12/2025
Data deposito	12/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

In tema di risarcimento dei danni da responsabilità *ex art. 2051 c.c.*, all'importo riconosciuto alla parte danneggiata per il ripristino dei luoghi può essere aggiunta l'IVA al 22%. Sul punto si può richiamare la costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui, ancorché in relazione ai danni derivanti da circolazione stradale, se il risarcimento è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, esso comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (Cass. Civ., 10023/1997; Cass. Civ., 1688/2010; Cass. Civ., 14535/2013). Inoltre, trattandosi appunto di un onere accessorio e consequenziale, deve quindi ritenersi che la richiesta di risarcimento del danno involga in sé anche la richiesta di riconoscimento dell'IVA, che doveva quindi essere aggiunta alla somma corrispondente all'importo dei danni (Cass. Civ., 22580/2022; Cass. Civ., 21739/2019).

n° sentenza	91/25
n° di registro	1357/24
Data sentenza	06/06/2025
Data deposito	07/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo (Cass. Civ., 5447/2020; Cass. civ. 20620/2015).

n° sentenza	8/25
n° di registro	78/23
Data sentenza	08/04/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Non è risarcibile la spesa per compensi stragiudiziali all’avvocato quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi e l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato.

3.5.5 Casistica

Circolazione stradale

n° sentenza	152/25
n° di registro	4618/22
Data sentenza	26/02/2025
Data deposito	26/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La responsabilità per una collisione tra veicoli ricade interamente sul conducente della vettura che, seppur ferma nei pressi dell’uscita da un’area di sosta, sporga oltre la linea di arresto (in violazione del dovere di precedenza *ex art. 145 C.d.S.*), inva-

dendo parzialmente la carreggiata principale e intralciando la marcia del veicolo che ha materialmente provocato l'urto trovandosi nell'impossibilità di evitarlo.

n° sentenza	16/25
n° di registro	109/24
Data sentenza	21/05/2025
Data deposito	21/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054 c. 2 c.c. è superata, *ex art.* 149 c. 1 C.d.S., dalla presunzione "*de facto*" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anormale rispetto al normale andamento della circolazione stradale (Cass. Civ., 3398/2023).

n° sentenza	9/25
n° di registro	133/23
Data sentenza	11/02/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Silandro

In base ai principi di diritto consolidati in materia di circolazione stradale, chi si immette in una strada principale ha l'obbligo assoluto di dare precedenza ai veicoli già in transito. La mancata osservanza di tale precetto comporta l'attribuzione esclusiva della responsabilità al conducente che si immette senza fermarsi.

n° sentenza	10/25
n° di registro	130/24
Data sentenza	06/05/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Silandro

In mancanza di prove che una strada privata sia destinata al traffico pubblico o sia regolarmente utilizzata dalla collettività, si applica l'articolo 145 c. 6 C.d.S., che

impone ai conducenti che entrano in aree non destinate al traffico pubblico l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada.

n° sentenza	356/25
n° di registro	3888/25
Data sentenza	05/12/2025
Data deposito	12/01/2026
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il principio dell'affidamento in ordine al comportamento tenuto dagli altri utenti, nello specifico campo della circolazione stradale trova, infatti, opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale il conducente è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. Pertanto, il conducente di un veicolo, che si immetta su una strada, non può per ciò stesso ritenersi dispensato dal guardare se, nonostante il divieto, altro veicolo (o motocicletta o bicicletta) si trovi in detta strada, in quanto, non essendo imprevedibile detta possibilità, è tenuto a mantenere una visione completa dello spazio, in cui si sviluppa la propria condotta di guida, a garanzia della propria e dell'altrui incolumità.

3.5.6 Art. 2058 c.c.

n° sentenza	653/25
n° di registro	2600/23
Data sentenza	05/03/2025
Data deposito	17/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nella scelta tra risarcimento per equivalente e risarcimento in forma specifica, si deve avere mira all'obiettivo di evitare la locupletazione del danneggiato. Nel caso in cui sia domandato il risarcimento del danno prodotto a un veicolo in un sinistro stradale, al risarcimento per equivalente consistente nella riparazione del veicolo a spese del danneggiante dev'essere preferito il risarcimento per equivalente (parametrato al valore commerciale del veicolo precedentemente al sinistro), se la riparazione possa risolversi in un aumento di valore del veicolo rispetto a detto valore commerciale.

n° sentenza	6/25
n° di registro	100/21
Data sentenza	04/02/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058 c. 2 c.c., la verifica di eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato. Laddove il danneggiato decida di procedere alla riparazione (anziché alla sostituzione) del mezzo incidentato, non risulta giustificato, perché comporta indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento, ai fini della verifica relativa all'eccessiva onerosità della reintegrazione in forma specifica rispetto al valore commerciale del veicolo, di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo stesso. (Cass. Civ., 10686/2023).

n° sentenza	133/25
n° di registro	348/24
Data sentenza	31/07/2025
Data deposito	02/08/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di reintegrazione in forma specifica, ai fini della valutazione del requisito della "eccessiva onerosità", ai sensi dell'art. 2058 c. 2 c.c., non ci si può basare soltanto sull'entità dei costi, ma si deve anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato (Cass. Civ., 10686/2023). Pertanto, la reintegrazione in forma specifica (nel caso di specie, sostituzione di un parapetto stradale danneggiato in seguito ad un sinistro) è ammissibile quando ragionevole e necessaria a garantire la sicurezza, anche se di costo superiore al valore ante sinistro.

4. Il lavoro

4.1 Il lavoro autonomo

n° sentenza	35/25
n° di registro	24/21
Data sentenza	14/03/2025
Data deposito	15/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

L'art. 2226 c. 2 c.c. impone che il committente debba, a pena di decadenza, denunciare le difformità e i vizi occulti, al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. Deve ritenersi che la scoperta avvenga nel momento in cui il committente può astrattamente ricondurre il vizio all'opera del prestatore e che non sia prevista per la denuncia alcuna forma, talché essa può essere fatta anche verbalmente. (Nel caso di specie, risulta provato che parte attrice, resasi conto dei vizi, si recava entro il termine previsto dalla norma a contestare oralmente le problematiche insorte, a seguito dell'intervento, presso l'officina della convenuta. Circostanza sufficiente al fine di non incorrere nella decadenza di cui all'art. 2226 c.c.).

5. Responsabilità patrimoniale

5.1 Diritto di ritenzione

n° sentenza	389/25
n° di registro	3717/24
Data sentenza	10/09/2025
Data deposito	12/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il diritto di ritenzione accordato dal depositario o al vettore dagli artt. 2756 e 2761 c.c., costituisce una facoltà del creditore finalizzata a garantire il soddisfacimento del proprio credito con preferenza rispetto ad altri eventuali creditori. Esso non obbliga il creditore a procedere alla vendita dei beni trattenuti. La normativa codicistica, nel prevedere che il creditore “può vendere la cosa soggetta a privilegio secondo le norme sul pegno”, conferisce infatti al medesimo un potere e non impone alcuna scelta

obbligata: il creditore può, legittimamente, trattenere i beni a titolo di garanzia e, allo stesso tempo, azionare gli ordinari rimedi giudiziali per il recupero del credito, senza che ciò determini di per sé un abuso del diritto. Ne consegue che il mero trattenimento di merce dell'opponente, in assenza di un accordo di compensazione, ovvero di una specifica eccezione di compensazione giudizialmente coltivata e provata quanto a presupposti e importi, non comporta né l'estinzione, né la sospensione del credito, né trasforma in abusivo l'esercizio del diritto di agire in via monitoria.

6. Questioni processuali

6.1 Disposizioni generali

6.1.1 Gli organi giudiziari

n° sentenza	150/25
n° di registro	3513/24
Data sentenza	02/04/2025
Data deposito	21/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il valore di una causa ai fini della competenza si determina sull'intero danno allegato dal danneggiato e non sulla sola somma residua eventualmente non ancora corrisposta. L'art. 10 c.p.c. impone infatti di considerare l'intero ammontare della pretesa risarcitoria allegata, indipendentemente da eventuali acconti percepiti da soggetti diversi dal convenuto.

n° sentenza	274/25
n° di registro	1295/24
Data sentenza	02/04/2025
Data deposito	04/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore e non all'oggetto dell'accertamento che il Giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda (nel caso di specie, l'attore aveva

chiesto la restituzione di oneri e commissioni indebitamente trattenuti dalla banca a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di un mutuo, e il convenuto aveva eccepito l'incompetenza del Giudice di Pace, asserendo doversi aver riguardo al valore dell'intero finanziamento, anziché alla somma in concreto domandata dall'attore).

n° sentenza	201/25
n° di registro	4985/24
Data sentenza	26/03/2025
Data deposito	24/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., rientrano nella competenza del Giudice del Lavoro anche le controversie relative ai rapporti di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa, anche se non subordinati. Vi rientra perciò anche l'attività del procacciatore d'affari per conto di una società se questi operi secondo direttive impartite dalla società, utilizzando strumenti aziendali e svolgendo mansioni in forma stabile e continuativa presso la sede societaria.

n° sentenza	39/25
n° di registro	19/25
Data sentenza	11/09/2025
Data deposito	08/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo al valore complessivo della pretesa risarcitoria e non alla sola parte residua, detratti gli acconti eventualmente corrisposti in via stragiudiziale.

n° sentenza	41/25
n° di registro	279/25
Data sentenza	07/08/2025
Data deposito	07/08/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Ai fini della decisione sulla competenza non sussiste la liquidità ove vi sia, allo stato degli atti, una mera indicazione di un importo qualsiasi, svincolato da ogni riscontro

probatorio, e neppure laddove la somma risultante dall'applicazione dei criteri indicati nel titolo non sia soltanto una e una soltanto.

n° sentenza	18/25
n° di registro	272/24
Data sentenza	09/01/2025
Data deposito	29/01/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Le controversie relative ai contratti di locazione, ossia tutte le controversie che si riferiscono in un qualsiasi modo ad un contratto di locazione, rientrano nella competenza per materia del Giudice unico di primo grado. A seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c., ad opera dell'art. 49 D.Lgs. 51/1998, e l'istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani sono devolute alla competenza del Tribunale, con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, cioè *ratione materiae*.

n° sentenza	150/25
n° di registro	192/24
Data sentenza	27/05/2025
Data deposito	27/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito (nel caso di specie, il Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore, avendo accertato che le parti non stavano discutendo di una singola spesa, di una singola suddivisione di una spesa, ma di più delibere tutte affette, secondo la ricorrente, da un errore nella redazione delle tabelle millesimali, che non sarebbe neppure stato risolto con la nomina di un tecnico e la modifica delle intere tabelle).

6.1.2 Gli atti processuali

n° sentenza	38/25
n° di registro	687/24
Data sentenza	04/06/2025
Data deposito	04/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Nel rito del lavoro è affetto da nullità assoluta il ricorso introduttivo allorché esso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa. Tale nullità, che il Giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente, non è sanabile attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il *thema decidendum* della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite.

6.2 Il processo di cognizione

n° sentenza	276/25
n° di registro	6151/24
Data sentenza	21/05/2025
Data deposito	05/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La domanda del ricorrente non può dirsi inammissibile per frazionamento del credito fatto valere in giudizio quando ha per oggetto una voce autonoma di danno (nel caso di specie, la vittima di un sinistro aveva richiesto il rimborso del compenso e delle spese dovuto a un legale per lo svolgimento di un'attività di assistenza stragiudiziale, consistita nella raccolta e trasmissione della documentazione medica e tecnica, nella predisposizione di diffide, nella gestione della corrispondenza con le compagnie assicuratrici coinvolte, nel tentativo di definizione stragiudiziale della pratica; l'attore si era invece riservato di domandare in giudizio in un secondo momento il ristoro del danno alla persona).

n° sentenza	389/25
n° di registro	3717/24
Data sentenza	10/09/2025
Data deposito	12/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., può essere disposta solo in presenza di "gravi motivi", da intendersi come elementi idonei a far ritenere, quantomeno in via prognostica, l'inesistenza originaria del credito o il sopravvenire di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dello stesso, tali da rendere ingiustamente pregiudizievole l'immediata esecuzione del titolo.

n° sentenza	79/25
n° di registro	742/24
Data sentenza	12/08/2025
Data deposito	12/08/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione il Giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare "*in toto*" il decreto opposto, senza che rilevi l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto suddetto, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.

n° sentenza	20/25
n° di registro	299/24
Data sentenza	18/06/2025
Data deposito	19/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Accertata la mancanza di una *causa adquirendi* in ragione della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. Civ., 423/2025). Sul punto, va rilevato che seppur solo nella memoria *ex art. 281duodecies* c.p.c., e seppure in via subordinata e non come rimodulazione della domanda principale, parte ricorrente ha avanzato la domanda di risoluzione del contratto - logico presupposto della domanda principale di ripetizione di indebito - si ritiene che tale domanda non possa essere ritenuta nuova e, dunque, tardiva, proprio in base al disposto di cui alla norma richiamata.

n° sentenza	50/25
n° di registro	995/23
Data sentenza	12/04/2025
Data deposito	14/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Chi sostiene la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e, conseguentemente, il difetto della titolarità dell'attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi che a quel rapporto si ricollegano, solleva in realtà una "questione di merito" sulla effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto controverso (e, dunque, sull'identificabilità o meno dell'attore o del convenuto nel soggetto, rispettivamente, avente diritto alla prestazione richiesta dall'attore o tenuto alla stessa) e chiede che questa si risolva con una pronuncia di "rigetto" della domanda proposta dall'attore. Ne consegue che, a differenza della *legitimatio ad causam* (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal Giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata (Cass. Civ., 14177/2011; Cass. Civ., 11284/2010; Cass., SS.UU., 27346/2009; Cass. Civ., 12832/2009; Cass. Civ., 8699/2009).

n° sentenza	221/25
n° di registro	14/25
Data sentenza	29/06/2025
Data deposito	27/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il Giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137 c. 2 c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. In caso contrario, è inammissibile l'eccezione con la quale l'opponente deduce solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento.

6.2.1 Istruzione della causa

n° sentenza	16/25
n° di registro	367/23
Data sentenza	11/04/2025
Data deposito	13/08/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.

Istruzione probatoria: Onere della prova - Disciplina e valutazione delle prove civili

n° sentenza	19/26
n° di registro	2400/25
Data sentenza	26/11/2025
Data deposito	12/01/2026
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il riconoscimento integrale del debito espresso dal convenuto personalmente in udienza integra una confessione giudiziale spontanea ai sensi dell'art. 228 c.p.c. e, come tale, a norma dell'art. 2730 c.c., fa piena prova del fatto confessato, esonerando la parte onerata dalla relativa prova.

n° sentenza	74/25
n° di registro	2747/24
Data sentenza	22/01/2025
Data deposito	18/03/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

Il Giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza a norma dell'art. 116 c.p.c., come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore. L'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	107/25
n° di registro	3478/23
Data sentenza	09/04/2025
Data deposito	09/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La contumacia può concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del Giudice, fornendogli argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c. 2 c.p.c.

n° sentenza	109/25
n° di registro	4074/24
Data sentenza	18/02/2025
Data deposito	09/04/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La contumacia non costituisce prova contro il convenuto (Cass. Civ., 10554/1994), tuttavia, in tal modo si priva il giudicante della possibilità di valutare argomenti a favore dello stesso.

n° sentenza	137/25
n° di registro	3720/24
Data sentenza	12/02/2025
Data deposito	07/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è sul debitore che grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. La mancata risposta all'interrogatorio formale non comporta che i fatti su cui verte l'interpello siano confessati, ma dà solo la facoltà al Giudice di ritenerli provati (*ficta confessio*), imponendogli, però, nel contempo, di valutare insieme ad essa ogni altro elemento o argomento di prova versato nel processo.

n° sentenza	144/25
n° di registro	2415/23
Data sentenza	05/02/2025
Data deposito	13/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di danni da cose in custodia, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza di un nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Nel caso di specie, la prova di tale nesso non è stata raggiunta a causa della contraddittorietà delle deposizioni dei testimoni citati dall'attore e in considerazione della circostanza, assurda a prova contraria, che il danneggiato fosse nelle condizioni di conoscere bene la cosa e la sua intrinseca pericolosità (in particolare, uno scalino presso l'ingresso ai servizi di un locale di cui era *habitué*).

n° sentenza	189/25
n° di registro	3257/23
Data sentenza	12/03/2025
Data deposito	22/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

È ammissibile, e non intrinsecamente inattendibile, la testimonianza resa dal lavoratore dipendente di una parte in merito a circostanze relative all'attività d'impresa del datore di lavoro. Spetta al Giudice ponderare con attenzione l'attendibilità del teste e la verosimiglianza della deposizione, valorizzando tutti gli elementi di valutazione messi a disposizione delle parti o raccolti nel corso della deposizione.

n° sentenza	196/25
n° di registro	941/24
Data sentenza	09/04/2025
Data deposito	23/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di procedura di risarcimento diretto *ex art. 149* Codice delle Assicurazioni, in caso di controversia tra l'assicurato e il proprio assicuratore, spetta al primo dar prova dell'entità del danno risarcibile, fatto costitutivo del diritto all'indennizzo (nel caso di specie, la domanda di condanna alla corresponsione di un supplemento alla somma già pagata dall'assicuratore, corrispondente ai costi di riparazione della vettura danneggiata, è stata rigettata per non aver l'attore provato l'effettivo compimento della riparazione, e per aver stimato il compenso del carrozziere applicando un costo orario sensibilmente eccessivo rispetto ai parametri di mercato).

n° sentenza	210/25
n° di registro	1734/24
Data sentenza	14/05/2025
Data deposito	25/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'ingiustificata diserzione dell'interpellato all'udienza fissata per l'interrogatorio formale abilita il Giudice a ritenere provati i fatti oggetto di interrogatorio.

n° sentenza	212/25
n° di registro	5944/24
Data sentenza	21/05/2025
Data deposito	25/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di compensi dovuti al difensore d'ufficio in un processo penale, costituiscono prove dell'espletamento dell'incarico, tra gli altri, il verbale della Procura da cui risulta la nomina del creditore quale difensore d'ufficio; l'atto di opposizione a un decreto penale e la conseguente fissazione dell'udienza dibattimentale avanti al GIP; la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., convertita in lavori di pubblica utilità, che dimostra inoltre l'effettiva utilità della difesa tecnica ricevuta. Inoltre, la produzione della copia della comunicazione

di richiesta pagamento dimostra che il convenuto è stato informato del compenso preteso e invitato a corrispondere.

n° sentenza	215/25
n° di registro	770/25
Data sentenza	18/06/2025
Data deposito	26/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione di cui allega l'inadempimento ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), mentre è sul debitore che grava l'onere di eccepire (e si tratta di eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio), l'avvenuta estinzione dell'obbligazione.

n° sentenza	219/25
n° di registro	5610/24
Data sentenza	23/04/2025
Data deposito	27/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La contumacia della parte nel processo civile non ne comporta automaticamente la soccombenza, ma da essa - al pari che da ogni altro comportamento processuale - il Giudice può trarre argomenti di prova, secondo il disposto dell'art. 116 c. 2 c.p.c. Cosa diversa è la mancata risposta all'interrogatorio formale (omissione in cui può incorrere anche la parte costituita), che a mente dell'art. 232 c.p.c. dà al Giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio (*ficta confessio*), a condizione, tuttavia, che costui valuti assieme ad essa ogni altro elemento di prova acquisito agli atti.

n° sentenza	220/25
n° di registro	6733/24
Data sentenza	23/07/2025
Data deposito	05/08/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Parimenti che da altri contegni processuali, il Giudice può trarre argomenti di prova dalla contumacia di una parte, senza poterla equiparare tuttavia all'ammissione di fatti ad essa sfavorevoli.

n° sentenza	278/25
n° di registro	2095/23
Data sentenza	08/09/2025
Data deposito	08/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di interrogatorio formale, la disposizione dell'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, in quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al Giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.

n° sentenza	389/25
n° di registro	3717/24
Data sentenza	10/09/2025
Data deposito	12/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La promessa di pagamento e la ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensano il creditore dalla prova del rapporto fondamentale sottostante, attribuendo alla dichiarazione un autonomo rilievo probatorio; se, poi, la dichiarazione promissoria richiama espressamente il rapporto da cui origina il credito, essa integra una vera e propria confessione stragiudiziale in ordine all'esistenza e alla causa del debito, con valore di prova legale, superabile solo attraverso la dimostrazione dell'errore di fatto o della violenza ai sensi dell'art. 2732 c.c.

n° sentenza	35/25
n° di registro	24/21
Data sentenza	14/03/2025
Data deposito	15/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

Costituisce principio consolidato in materia contrattuale quello per cui nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata *ex art. 1176 c. 2 c.c.* Inoltre, in considerazione della natura contrattuale della prestazione professionale, al cliente attore spetta unicamente un onere di compiuta e precisa allegazione dell'inadempimento contestato, mentre sul professionista grava la prova di aver adempiuto diligentemente alla prestazione o dell'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione stessa per causa a lui non imputabile. Spetta invece al cliente l'onere della prova in merito al danno subito e al nesso di causa tra danno e inadempimento.

n° sentenza	7/25
n° di registro	14/24
Data sentenza	20/03/2025
Data deposito	31/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

n° sentenza	37/25
n° di registro	1478/24
Data sentenza	04/07/2025
Data deposito	04/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

La promessa di pagamento che coesista con l'indicazione del fatto costitutivo del debito suddetto ha natura di confessione e può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione.

n° sentenza	40/25
n° di registro	548/24
Data sentenza	06/02/2025
Data deposito	29/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è sul debitore che grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., SS. UU., 13533/2001).

n° sentenza	85/25
n° di registro	30/23
Data sentenza	15/05/2025
Data deposito	10/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.

n° sentenza	1/25
n° di registro	186/20
Data sentenza	13/01/2025
Data deposito	13/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

In tema di immissioni, i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti

caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi (Cass. Civ., 1606/2017).

n° sentenza	7/25
n° di registro	8/22
Data sentenza	03/02/2025
Data deposito	03/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. Mentre, pertanto, il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore (Cass. Civ., 2950/2017; Cass. Civ., 18045/2019; Cass. Civ., 26916 /2020).

n° sentenza	14/25
n° di registro	41/24
Data sentenza	10/04/2025
Data deposito	10/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolattenti o sopravvenuti (Cass. Civ., 13501/2022). Pertanto, nel caso di specie, le prove testimoniali dedotte e capitolate dal ricorrente non sono di per sé stesse idonee a fondare la pretesa risarcitoria avanzata, atteso che risulterebbe fondata l'eccezione di incapacità dell'unico testimone asseritamente presente ai fatti ossia la conducente del veicolo danneggiato.

n° sentenza	15/25
n° di registro	706/22
Data sentenza	31/01/2025
Data deposito	04/08/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il Giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.

n° sentenza	16/25
n° di registro	367/23
Data sentenza	11/04/2025
Data deposito	13/08/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla effettiva situazione sostanziale. Ne consegue che, al fine dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio, regolata dall'art. 2697 c.c., sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "*ex adverso*" non si collocano sul versante della domanda, che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione, ma configurano altrettante eccezioni.

n° sentenza	16/25
n° di registro	367/23
Data sentenza	11/04/2025
Data deposito	13/08/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi, rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta “*ex lege*” per l’emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. La stessa fattura, però, non può rappresentare nel giudizio di merito, né in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base ad essa, prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, né ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, inquadrandosi essa tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo - in quanto consiste nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito - per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell’esecuzione della prestazione.

n° sentenza	41/25
n° di registro	548/25
Data sentenza	12/12/2025
Data deposito	12/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La mail con cui il debitore si impegna ad estinguere il debito nel termine di 7 giorni è riconducibile all’ambito di applicazione dell’art. 1988 c.c., ai sensi del quale la promessa di pagamento o la ricognizione di debito dispensano colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, e l’esistenza di questo si presume fino a prova contraria. La non contestazione dei fatti costitutivi della domanda, quale comportamento del convenuto idoneo a farli considerare accertati, è configurabile anche in caso di contumacia del convenuto stesso.

n° sentenza	128/25
n° di registro	164/23
Data sentenza	25/07/2025
Data deposito	29/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni *de relato actoris* e quelli *de relato* in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, cosicché la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli *de relato* in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del Giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (si veda per tutte Cass. Civ., 313/2011, nonché Cass. Civ., 14030/2024). Nel caso di specie, l'attore non ha soddisfatto l'onere probatorio circa la propria qualità di terzo trasportato nel sinistro stradale oggetto di causa, in quanto nessun teste oculare è stato escusso sulla posizione effettiva dell'attore al momento del sinistro e le dichiarazioni rese in udienza dal teste R. sono sostanzialmente nulle in quanto circostanza appresa anche dallo stesso attore).

n° sentenza	178/25
n° di registro	1687/24
Data sentenza	13/10/2025
Data deposito	14/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La fattura commerciale, pur essendo valida ai fini fiscali e contabili e pur costituendo strumento idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo, non rappresenta prova dell'esistenza del credito, che va dimostrato in altri modi (Cass. Civ., 24027/2023). In particolare, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., le fatture - come le scritture contabili - fanno prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma sono inidonee a fornire la dimostrazione tanto dell'esistenza, quanto della liquidità di un credito, poiché non assumono la veste di atto scritto avente natura contrattuale (Cass. Civ., 14891/2002; Cass. Civ., 22401/2004; Cass. Civ., 30309/2022). Pertanto, nell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Civ., 19944/2023).

n° sentenza	216/25
n° di registro	1198/24
Data sentenza	10/12/2025
Data deposito	16/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'*an* o sul *quantum* del credito vantato in giudizio (Cass. Civ., 3090/1979; Cass. Civ., 771/1970).

n° sentenza	28/25
n° di registro	4288/24
Data sentenza	31/01/2025
Data deposito	31/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (nella specie, è stato ritenuto adempiuto l'onere della prova dell'avvocato ricorrente rispetto al proprio diritto al compenso, sia in relazione all'*an* sia al *quantum*, poiché in base alla documentazione agli atti si evinceva che l'attività difensiva si era svolta in relazione alla fase di studio ed alla fase decisionale e i compensi richiesti alla propria assistita non erano superiori ai parametri medi previsti dalla tabella n. 15 allegata al D.M. 55/2014).

n° sentenza	107/25
n° di registro	3758/23
Data sentenza	09/04/2025
Data deposito	15/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In caso di inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass.. SS. UU., 13533/2001).

n° sentenza	122/25
n° di registro	2756/24
Data sentenza	29/04/2025
Data deposito	30/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'accertamento dell'intervenuta espromissione cumulativa, non richiedendo essa la forma scritta né *ad substantiam* né *ad probationem*, può validamente avvenire per mezzo di presunzioni gravi precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c.

n° sentenza	123/25
n° di registro	5199/24
Data sentenza	05/05/2025
Data deposito	05/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In caso di inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei compensi professionali all'avvocato, quest'ultimo assolve al proprio onere della prova in tema di responsabilità contrattuale - in ossequio all'insegnamento delle SS.UU. 13533/2001, secondo cui il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, se produce idonea documentazione attestante l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'effettiva attività difensiva espletata in altro giudizio.

n° sentenza	167/25
n° di registro	514/24
Data sentenza	10/06/2025
Data deposito	11/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi; né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del Giudice.

n° sentenza	209/2025
n° di registro	180/25
Data sentenza	12/07/2025
Data deposito	12/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ai sensi dell'art. 115 c. 2 c.p.c., il Giudice può porre a fondamento della decisione anche fatti rientranti nella comune esperienza, senza necessità di specifica prova; pertanto, se i fatti costitutivi della pretesa attorea risultano coerenti, verosimili e conformi a regole di esperienza comune, essi possono ritenersi provati anche attraverso presunzioni semplici. Diversamente, in applicazione del principio *ex art. 2697 c.c.*, secondo cui grava sulla parte convenuta l'onere di provare i fatti estintivi dell'obbligazione, se nessun fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa viene dedotto o provato si deve ritenere che la condotta della parte convenuta integri gli estremi dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. (nella specie, il Giudice ha ritenuto provati i fatti costitutivi della pretesa in base a ricorrenze empiriche, ossia su ciò che ordinariamente e secondo la normalità statistica accade nei rapporti commerciali analoghi; mentre, essendo il convenuto rimasto contumace, non è stata dedotta alcuna prova contraria).

n° sentenza	292/25
n° di registro	484/23
Data sentenza	13/10/2025
Data deposito	13/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il valore probatorio dei messaggi *WhatsApp* dipende dall'autenticità della provenienza e dall'affidabilità ed integrità del contenuto, sicché la parte che intenda farne uso in giudizio deve dimostrare che il messaggio provenga da un dispositivo identificabile e che la trasmissione e la conservazione non ne abbiano alterato il contenuto; inoltre tale prova deve essere supportata da strumenti tecnici e, se necessario, da perizie forensi, che attestino che il contenuto non sia stato manipolato e rispecchi fedelmente la comunicazione originaria.

n° sentenza	361/25
n° di registro	4741/24
Data sentenza	09/12/2025
Data deposito	09/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire.

n° sentenza	12/25
n° di registro	40/23
Data sentenza	06/06/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

In tema di responsabilità del distributore, a fronte di una domanda risarcitoria promossa dal proprietario di un veicolo che abbia subito un guasto derivante dalla immissione di carburante impuro, all'attore spetta di provare di aver acquistato gasolio presso la stazione e di averlo immesso nel proprio veicolo, gravando sulla convenuta l'onere di provare che il prodotto venduto avesse le qualità sue proprie e fosse immune da vizi.

6.2.2 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	140/25
n° di registro	4798/24
Data sentenza	05/03/2025
Data deposito	13/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c. 3 c.p.c., quando il convenuto sia rimasto inerte tanto alle insistenti richieste di adempimento fatte dall'attore, quanto alla conseguente, e necessaria, proposizione della domanda (con conseguente contumacia); occorre, al contrario, che il convenuto abbia attivamente resistito in giudizio in maniera palesemente pretestuosa.

n° sentenza	57/25
n° di registro	511/22
Data sentenza	10/11/2025
Data deposito	10/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

In caso di sinistro stradale, le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata *ex ante*, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio; b) congrue, cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 c. 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale.

n° sentenza	4/25
n° di registro	477/24
Data sentenza	13/02/2025
Data deposito	28/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale.

n° sentenza	123/25
n° di registro	5199/24
Data sentenza	05/05/2025
Data deposito	05/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La circostanza per cui l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il Giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa.

6.3 Tentativo obbligatorio di mediazione/conciliazione-negoziiazione assistita-arbitrato

n° sentenza	12/25
n° di registro	15/24
Data sentenza	08/03/2025
Data deposito	09/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Secondo la più recente giurisprudenza, i contratti rientranti nel *genus* del credito al consumo, come inquadrato dalla normativa di settore, non sono soggetti alla mediazione obbligatoria, in quanto non ricompresi nel novero dei "contratti bancari", soggetti alla predetta condizione di procedibilità. Infatti, il credito al consumo, seppur regolato all'interno del Testo Unico Bancario, è una materia autonoma che si distingue in modo netto dai contratti "bancari e finanziari", richiamati dall'art. 5 D.lgs. 28/2010. (Trib. Firenze, 155/2024; Trib. Milano ord., 10.02.2022; Trib. Roma, 10.11.2021).

n° sentenza	91/25
n° di registro	1357/24
Data sentenza	06/06/2025
Data deposito	07/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad una relazione “cronologica”, necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un necessario coordinamento tra l’attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al Giudice, sotto una pluralità di profili; sicché la condotta della parte nel corso della mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese di lite, nel senso che ben pure la parte soccombente può essere condannata a rimborsare al vincitore anche le spese da questo sostenute per l’esperimento del tentativo obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 c.p.c (Trib. Trieste, sent. 11 marzo 2021; Trib. Modena, sent. 9 marzo 2012; Trib. Massa, 1030/2016).

n° sentenza	97/25
n° di registro	1467/24
Data sentenza	24/06/2025
Data deposito	26/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La giurisprudenza, già prima della riforma del 2023 (Cass. Civ., 8473/2019), ha riconosciuto che il primo incontro di mediazione, se effettivamente svolto, comporta l’obbligo di pagamento dell’indennità, trattandosi di un’attività che impiega risorse dell’organismo e del mediatore. La Suprema Corte ha chiarito che anche in caso di esito negativo della mediazione già al primo incontro, è dovuta l’indennità nella misura stabilita dal D.M. 180/2010, non potendosi equiparare il primo incontro al solo incontro informativo gratuito (Cass. Civ., 22046/2022).

Seconda sezione: opposizione a sanzioni amministrative

1. Illecito amministrativo in generale

1.1 Capacità di intendere e volere ed elemento soggettivo

n° sentenza	15/25
n° di registro	900/24
Data sentenza	15/01/2025
Data deposito	15/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Integra l'errore incolpevole rilevante ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981 l'inadeguata segnalazione (mediante apposita segnaletica prescritta dalle circolari ministeriali) di una Z.T.L., dei suoi limiti e degli orari di attivazione.

n° sentenza	114/25
n° di registro	3108/24
Data sentenza	16/04/2025
Data deposito	16/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

È esclusa la colpa del trasgressore al Codice della Strada, quando la segnaletica di divieto non risulti sufficientemente chiara in relazione agli in cui vige il divieto e alle deroghe applicabili, e ciò sia tale da indurre l'utente della strada a ritenere in buona fede di star osservando il divieto (nel caso di specie, si trattava di un segnale luminoso di divieto di transito in Z.T.L. mal funzionante).

n° sentenza	121/25
n° di registro	3951/24
Data sentenza	30/04/2025
Data deposito	30/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (nel caso di specie, è stato ritenuto esente da colpa in relazione all'illecito *ex art. 157 c. 6 e 8 C.d.S.* l'automobilista che aveva correttamente esposto sul parabrezza dell'auto il disco orario, il quale era tuttavia caduto sul lato, restando nondimeno visibile).

n° sentenza	123/25
n° di registro	4947/24
Data sentenza	30/04/2025
Data deposito	30/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione delle prescrizioni del Codice della Strada presuppone la sussistenza non solo dell'elemento oggettivo della violazione, ma anche di quello soggettivo, almeno a titolo di colpa (nel caso di specie, è stata esclusa la colpa di un motociclista che urtava un veicolo sterzando improvvisamente a sinistra per evitare l'impatto con un'autovettura che lo precedeva, immessasi sulla sua corsia a distanza inferiore a quella di sicurezza, e che aveva frenato improvvisamente per svoltare a destra omettendo di segnalare la manovra mediante l'indicatore di direzione).

n° sentenza	290/25
n° di registro	4928/24
Data sentenza	17/09/2025
Data deposito	17/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La responsabilità per le violazioni amministrative al Codice della Strada è anche di natura colposa, e sussiste quando l'evento era prevedibile ed evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

n° sentenza	365/25
n° di registro	2118/25
Data sentenza	26/11/2025
Data deposito	26/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La negligente ignoranza di un provvedimento di sospensione di un veicolo non revisionato non esime il conducente o il proprietario dalla responsabilità per trasgressione al divieto di circolazione di veicoli sospesi *ex art. 80 c. 14 C.d.S.* (nel caso di specie, il provvedimento di sospensione era stato comunicato via PEC a un imprenditore individuale, come tale tenuto, ad avviso del Giudice, a visionare regolarmente la relativa casella di posta).

n° sentenza	13/25
n° di registro	575/24
Data sentenza	11/04/2025
Data deposito	11/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

In materia di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 L. 689/1981, per le violazioni punite con sanzione amministrativa è necessaria - e al tempo stesso sufficiente - la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la prova concreta del dolo o della colpa, stante che la disposizione pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato addebitato a colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver posto in essere la condotta senza colpa. Ne discende che l'esimente della buona fede - applicabile altresì all'illecito amministrativo regolato dalla L. 689/1981 - rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - così come avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni - soltanto se sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'agente il convincimento della liceità del comportamento tenuto e risulti che l'autore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, cosicché nessun rimprovero possa essergli mosso (nel caso di specie, il corrispettivo della sosta non risultava pagato, poiché il ricorrente aveva effettuato il pagamento tramite una *app*, inserendo però un numero di targa errato).

n° sentenza	18/25
n° di registro	1096/24
Data sentenza	12/09/2025
Data deposito	12/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'errore sulla liceità della condotta ('buona fede') può escludere la responsabilità del trasgressore solo quando esso risulti inevitabile, ossia in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione di comportarsi lecitamente, oltre che a condizione che il trasgressore abbia

fatto tutto il possibile per osservare la legge e dunque alcun rimprovero può essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, ciò non evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.

n° sentenza	306/25
n° di registro	2114/24
Data sentenza	03/11/2025
Data deposito	03/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'art. 3 L. 689/1981 pone il principio che per le violazioni amministrativamente sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa; tale norma, dunque, dà corpo ad una presunzione di colpa in capo a chi abbia commesso una violazione amministrativa e grava sull'agente l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa. Tuttavia è invocabile l'esimente della buona fede, ossia dell'errore sulla liceità del fatto, qualora sussistano elementi idonei ad ingenerare nell'agente il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile.

1.2 Cause di esclusione della responsabilità

n° sentenza	25/25
n° di registro	130/25
Data sentenza	09/09/2025
Data deposito	18/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

“In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 L. 689/1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione” (Cass. Civ., 16155/2019). Pertanto, nel caso di specie, la scelta comprensibile di non voler o poter affrontare il costo del parcheggio a pagamento e rischiare, come in effetti è avvenuto, la contestazione di cui all'odierna opposizione, non può certo considerarsi alla stregua di uno stato di necessità, non avendo peraltro minimamente provato la ricorrente di essere in stato di gravidanza a rischio che le impediva di percorrere a piedi il tragitto per recarsi al

lavoro, ovvero l'indigenza di poter affrontare la spesa del parcheggio a pagamento per il breve periodo degli ultimi mesi di gravidanza.

n° sentenza	34/25
n° di registro	1066/23
Data sentenza	04/04/2025
Data deposito	05/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Ai sensi dell'art. 4 L. 689/1981, l'esimente dello stato di necessità può sussistere quindi anche nel caso di accertamento della responsabilità amministrativa, ma le caratteristiche sono le stesse che qualificano l'esimente nella responsabilità penale e che sono elencate dall'art 54 c.p., ossia il pericolo attuale non volontariamente causato dall'agente e il danno alla persona. L'attualità del pericolo di un danno imminente alla persona, non deve intendersi in senso assoluto, ma in base ad una valutazione *ex ante* che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempo e di luogo, del tipo di danno temuto e della possibile sua prevenzione (G.d.P. Palermo, 363/2016; Cass. Civ., 24768/2006; Cass. Civ., 7457/2023). Nel caso di specie il dolore, lo stato di impellenza fisiologica, prodotto dalla patologia, sicuramente rappresentano uno stato della malattia che affligge il ricorrente, ma non possono integrare una ipotesi di stato di necessità di cui alla citata norma, atteso che il danno alla persona, richiesto dalla scriminante, deve essere talmente grave da poter giustificare anche eventuali danni causati a terzi.

n° sentenza	60/25
n° di registro	3625/23
Data sentenza	01/03/2025
Data deposito	03/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La previsione contenuta nell'art. 4 L. 689/1981 è esclusiva e non si presta ad interpretazioni analogiche, sicché il ritardo nell'emanazione di provvedimenti comunali di concessione di scavo non può essere inserito tra le cause di esclusione della responsabilità.

1.3 Contestazione e notificazione

n° sentenza	63/25
n° di registro	1804/24
Data sentenza	26/02/2025
Data deposito	26/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Onde consentire al soggetto cui è addebitata la commissione di un illecito amministrativo di difendersi adeguatamente, l'art. 14 L. 689/1981 dispone che la violazione sia possibilmente contestata nell'immediato, e quando ciò non sia possibile, è comunque indispensabile che l'individuazione del responsabile sia operata con la massima certezza; a tal fine, non basta all'amministrazione allegare semplici elementi indiziari (quali, nel caso di specie, il fatto che su un cartone erroneamente conferito in un punto di raccolta di rifiuti fosse riportato il nome dell'incolpato).

n° sentenza	73/25
n° di registro	2483/24
Data sentenza	12/03/2025
Data deposito	12/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Prima di procedere a una notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., la Pubblica Amministrazione deve in ogni caso accertare, con la dovuta diligenza, la situazione anagrafica aggiornata, e ciò anche nel caso in cui il destinatario abbia comunicato all'Ufficio anagrafe un cambio di residenza, e questo non abbia ancora prodotto effetto (nel caso di specie, del cambio di residenza non era stata resa edotta la Motorizzazione Civile, dalle banche dati della quale l'Amministrazione notificante aveva attinto per conoscere l'indirizzo dell'intimato).

n° sentenza	91/25
n° di registro	708/24
Data sentenza	26/03/2025
Data deposito	26/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'istituto delle notificazioni è predisposto al fine di conferire una ragionevole ed effettiva tutela sia al notificante che al notificato, in particolare in modo da far acquisire a quest'ultimo la conoscenza di una iniziativa che venga da altri attivata nei suoi confronti.

n° sentenza	308/25
n° di registro	5058/24
Data sentenza	01/10/2025
Data deposito	01/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Affinché la notificazione di una cartella esattoriale possa venir legittimamente compiuta nelle modalità previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, non è sufficiente che l'indirizzo del destinatario non sia censito nelle banche dati accessibili dall'amministrazione notificante, ma è necessario sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche del destinatario, e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto nella relata di notifica (nel caso di specie, non è stato reputato sufficiente il tentativo di rintracciare il destinatario di cui fosse nota soltanto la località di ultima residenza, ma non il numero civico esatto, cercando invano di domandare informazioni agli altri residenti della medesima località).

n° sentenza	336/25
n° di registro	5060/24
Data sentenza	05/11/2025
Data deposito	05/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto nella relata di notifica.

n° sentenza	19/25
n° di registro	21/25
Data sentenza	02/04/2025
Data deposito	02/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Alla notificazione a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea di un atto amministrativo, nella specie un verbale di accertamento di infrazione del C.d.S., non è applicabile il Regolamento n° 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, giacché l'art. 1 di esso espressamente ne esclude l'operatività per la materia amministrativa. Avendosi riguardo ad un cittadino tedesco, non può procedersi alla notificazione del verbale di sanzione amministrativa nemmeno ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la L. 21 marzo 1983, n. 149), ovvero direttamente a mezzo posta, per la riserva apposta dalla Germania. La notificazione dell'atto amministrativo deve quindi eseguirsi mediante assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 24/11/77, sicché è da intendersi nulla quella nella specie effettuata a mezzo posta dal Comune nei confronti del ricorrente, cittadino tedesco residente in Germania.

n° sentenza	67/25
n° di registro	92/25
Data sentenza	10/12/2025
Data deposito	10/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. Pertanto, l'indirizzo PEC attinto dall'elenco del registro denominato INI-PEC, attivato con riferimento alla attività di impresa individuale, è utilizzabile, a norma dell'art. 3**bis** c. 1 L. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.

n° sentenza	58/25
n° di registro	153/24
Data sentenza	09/09/2025
Data deposito	22/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

La violazione al C.d.S. deve essere notificata al *trust* nel luogo in cui ha la sua sede amministrativa, solitamente coincidente con la residenza del *trustee*, che gestisce il *trust* e ne emana gli impulsi volitivi, ovvero nel luogo da lui indicato nell'atto costitutivo.

n° sentenza	55/25
n° di registro	537/23
Data sentenza	21/04/2025
Data deposito	22/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia variato il domicilio fiscale (cioè la residenza anagrafica), la notificazione prima del trentesimo giorno da quello dell'avvenuta variazione anagrafica è validamente eseguita al vecchio domicilio fiscale (Cass. Civ., 19238/2024). Si tratta di una norma di favore per l'amministrazione alla quale è consentito, prima che siano trascorsi trenta giorni dalla variazione anagrafica della residenza (e dunque del domicilio fiscale) del contribuente, spedire l'atto impositivo nel vecchio domicilio fiscale.

n° sentenza	132/25
n° di registro	647/23
Data sentenza	30/07/2025
Data deposito	01/08/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La notificazione a mezzo posta a cittadino tedesco residente in Germania di verbali di infrazione al Codice della Strada è nulla, dovendo invece avvenire, a pena di nullità, tramite l'autorità centrale prevista dall'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, ratificata in Italia con L. 149/1983 (Cass., SS. UU., 2866/2021). In applicazione di tale principio, la notifica eseguita a mezzo del servizio postale deve ritenersi nulla. Non può ritenersi sanata, poiché il ricorrente ha proposto opposizione tempestiva ex art. 203 C.d.S., così come imposto dalla stessa Cassazione per evitare la sanatoria derivante dall'inerzia.

n° sentenza	209/25
n° di registro	68/24
Data sentenza	01/12/2025
Data deposito	13/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

L'art. 68 D.L. 18/2020 (emergenza COVID-19) ha inciso sui termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e, per il profilo dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività degli enti impositori, richiama l'art. 12 D.Lgs.

159/2015 (applicazione dei c. 1 e 3). La disciplina, secondo l'orientamento applicato, consente la proroga legale dei termini che venivano a scadere all'interno del periodo di protezione, con effetti sino al 31.12.2023 ovvero con prolungamento "a giorni" a seconda dei casi. Pertanto, nel caso di specie, la notifica dell'ingiunzione fiscale è stata tempestiva, poiché la scadenza del termine ordinario di 5 anni è ricaduto dentro il periodo oggetto di sospensione, operando la proroga legale sino al 31.12.2023, e dunque il credito fiscale non risulta prescritto *ex art. 28 L. 689/1981*.

n° sentenza	12/25
n° di registro	4167/24
Data sentenza	20/01/2025
Data deposito	20/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Deve affermarsi la tempestività della notificazione effettuata dal Comune al ricorrente se, avuta notizia dell'esito negativo della prima notifica, il procedimento notificatorio è stato riattivato mediante richiesta di notificazione trasmessa ai messi comunali, ai sensi dell'art. 201 c. 3 C.d.S., nel rispetto del termine previsto dall'art. 201 C.d.S. ridotto della metà (45 giorni), poiché mediante la consegna del verbale ai messi comunali il Comune impedisce il verificarsi a proprio carico della decadenza prevista dalla norma richiamata, non assumendo rilevanza il fatto che la notificazione si sia perfezionata oltre il termine di novanta giorni dalla data della violazione.

n° sentenza	234/25
n° di registro	2326/25
Data sentenza	10/09/2025
Data deposito	10/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In caso di deposito della raccomandata presso l'ufficio postale, la notifica - secondo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione a SS. UU. n. 10012/2021 - si perfeziona tramite "compiuta giacenza", decorsi 10 giorni dalla spedizione della C.A.D., per il soggetto ricevente.

1.4 Solidarietà

n° sentenza	61/25
n° di registro	2526/24
Data sentenza	26/02/2025
Data deposito	26/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di sanzioni per violazioni al Codice della Strada, se l'infrazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, l'ente è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che il veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà. La *prohibitio domini* deve manifestarsi con un comportamento concreto idoneo e specificatamente rivolto a vietare la circolazione, oppure con fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto (nel caso di specie, non è stata ritenuta sufficiente la prova liberatoria diretta a dimostrare che l'autista assunto dal ricorrente fosse in possesso di una patente di guida straniera contraffatta).

1.5 Non trasmissibilità dell'obbligazione

n° sentenza	103/25
n° di registro	199/25
Data sentenza	06/11/2025
Data deposito	06/11/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Ai sensi dell'art. 199 C.d.S. l'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

1.6 Prescrizione

n° sentenza	104/25
n° di registro	114/25
Data sentenza	19/11/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

Ai sensi dell'art. 28 L. 689/81, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. (Nel caso di specie, l'ordinanza di pagamento è stata notificata oltre i 5 anni previsti dalla legge con conseguente prescrizione del diritto sanzionatorio).

n° sentenza	8/25
n° di registro	1872/24
Data sentenza	13/01/2025
Data deposito	13/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ai fini della prescrizione, in virtù del principio della scissione dell'*iter* notificatorio - e, dunque, al differente momento di perfezionamento tra Amministrazione e cittadino - gli effetti della notificazione a mezzo posta (una volta che il plico sia pervenuto al destinatario) devono essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge e rientranti nella sua sfera di controllo e disponibilità, come espressamente statuito dalla Corte costituzionale con le decisioni n. 69/1994, n. 477 e n. 520/2002; n. 28/2004 e come ora previsto dall'art. 149 c.p.c.

2. Violazioni al Codice della Strada

2.1 Generale - Definizioni

n° sentenza	5/25
n° di registro	6557/23
Data sentenza	08/01/2025
Data deposito	08/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di apparecchiature per la rilevazione di infrazioni al Codice della Strada, il legislatore adopera indistintamente i termini “omologazione” e “approvazione” per indicare il provvedimento dell'autorità richiesto per il legittimo utilizzo di tali apparecchiature; pertanto, è valido il verbale di contestazione elevato sulla scorta di un rilievo compiuto mediante telecamera semaforica “approvata” con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anziché “omologata”.

n° sentenza	72/25
n° di registro	502/24
Data sentenza	26/05/2025
Data deposito	23/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La terminologia usata dal legislatore nell'art. 45 c. 6 C.d.S e all'articolo 192 del Regolamento d'attuazione del C.d.S. porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione. Infatti, se è vero che l'art 192 reg. cod. strada (D.P.R. n. 495/1992) distingue tra procedura di omologazione e procedura di approvazione di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione (oltre che di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico etc.), da una lettura sistematica della normativa emerge chiaramente che entrambe le procedure siano del tutto equipollenti.

n° sentenza	122/25
n° di registro	387/25
Data sentenza	25/07/2025
Data deposito	26/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Ai fini della corretta qualificazione del veicolo in uso come velocipede a pedalata assistita *ex art. 50 C.d.S.* o come ciclomotore *ex art. 52 C.d.S.*, bisogna tenere conto che sola presenza del dispositivo *start assist* (pedalata assistita) non rende la bicicletta qualificabile come ciclomotore e quindi non è soggetto alle norme del Codice della Strada per la circolazione dei ciclo-motori (Trib. Palermo, 2881/2020). Sono qualificabili come ciclomotori le *e-bike* che presentano un funzionamento autonomo cioè sono munite di un acceleratore che attiva il motore a prescindere dall'azione della pedalata, con una potenza superiore a 0,25 kW, che consentono di raggiungere una velocità superiore ai 25 km/h. In quest'ultima ipotesi l'utente soggiace a tutte le prescrizioni, previste dal C.d.S., per l'uso di un ciclomotore. (Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato il ricorso, confermando la qualificazione giuridica del veicolo come ciclomotore).

n° sentenza	196/25
n° di registro	1376/25
Data sentenza	08/11/2025
Data deposito	08/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nelle ipotesi di sostituzione/alterazione del terminale di scarico, il discrimine applicativo tra art. 72 e art. 78 C.d.S. risiede negli effetti funzionali sul veicolo: solo ove l'intervento determini modifiche delle caratteristiche funzionali annotate (rumorosità, emissioni, velocità) si ricade nell'art. 78 C.d.S. (che sanziona la circolazione con veicolo cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali); altrimenti, la condotta rientra nell'alveo dell'art. 72 C.d.S. (Cass. Civ., 9988/2018).

2.2 Art. 7 C.d.S

n° sentenza	9/25
n° di registro	969/24
Data sentenza	01/04/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Non integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 7 c. 1 e 14 C.d.S. il soggetto che parcheggi un veicolo prima che vengano apposti cartelli stradali di divieto di sosta e potendo ivi parcheggiare senza limiti temporali, spettando semmai all'autorità opposta di provvedere a comunicare il sopravvenuto divieto al proprietario del veicolo da rimuovere.

2.3 Art. 12 C.d.S.

n° sentenza	5/25
n° di registro	662/24
Data sentenza	11/02/2025
Data deposito	25/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

La qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo e nello spazio, ovvero a quando sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Pertanto, a differenza di altri corpi quali la Polizia di Stato o i Carabinieri i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio, i vigili urbani, o meglio gli addetti alla polizia municipale, hanno il potere di agire come agenti di polizia giudiziaria solo all'interno del territorio del proprio ente locale ed unicamente durante l'orario di lavoro, da ciò derivando che l'elevazione di contravvenzioni stradali fuori da questi limiti sono considerate illegittime.

2.4 Art. 16 C.d.S.

n° sentenza	34/25
n° di registro	570/24
Data sentenza	16/06/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Ai fini del divieto di piantare alberi da parte dei proprietari dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati, *ex art. 16 C.d.S.*, è influente che il proprietario si impegni a potarli al fine di farli rientrare nella categoria delle siepi.

2.5 Art. 20 C.d.S.

n° sentenza	146/25
n° di registro	2322/24
Data sentenza	14/05/2025
Data deposito	14/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'occupazione di un marciapiede da parte dell'esercente di un esercizio commerciale dev'essere autorizzata mediante un provvedimento amministrativo di concessione, benché non appartenga al demanio, essendo sufficiente, per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 c. 4 C.d.S., che la superficie occupata sia concretamente utilizzata indiscriminatamente da tutti gli utenti della strada.

2.6 Art. 21 C.d.S.

n° sentenza	70/25
n° di registro	615/24
Data sentenza	09/12/2025
Data deposito	22/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

L'articolo 21 C.d.S., laddove stabilisce che chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, si riferisce non solo ai lavori che abbiano ad oggetto la sede stradale ma, più in generale, ai lavori che si svolgano sulla sede stradale, anche se riguardanti beni diversi come, ad esempio, fabbricati che vi si affacciano.

2.7 Art. 22 C.d.S.

n° sentenza	49/25
n° di registro	287/25
Data sentenza	07/04/2025
Data deposito	12/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Ai sensi dell'art. 22 c. 11 C.d.S. è soggetto a sanzione amministrativa non a titolo di responsabilità oggettiva, ma per colposa o dolosa inosservanza del precetto, chiunque ponga in essere alternativamente una delle condotte ivi previste, ovvero chiunque da un fondo che si affaccia sulla strada pubblica apra un nuovo accesso su di essa senza l'autorizzazione dell'ente proprietario o mantenga in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, rimanendo irrilevante la circostanza che l'accesso sia stato realizzato da persona diversa dall'attuale possessore o proprietario del fondo frontista, a meno che questi non fornisca la prova che altri avesse la disponibilità dell'immobile (Cass. Civ., 1253/2007). In tali casi è legittima non soltanto la sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione e a sue spese, non potendosi giustificare la disapplicazione di tale sanzione in vista di una indimostrata possibilità di regolarizzazione mediante una autorizzazione successiva (Cass. Civ., 2307/2008).

2.8 Art. 38 C.d.S.

n° sentenza	290/25
n° di registro	4928/24
Data sentenza	17/09/2025
Data deposito	17/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai sensi dell'art. 38 c. 2 C.d.S. i segnali verticali prevalgono su quelli orizzontali, e l'art. 81 c.8 Regolamento di esecuzione al Codice della Strada impone l'apposizione del segnale verticale nel punto in cui inizia la prescrizione. Ne consegue che la pretesa carenza della segnaletica orizzontale non esclude l'obbligo di rispettare la prescrizione chiaramente indicata dal cartello verticale. La dedotta difficoltà di percepire il cartello a causa della luce solare non vale ad escludere l'obbligo di rispettare la segnaletica verticale se regolarmente installata e ben visibile. L'eventuale abbagliamento solare rientra nei rischi normali della circolazione stradale e impone semmai maggiore prudenza e attenzione, non già il venir meno dell'efficacia del segnale.

2.9 Art. 40 C.d.S.

n° sentenza	363/25
n° di registro	5533/24
Data sentenza	26/11/2025
Data deposito	26/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Non risponde della violazione della regola per cui in corrispondenza di un attraversamento ciclabile o pedonale i conducenti dei veicoli a motore debbono dare la precedenza a pedoni o ciclisti che hanno già iniziato l'attraversamento (art. 40 c. 11 C.d.S.) il conducente che occupa l'attraversamento prima del ciclista, che per evitare incidenti ha l'obbligo accertarsi della presenza di veicoli.

2.10 Art. 45 C.d.S.

n° sentenza	72/25
n° di registro	502/24
Data sentenza	26/05/2025
Data deposito	23/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato e ribadito (Cass. Civ., 22015/2022) che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45 c. 6 C.d.S. (Corte Cost., 113/2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'ap-

parecchio, il Giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. Civ., 533/2018; Cass. Civ., 23953/2020) essendo, per contro, irrilevante (Cass. Civ., 40627/2021) che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in modo automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, a fronte della necessità di dimostrare o attestare, con apposite certificazioni, il corretto funzionamento (Cass. Civ., 24757/2019; Cass. Civ., 29093/2020). Nel caso di specie, avendo l'Amministrazione fornito prova dell'effettiva taratura e funzionalità l'opponente, per ottenere l'annullamento della sanzione, avrebbe dovuto dimostrare che l'apparecchiatura era comunque malfunzionante.

2.11 Art. 78 C.d.S

n° sentenza	125/25
n° di registro	4438/23
Data sentenza	30/04/2025
Data deposito	30/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di violazione dell'art. 78 C.d.S. (circolazione con veicolo con caratteristiche alterate rispetto a quanto indicato nel certificato di omologazione), non può attribuirsi valore probatorio esclusivo agli accertamenti compiuti dagli agenti verbalizzanti quando non sono compiuti con strumenti tecnici idonei, e l'assenza di alterazioni sia confermata dall'esito positivo di una revisione (nel caso di specie, una supposta asportazione del silenziatore dal condotto di scarico era stata constatata esclusivamente mediante inserimento di una paletta nel condotto e osservazione visiva dello scarico parzialmente chiuso).

2.12 Art. 93^{bis} C.d.S.

n° sentenza	60/25
n° di registro	474/23
Data sentenza	09/05/2025
Data deposito	10/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La sentenza della C.G.U.E. 16 dicembre 2021 (C-274/2020) ha dichiarato che l'art. 93 c. 1^{bis} C.d.S. viola le normative europee ed in particolare l'art. 63 TFUE, sicché

non può essere legittimamente irrogata una sanzione sulla base di una norma valutata non conforme al diritto comunitario (Nel caso in esame, la non ravvisabile continuità della condotta sanzionata tra quanto previsto dalla disciplina previgente e quanto previsto dalla attuale impone l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del verbale per intervenuta parziale "*abolitio criminis*").

2.13 Art. 100 C.d.S.

n° sentenza	46/25
n° di registro	598/24
Data sentenza	13/11/2025
Data deposito	14/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

La circolare congiunta Ministero dell'Interno - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11.01.2013, prot. n. 300/A/352/13/111/57/6, successivamente confermata dalla circolare M.I.T. del 20.12.2018, prot. n. 3329 chiarisce che le targhe temporanee tedesche ("di breve termine") possono essere utilizzate in Italia solo per la circolazione di veicoli immatricolati in Germania, e solo per viaggi di prova, collaudo e trasferimento. I veicoli già immatricolati in Italia, anche se radiati per esportazione, non possono circolare in Italia con targa tedesca; le targhe di prova non sono quindi preordinate all'esportazione dei veicoli. Tale circostanza esclude in radice la possibilità di legittimamente apporre o utilizzare una targa prova straniera, integrando in tal caso la violazione dell'art. 100 c. 12-15 C.d.S.

2.14 Art. 126bis C.d.S.

n° sentenza	14/25
n° di registro	5110/23
Data sentenza	15/01/2025
Data deposito	15/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Onde non incorrere nella violazione dell'art. 126bis C.d.S., il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all'organo di polizia i dati del conducente entro un termine decorrente non dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autori-

tà, avendo l'illecito in questione natura istantanea, ed essendo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. Pertanto, la proposizione di un ricorso in opposizione contro il verbale presupposto non sospende il termine perentorio indicato in esso entro il quale il proprietario del veicolo sanzionato deve comunicare i dati della patente di guida dell'effettivo conducente.

n° sentenza	42/25
n° di registro	2051/24
Data sentenza	05/02/2025
Data deposito	05/02/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

L'art. 126*bis* c. 2 C.d.S. non prescrive le modalità con cui devono essere comunicati i dati personali del conducente. L'articolo prescrive solamente l'obbligo di comunicare i dati personali e della patente del conducente (Nel caso di specie l'autore aveva comunicato oralmente di aver condotto il veicolo al momento della commessa violazione, presentando la propria patente).

n° sentenza	672/25
n° di registro	2558/24
Data sentenza	26/02/2025
Data deposito	26/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il proprietario di un veicolo non risponde dell'omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al tempo della commissione di un'infrazione solo se dimostri un giustificato motivo per l'omissione, quale la cessazione della detenzione del detto veicolo da parte del proprietario (la sua dazione in comodato a terzi prima della commissione dell'illecito, con contratto regolarmente sottoscritto) o la situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento (quale la sottrazione illecita del mezzo).

n° sentenza	24/25
n° di registro	26/25
Data sentenza	09/04/2025
Data deposito	09/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

L'obbligo di cui all'art. 126*bis* C.d.S. di comunicare all'organo procedente i dati personali e della patente di guida del conducente del veicolo al momento della violazione può ritenersi assolto anche se la comunicazione era diretta ad un'altra autorità che però ne abbia curato la trasmissione a quella procedente.

n° sentenza	33/25
n° di registro	620/24
Data sentenza	14/05/2025
Data deposito	14/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Al fine della configurazione della violazione prevista dall'art. 126*bis* c. 2 C.d.S. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente - il destinatario dell'invito non può ritenersi tenuto a fornire i suddetti dati prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale di contestazione, sì che, dopo l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi, per poter applicare le sanzioni contemplate dal citato art. 126*bis* c. 2 C.d.S., l'organo accertatore deve provvedere ad un nuovo invito a carico dell'obbligato.

n° sentenza	54/25
n° di registro	94/25
Data sentenza	22/10/2025
Data deposito	22/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

In materia di illeciti stradali la violazione prevista dall'art. 126*bis* c. 2 C.d.S., consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta, si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti, con la conseguenza che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione, mentre, in caso di esito favorevole con annullamento del verbale d'accertamento, viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.

n° sentenza	329/25
n° di registro	3061/24
Data sentenza	20/11/2025
Data deposito	20/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente può rientrare nella nozione normativa di giustificato motivo soltanto in caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o di situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante l'adozione di misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicindi alla guida.

2.15 Art. 128 C.d.S.

n° sentenza	59/25
n° di registro	3602/24
Data sentenza	26/02/2025
Data deposito	26/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'Istituto della revisione della patente di guida è una misura irrogabile allorché vi sia fondato motivo di dubitare che persista l'idoneità psico-fisica e tecnica del conducente alla guida, e la circostanza che l'incolpato si sia subito prodigato ad assistere la persona da lui investita non è tale da dissipare detti dubbi.

n° sentenza	396/25
n° di registro	3412/24
Data sentenza	22/12/2025
Data deposito	22/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La revisione della patente *ex art.* 128 C.d.S. può essere disposta ogniqualvolta sorgano ragionevoli dubbi sulla persistenza dell'idoneità tecnica alla guida. Benché, normalmente, la pronuncia di tale provvedimento prescinda dall'irrogazione di sanzioni, e abbia perciò finalità esclusivamente cautelare e preventiva, la riscontrata

violazione delle norme sulla circolazione stradale può costituire una ragione sufficiente per l'adozione della misura (nel caso di specie, inoltre, il Giudice di Pace ha giudicato irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento, la circostanza che al destinatario del provvedimento sia, di fatto, precluso di sostenere l'esame di guida in Italia a motivo dell'insufficiente conoscenza della lingua italiana, e che abbia nel frattempo sostenuto con successo un nuovo esame di guida all'estero).

2.16 Art. 141 C.d.S.

n° sentenza	178/25
n° di registro	565/24
Data sentenza	24/06/2025
Data deposito	24/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

I conducenti hanno l'obbligo di tenere una velocità commisurata in base ai luoghi, nonché l'obbligo di ispezionare attentamente tutto il tratto di strada che stanno per impegnare, adeguando la velocità allo stato della strada stessa, del traffico e di ogni altra condizione (marciapiedi e relative caratteristiche, illuminazione pubblica, visibilità, curva, pendenza etc.) in rapporto alle condizioni di efficienza e di funzionalità del veicolo che conduce.

n° sentenza	293/25
n° di registro	5319/23
Data sentenza	17/09/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di infrazione all'obbligo di circolare a una velocità sicura (art. 141 c. 1 C.d.S.), la pericolosità della condotta di guida e della velocità sostenuta deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura. L'agente di polizia che contesta l'infrazione in questione, deve anzitutto dare atto nel verbale di dette circostanze e in secondo luogo valutare alla stregua delle medesima la condotta di guida del destinatario dell'accertamento. Soltanto le parti del verbale che danno conto della prima delle due attività citate sono coperte da fede privilegiata, mentre non lo è il giudizio di pericolosità della guida, che rimane perciò sindacabile in sede giudiziale anche in assenza di querela di falso.

n° sentenza	364/25
n° di registro	2066/24
Data sentenza	26/11/2025
Data deposito	26/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La pericolosità della condotta di guida e quindi della velocità sostenuta, ai sensi dell'art. 141 C.d.S., deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Il giudizio di pericolosità implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve dar conto nel verbale i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. L'attestazione degli indizi di pericolosità è coperta da fede privilegiata, mentre la valutazione di pericolosità o congruità della velocità di guida costituisce una valutazione, e sfugge perciò al valore di piena prova.

n° sentenza	55/25
n° di registro	1003/24
Data sentenza	12/06/2025
Data deposito	12/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal Codice della Strada.

2.17 Art. 142 C.d.S.

n° sentenza	284/25
n° di registro	2414/24
Data sentenza	10/09/2025
Data deposito	10/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'art. 142 c. 6 C.d.S. richiede l'omologazione delle apparecchiature per il rilevamento elettronico della velocità; la mera "approvazione" ministeriale ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture n. 282/2017 non è sufficiente a garantire la legittimità degli accertamenti.

n° sentenza	11/25
n° di registro	719/24
Data sentenza	26/02/2025
Data deposito	26/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

È onere dell'amministrazione convenuta provare che la strumentazione atta all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione sia stata previamente sottoposta alla prescritta homologazione; tutte le apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità debbano essere sottoposte a procedura di homologazione, disciplinata dall'art. 192 c. 2 Regolamento esecutivo C.d.S. Ogni diversa procedura adottata in difformità allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura dovrà ritenersi illegittima, stante la sua inidoneità a conferire certezza ai rilevamenti.

n° sentenza	20/25
n° di registro	20/25
Data sentenza	02/04/2025
Data deposito	02/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

In tema di violazione dei limiti di velocità (art. 142 C.d.S.) è onere dell'amministrazione convenuta provare che la strumentazione atta all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione sia stata previamente sottoposta alla prescritta homologazione.

n° sentenza	89/25
n° di registro	117/24
Data sentenza	22/09/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

“In tema di autovelox, l’omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l’approvazione, si differenzia da quest’ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui all’art. 142 c. 6 C.d.S.” (Cass. Civ., 10505/2024); “Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, il Giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento.” (Cass. Civ., 3335/2024 e Cass. Civ., 10505/24).

n° sentenza	12/25
n° di registro	620/24
Data sentenza	01/04/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Si possono estendere per analogia anche al telelaser le considerazioni della Cassazione circa l’illegittimità dell’accertamento di violazioni del Codice della Strada eseguito con apparecchio autovelox approvato, ma non debitamente omologato (nel caso di specie l’accertamento è stato ritenuto illegittimo e il verbale è stato annullato).

n° sentenza	54/25
n° di registro	1091/24
Data sentenza	12/06/2025
Data deposito	12/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In tema di violazioni del Codice della Strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142 c. 6 D.Lgs. 285/1992,

trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.

n° sentenza	10/25
n° di registro	177/24
Data sentenza	11/02/2025
Data deposito	13/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

L'omologazione degli autovelox consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui all'art. 142 c. 6 C.d.S.

n° sentenza	17/25
n° di registro	240/24
Data sentenza	11/03/2025
Data deposito	13/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

In tema di autovelox, l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui all'art. 142 c. 6 C.d.S. L'equipollenza tra approvazione ed homologazione, di cui tratta diverse fonti normative secondarie, in particolare Circolari del Ministero dei Trasporti, non trova supporto nelle fonti primarie che in quanto tali non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.

n° sentenza	40/25
n° di registro	713/24
Data sentenza	10/06/2025
Data deposito	18/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

L'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui all'art. 142 c. 6 C.d.S. Non possono avere un'influenza sul piano interpretativo le circolari ministeriali che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie. Ed infatti, le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano.

n° sentenza	48/25
n° di registro	302/25
Data sentenza	07/04/2025
Data deposito	12/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

È infondata la tesi per cui tutte le apparecchiature usate per l'accertamento delle violazioni e in particolare quelle per il controllo della velocità devono essere omologate e non semplicemente approvate, come chiarito dall'Avvocatura Generale dello Stato con il parere espresso in data 18 dicembre 2024. Infatti, sia il procedimento di approvazione che quello di omologazione sono finalizzati a verificare che l'apparecchio sia utile allo scopo e conforme alle esigenze di misurazione e accertamento, mirando, pertanto, al medesimo risultato pratico. (Nel caso di specie, il ricorrente aveva sostenuto che il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa meritasse accoglimento perché l'apparecchiatura utilizzata non era omologata ma soltanto approvata e la taratura era prossima alla scadenza).

n° sentenza	48/25
n° di registro	302/25
Data sentenza	07/04/2025
Data deposito	12/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La funzione di avviso dell'utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea (Cass. Civ., 30207/2019), È, dunque, sufficiente per la regolare rilevazione della velocità che le postazioni siano preventivamente segnalate e che siano ben visibili, indipendentemente dalla circostanza che siano fisse o mobili (Cass. Civ., 2857/2025).

n° sentenza	203/25
n° di registro	1145/24
Data sentenza	18/11/2025
Data deposito	19/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema omologazione dell'apparecchio di rilevazione della velocità (c.d. autovelox), non è condivisibile la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di legittimità nell'ordinanza n. 10505/2025 secondo la quale vi sarebbe una "distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, [...]sicché l'omologazione consisterebbe in una procedura necessariamente amministrativa avente natura necessariamente tecnica, mentre l'approvazione costituirebbe un passaggio propedeutico al fine di procedere all'omologazione". Si deve dunque ritenere che la misurazione della velocità in quanto effettuata con apparecchio debitamente approvato e sottoposto a verifica periodica mediante taratura entro l'anno, sia pienamente legittima ed utilizzabile come fonte di prove dell'illecito amministrativo contestato, che si deve dunque ritenere accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (Trib. Rovereto, sentenza resa nel giudizio di appello R.G. 300/2025, che ha confermato G.d.P. Rovereto, n. 48/2025, RG 302/2025).

2.18 Art. 145 C.d.S.

n° sentenza	295/25
n° di registro	2507/25
Data sentenza	20/10/2025
Data deposito	03/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'eventuale eccesso di velocità del veicolo munito della precedenza di diritto non costituisce esimente della responsabilità amministrativa per il conducente sfavorito che abbia impegnato l'intersezione senza adeguata valutazione, potendo tale circostanza rilevare al massimo come concorso di colpa in sede civile o penale, ma non ai fini del riscontro della contravvenzione per violazione delle norme sulla precedenza.

2.19 Art. 148 C.d.S.

n° sentenza	6/25
n° di registro	898/24
Data sentenza	08/01/2025
Data deposito	08/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai sensi dell'art. 148 C.d.S., la manovra di sorpasso è vietata in prossimità o in corrispondenza di curve, dossi, intersezioni, passaggi a livello e altri punti pericolosi, o in presenza di segnali che espressamente la vietano, e infine, se comporta un pericolo per la circolazione stradale (nel caso di specie, è stato confermato il verbale che contestava la violazione dell'art. 148 C.d.S. al conducente di un motorino che aveva superato una colonna di auto in lento movimento - cd. filtraggio, manovra particolarmente pericolosa, che richiede speciale cautela - nei pressi di un incrocio, finendo per scontrarsi con un veicolo proveniente da una strada laterale).

2.20 Art. 158 C.d.S.

n° sentenza	77/25
n° di registro	4300/24
Data sentenza	19/03/2025
Data deposito	19/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, i segnali stradali vanno rispettati se chiaramente visibili (nel caso di specie, il Giudice, sulla scorta della documentazione fotografica prodotta in giudizio, ha reputato visibile un cartello segnaletico di un passo carrabile, benché fissato a soli 36 cm dal suolo).

2.21 Art. 172 C.d.S.

n° sentenza	4/25
n° di registro	1148/24
Data sentenza	18/03/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Egna

I trattoli agricoli non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 172 c.1 C.d.S., che prevede l'uso obbligatorio della cintura di sicurezza durante la guida.

2.22 Art. 173 C.d.S.

n° sentenza	34/25
n° di registro	76/25
Data sentenza	10/04/2025
Data deposito	10/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il divieto, posto dall'art. 173 c. 2 C.d.S., di fare uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia permane nel caso di arresto del veicolo dovuto ad esigenze della circolazione, risiedendo la *ratio* di tale prescrizione nella necessità di impedire comportamenti in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere, con certezza, il completo controllo del veicolo in movimento. (Nel caso di specie è stato confermato il provvedimento sanzionatorio in ragione dell'utilizzo del cellulare mentre il veicolo era fermo al semaforo rosso con motore acceso).

2.23 Art. 182 C.d.S.

n° sentenza	96/25
n° di registro	3597/24
Data sentenza	31/03/2025
Data deposito	31/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il conducente di monopattino elettrico che, percorrendo una strada urbana con limite massimo di velocità di 50 km/h, non utilizzi la pista o la corsia destinata ai velocipedi ove presente, in forza dell'art. 182 c. 9 C.d.S., è soggetto alle sanzioni previste dal successivo comma 10.

2.24 Art. 186 C.d.S.

n° sentenza	147/25
n° di registro	357/22
Data sentenza	21/05/2025
Data deposito	21/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'accertamento del tasso etilico di un conducente è a tutti gli effetti un atto irripetibile di polizia giudiziaria, e come tale è riconducibile al combinato disposto degli artt. 354 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., con la conseguenza che è necessario il previo avviso alla persona della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; in mancanza, l'accertamento è nullo, è inutilizzabile in sede penale, e la nullità si riverbera a catena sulla validità della procedura di cui all'art. 186 c. 4 C.d.S.

n° sentenza	54/25
n° di registro	994/24
Data sentenza	30/09/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Poiché, per essere affidabile, l'alcoltest dovrebbe essere condotto ad una temperatura media compresa tra gli 0 e i 43 gradi, una temperatura esterna inferiore allo 0 può

essere un fattore che induce a ritenere trascurabile un eccesso di appena +0,01 g/l sopra la soglia.

n° sentenza	19/25
n° di registro	36/25
Data sentenza	12/09/2025
Data deposito	12/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 C.d.S., il distacco temporale di cinque minuti che, ai sensi dell'art. 379 Reg. C.d.S., deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica e finalizzato ad evitare l'esecuzione di due prove troppo ravvicinate.

n° sentenza	152/25
n° di registro	75/25
Data sentenza	04/09/2025
Data deposito	04/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

L'etilometro dato in uso ai vari reparti delle Forze dell'Ordine deve essere accompagnato, secondo le indicazioni della legge, da uno specifico libretto metrologico, dal quale deve risultare possibile verificare l'iniziale omologazione dell'apparato, nonché le successive verifiche periodiche (annuali) previste in via generale dall'art. 379 disp. att. C.d.S. e, in particolare, da numerosi decreti attuativi e circolari ministeriali (Trib. Terni, 578/23). Qualora l'etilometro non sia stato sottoposto alla revisione periodica, le misurazioni effettuate non possono considerarsi valide e ciò, conseguenzialmente, rende nullo il test eseguito (Cass. Pen., 38618/2019).

n° sentenza	184/25
n° di registro	739/24
Data sentenza	20/10/2025
Data deposito	20/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale mentre si guida in stato di ebbrezza, prevista dall'art. 186 c. 2bis C.d.S., è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità, occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica (Cass. Pen., 40269/2019). Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto non provato che vi fosse stato in concreto un incidente e ha accolto l'opposizione avverso l'ordinanza di sospensione della patente di guida nella parte in cui aveva applicato l'aggravante di cui all'art. 186 c. 2bis C.d.S.

2.25 Art. 187 C.d.S.

n° sentenza	187/25
n° di registro	864/23
Data sentenza	20/10/2025
Data deposito	23/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Per affermare la configurabilità del reato di cui all'art. 187 C.d.S. è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psicofisica, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psicofisica (così *ex multis* Cass. Civ., 7270/2009). Infatti, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.

2.26 Art. 188 C.d.S.

n° sentenza	61/25
n° di registro	268/25
Data sentenza	04/11/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Ai fini dell'art. 188 C.d.S., il contrassegno invalidi deve essere esposto in originale, ben visibile sul parabrezza; se durante un controllo il cartellino non è visibile, per l'agente è come non esposto.

2.27 Art. 189 Cd.S.

n° sentenza	2/25
n° di registro	561/23
Data sentenza	23/01/2025
Data deposito	23/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

In tema di reati in materia di circolazione stradale, il reato di omissione di soccorso stradale, previsto dall'art 189 C.d.S. richiede che il bisogno dell'investito sia effettivo, sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o di morte, dovendo tali circostanze essere ritenute *ex ante* e mai *ex post*, dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima del proprio allontanamento.

2.28 Art. 192 C.d.S.

n° sentenza	302/25
n° di registro	4610/24
Data sentenza	24/09/2025
Data deposito	24/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'art. 192 c. 2 C.d.S. prevede che i conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, i documenti di circolazione e la patente di guida prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, essi devono avere con sé. Ai fini della disposizione in questione, s'intende per conducente ogni persona che abbia in uso il mezzo, a prescindere dalla circostanza che lo stesse effettivamente guidando (nel caso di specie, il Giudice ha qualificato come conducente, e sanzionato per omessa esibizione dei documenti, un soggetto rinvenuto dagli agenti accertatori nei pressi della vettura mentre caricava della merce a bordo della stessa e che, poiché in possesso delle chiavi, poteva presumersi legittimato ad accedere alla documentazione richiesta dagli agenti).

2.29 Art. 193 C.d.S.

n° sentenza	282/25
n° di registro	3578/24
Data sentenza	10/09/2025
Data deposito	10/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Dal momento che la responsabilità per i debiti ereditari (compresi quelli tributari) grava non sul semplice chiamato all'eredità, bensì su chi accetta la delazione, il chiamato che rinuncia all'eredità non risponde del debito tributario del defunto, anche quando la rinuncia intervenga la notifica di un avviso di liquidazione, in seguito divenuto definitivo per mancata impugnazione; l'efficacia della rinuncia, infatti, retroagisce al momento in cui avviene la chiamata *ex art. 521 c.c.* (caso in cui al ricorrente, unico chiamato all'eredità, era stato contestato l'illecito di cui all'art. 193 C.d.S., poiché l'autovettura del fratello deceduto era stata rinvenuta su suolo pubblico priva di copertura assicurativa).

n° sentenza	12/25
n° di registro	133/24
Data sentenza	03/03/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Non risponde dell'illecito di cui all'art. 193 c. 2 C.d.S., in ragione della sussistenza della buona fede ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981, il proprietario del veicolo che, senza copertura assicurativa, sia stato parcheggiato dal personale dell'officina che lo aveva in custodia per le riparazioni nel piazzale antistante la stessa, senza previa comunicazione e consenso del proprietario, qualora risulti sia verosimile che quest'ultimo non fosse consapevole che il mezzo fosse parcheggiato su uno spazio aperto al pubblico passaggio e non invece su proprietà privata.

n° sentenza	164/25
n° di registro	1669/25
Data sentenza	09/06/2025
Data deposito	09/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In caso di confisca del veicolo perché privo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, la *ratio* dell'art 193 c. 4 terzo periodo D.Lgs. 285/1992 - che dispone la restituzione del veicolo quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 C.d.S., corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo - risiede, da un lato, nel fatto che il veicolo costituisce il bene sul quale l'amministrazione può rivalersi per le spese di prelievo, trasporto e custodia, e può cessare solo a soddisfazione avvenuta di garanzia e adempimento; dall'altro, in ragioni di tutela degli interessi primari posti a fondamento dell'obbligatorietà dell'assicurazione, allo scopo di acconsentire alla ripresa della circolazione del mezzo nel solo caso in cui il trasgressore abbia cura di garantire la protezione assicurativa a vantaggio dei terzi eventualmente danneggiati per un tempo congruo e ragionevole, individuato dal legislatore in sei mesi.

2.30 Art. 196 C.d.S.

n° sentenza	166/25
n° di registro	6049/23
Data sentenza	29/01/2025
Data deposito	16/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La previsione dell'art. 196 c. 1 C.d.S. per cui delle infrazioni al Codice della Strada commesse dal locatario di un veicolo oggetto di noleggio senza conducente *ex art.* 84 C.d.S. non risponde il proprietario del veicolo noleggiante, si applica retroattivamente alle infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina (10 settembre 2021), poiché quest'ultima è da considerarsi come *lex mitior* rispetto a una disposizione che commina una sanzione amministrativa con natura e finalità punitiva, come affermato da Corte Cost. 193/2016.

n° sentenza	10/25
n° di registro	96/24
Data sentenza	16/01/2025
Data deposito	16/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Ai sensi dell'art. 196 C.d.S. il proprietario del veicolo è solidalmente obbligato al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo

autore della violazione, salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto (Nel caso di specie il ricorso è stato accolto in quanto il ricorrente aveva depositato atto di querela per furto).

n° sentenza	358/25
n° di registro	449/25
Data sentenza	05/12/2025
Data deposito	05/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Riguardo all'individuazione dell'obbligato in solido con l'autore della violazione in ipotesi di mezzo concesso in locazione, l'art. 196 c. 1 secondo periodo C.d.S., nel prevedere che delle violazioni commesse dal conducente risponda solidalmente il locatario, non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore-proprietario, atteso che il silenzio della norma sul semplice locatore si spiega in ragione della non agevole identificabilità del soggetto solidalmente responsabile, sicché l'eventuale comunicazione, da parte del proprietario-locatore, delle generalità del locatario non è idonea ad escluderne la corresponsabilità, risultando tale obbligo di comunicazione privo di base normativa e dovendosi individuare la *ratio* dell'art. 196 C.d.S. nell'assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente ed agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione.

2.31 Art. 200 C.d.S. - Art. 201 C.d.S.

n° sentenza	72/25
n° di registro	2372/24
Data sentenza	12/03/2025
Data deposito	12/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Le violazioni al Codice della Strada devono essere contestate immediatamente al trasgressore, salvo che ciò sia oggettivamente impossibile e di ciò sia data specifica motivazione nel verbale poi notificato ai sensi dell'art. 201 C.d.S. (nel caso di specie, il resistente aveva giustificato la contestazione differita sulla base del fatto che il trasgressore, coinvolto in un incidente, versasse in stato di *shock*, circostanza d'altro canto smentita dall'istruttoria).

n° sentenza	180/25
n° di registro	3048/24
Data sentenza	02/07/2025
Data deposito	02/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La contestazione immediata imposta dall'art. 201 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile; pertanto tali motivi devono essere espressamente indicati nel verbale. D'altro canto, le ipotesi elencate dall'art. 384 del Regolamento d'esecuzione del C.d.S. in cui è possibile non procedere alla contestazione immediata non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica.

n° sentenza	44/25
n° di registro	202/25
Data sentenza	09/07/2025
Data deposito	09/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

In materia di responsabilità amministrativa trovano applicazione i principi vigenti in materia penale, primo fra tutti il divieto dell'analogia *in malam partem* contenuto nell'art. 14 delle preleggi. Pertanto, la notificazione della violazione nei confronti di un soggetto residente all'estero deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento, come previsto dall'ultimo periodo dell'art. 201 c. 1 C.d.S., senza possibilità di individuare analogicamente come *dies a quo* la diversa "data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione", previsto nell'ipotesi in cui il trasgressore od il soggetto obbligato risiedano in Italia.

n° sentenza	5/25
n° di registro	356/24
Data sentenza	21/01/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

L'art. 201 C.d.S. impone, ove possibile, la contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore. Il comma *1ter* aggiunge che “nei casi diversi da quelli di cui al comma *1bis* nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”. La motivazione è valida, se logicamente plausibile e non meramente apparente, quando è sostenuta da un'argomentazione coerente e logica, collegata alle concrete modalità del fatto come riportate nel verbale di accertamento (Cass. Civ., 14040/2008; nel caso di specie l'indicazione contenuta nel verbale di contestazione circa l'esigenza di previa ricostruzione della dinamica del sinistro è stata ritenuta motivazione adeguata e non apparente).

n° sentenza	5/25
n° di registro	279/23
Data sentenza	29/01/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

L'art. 201 C.d.S. richiama l'art. 14 L. 689/1981 che in materia di notifica delle sanzioni amministrative prevede che, ove non si possa procedere alla contestazione immediata dell'addebito, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”, stabilendo quindi in mancanza l'estinzione della relativa obbligazione di pagare la somma dovuta. Pertanto, va accolto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ove il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada sia stato notificato ben 395 giorni dopo la presunta infrazione per ritardo addebitabile all'Amministrazione (Cass. Civ., 7066/2018).

n° sentenza	37/25
n° di registro	674/24
Data sentenza	10/06/2025
Data deposito	20/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Ai sensi dell'art. 201 C.d.S., per i residenti all'estero la notifica del verbale di violazione deve essere effettuata inderogabilmente entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

n° sentenza	41/25
n° di registro	711/24
Data sentenza	10/06/2025
Data deposito	24/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Alla notificazione a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea di un atto amministrativo, nella specie un verbale di accertamento di infrazione del C.d.S., non è applicabile il Regolamento n° 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, giacché l'art. 1 di esso espressamente ne esclude l'operatività per la materia amministrativa. Avendosi riguardo ad un cittadino tedesco, non può procedersi alla notificazione del verbale di sanzione amministrativa nemmeno ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la L. 21 marzo 1983, n. 149), ovvero direttamente a mezzo posta, per la riserva apposta dalla Germania. Ne consegue che nel caso di specie la notificazione dell'atto amministrativo doveva eseguirsi mediante assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo del 24/11/77, sicché è da intendersi nulla quella effettuata a mezzo posta.

n° sentenza	12/25
n° di registro	4167/24
Data sentenza	20/01/2025
Data deposito	20/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Benché emessa in tema di notifica di atti processuali, dalla sentenza 447/2002 della Corte Costituzionale deve trarsi il principio generale secondo cui quando vi sia un espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile, come nell'art. 201 c. 3 C.d.S., un effetto di decadenza non possa discendere dal compimento di un'attività non riferibile direttamente alla parte ma ai terzi (nella specie ufficio postale), tenuto conto che gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione per le conseguenze che determinano a carico non già dei soggetti ai quali sono indirizzati, ma del titolare del diritto che deve essere esercitato entro un dato termine, nel senso che il tempo della consegna dell'atto non incide sul rispetto del termine di cui all'art. 201 C.d.S. cit., una volta escluso che per l'amministrazione la notifica si perfeziona con la spedizione.

2.32 Art. 202 C.d.S.

n° sentenza	11/25
n° di registro	25/24
Data sentenza	16/01/2025
Data deposito	16/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Nei casi di contestazione di violazioni del Codice della Strada in cui è escluso il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria (art. 202 c. 3*bis* C.d.S.) non è autonomamente impugnabile il verbale di accertamento, dovendosi attendere l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto.

n° sentenza	57/25
n° di registro	701/24
Data sentenza	19/06/2025
Data deposito	19/06/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Il pagamento in misura ridotta rende inammissibile l'opposizione avverso il verbale di contestazione.

n° sentenza	27/25
n° di registro	167/25
Data sentenza	20/11/2025
Data deposito	24/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

In tema di violazioni al Codice della Strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 C.d.S., non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al Prefetto o l'opposizione al Giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta un'implicita rinuncia a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico (Cass. Civ., 28053/2011; Cass. Civ., 20544/2008). Nel caso di specie, l'assenza della prova certa in ordine al fatto presupposto della sanzione anche accessoria

irrogata, giustifica l'annullamento del provvedimento di fermo amministrativo quale sanzione accessoria della violazione contestata.

n° sentenza	39/25
n° di registro	313/25
Data sentenza	12/12/2025
Data deposito	12/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il c.d. “pagamento in misura ridotta” di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini della deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204*bis* C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. Il pagamento in misura ridotta non influenza invece l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al Prefetto o l'opposizione al Giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinuncia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie.

n° sentenza	3/25
n° di registro	5/23
Data sentenza	11/02/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Vipiteno

In tema di violazioni al Codice della Strada, è inammissibile l'opposizione al verbale di contestazione quando l'opponente si sia avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta.

2.33 Art. 204 C.d.S. - Art. 204^{bis} C.d.S.

n° sentenza	155/25
n° di registro	3467/24
Data sentenza	28/05/2025
Data deposito	28/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Dall'art. 204^{bis} C.d.S., che prevede espressamente che il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 C.d.S., possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, si ricava che il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202 C.d.S. comporta un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata. Resta tuttavia impregiudicata l'impugnazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo, poiché l'obbligato in solido a ciò legittimato ha interesse ad una pronuncia in merito a tale sanzione, in quanto proprietario del veicolo ad essa sottoposto.

n° sentenza	125/25
n° di registro	581/23
Data sentenza	25/07/2025
Data deposito	26/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

“L'ordinanza di confisca del veicolo senza la necessaria copertura assicurativa va emessa ai sensi dell'art. 204 C.d.S. entro il termine perentorio di 120 giorni (ora 90 ai sensi del vigente art. 204 C.d.S.) decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale l'ufficio deve trasmettere il verbale di contestazione” (G.d.P. Benevento, 1051/2024).

2.34 Art. 213 C.d.S.

n° sentenza	325/25
n° di registro	4621/23
Data sentenza	22/10/2025
Data deposito	22/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il sequestro cautelare del veicolo previsto dall'art. 213 c. 1 C.d.S. è escluso, ai sensi del c. 9 del medesimo articolo, quando sia provata in modo certo l'estraneità del proprietario alla circolazione del veicolo (nel caso di specie, il Giudice non ha ritenuto raggiunta tale prova tramite la produzione di una querela per furto del veicolo sporta dal ricorrente proprietario in epoca successiva all'accertamento dell'infrazione, non suffragata dall'accertamento giudiziale definitivo del reato denunciato, ed anzi contraddetta dalle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente nel ricorso, secondo le quali il veicolo sarebbe stato inizialmente affidato al proprietario al conducente, supposto ladro).

n° sentenza	125/25
n° di registro	581/23
Data sentenza	25/07/2025
Data deposito	26/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

“In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del Codice della Strada, il sequestro e la confisca del veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma dall'art. 213 C.d.S. che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione. Ne consegue che nei limiti del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/1981, richiamato dall'art. 209 C.d.S., l'irragionevolezza del tempo trascorso tra il sequestro e la confisca non assume alcun rilievo, in caso di mancata proposizione del ricorso (Cass. civ., 21881/2009 - Cass. Civ., 1191/2009). ...” (G.d.P. Benevento, 1051/2024). Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che la confisca non potesse considerarsi automatica, né legittimamente disposta ai sensi dell'art. 213 C.d.S., difettando i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma. È stato, inoltre, considerato di fondamentale importanza il lungo lasso di tempo intercorso tra l'accertamento della violazione ed il provvedimento impugnato. Il periodo intercorso tra l'accertamento della violazione e il provvedimento di confisca non solo lede il principio di proporzionalità, ma configura una violazione del principio di efficienza amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., anche in relazione all'art. 1 L. 241/1990.

2.35 Art. 214 C.d.S.

n° sentenza	6/25
n° di registro	351/24
Data sentenza	28/01/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

In caso di fermo amministrativo/fiscale, il veicolo non può più essere utilizzato fino alla revoca del fermo. Qualsiasi utilizzo comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge, anche se il proprietario non ha informato il conducente dell'esistenza del fermo.

2.36 Art. 221 C.d.S.

n° sentenza	323/25
n° di registro	1686/25
Data sentenza	15/10/2025
Data deposito	15/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Secondo le disposizioni dell'art. 221 C.d.S. quando l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa non costituente reato, il Giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa; quando una competenza per l'irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al Giudice Penale ai sensi dell'art. 24 L. 689/1981, per la connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall'origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata a tal fine.

2.37 Art. 223 C.d.S.

n° sentenza	16/25
n° di registro	482/22
Data sentenza	26/03/2025
Data deposito	26/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

La sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 223 C.d.S. ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo nei cui confronti sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti, mentre diversa natura ha la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, in seguito all'accertamento del reato.

n° sentenza	7/25
n° di registro	101/24
Data sentenza	10/02/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida *ex art.* 223 C.d.S. deve essere considerato un atto dovuto.

n° sentenza	36/25
n° di registro	805/24
Data sentenza	16/06/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Il provvedimento amministrativo di sospensione della patente di guida, quale atto dovuto, ha natura cautelare ed anticipatoria rispetto al procedimento penale per la violazione dell'art. 186 C.d.S. L'avvenuta definizione del procedimento penale rende dunque superato e privo di ragion d'essere il precedente provvedimento cautelare.

n° sentenza	58/25
n° di registro	113/24
Data sentenza	07/10/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

Il provvedimento amministrativo di sospensione della patente di guida *ex art.* 223 C.d.S. ha natura cautelare ed anticipatoria rispetto al procedimento penale, pertanto l'avvenuta definizione di quest'ultimo rende superato e ormai privo di ragion d'esse-

re il provvedimento cautelare, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

n° sentenza	75/25
n° di registro	358/23
Data sentenza	15/04/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8882/2023, ha affermato che: “Poiché nella ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione principale, la sanzione accessoria può essere opposta soltanto per vizi propri...” l'accertamento dei fatti storici viene ad essere quindi irrilevante, con conseguente inutilità della produzione della sentenza penale (caso di impugnazione dell'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida *ex art. 223 C.d.S.*).

n° sentenza	86/25
n° di registro	108/23
Data sentenza	02/07/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 186 e 223 C.d.S., è un provvedimento amministrativo con funzione cautelare, preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria da parte del Giudice penale, nonché teso a tutelare con immediatezza l'incolumità di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione. (Nel caso di specie, alla luce del certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale sono venuti meno i presupposti cautelari del provvedimento di sospensione della patente impugnato, che va quindi confermato limitatamente al periodo sofferto dal ricorrente).

n° sentenza	18/25
n° di registro	614/24
Data sentenza	16/10/2025
Data deposito	18/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima che sia accertata la eventuale responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei cui confronti esistano comunque fondati elementi di responsabilità, possa reiterare ulteriormente una condotta che arrechi ulteriore pericolo alla incolumità altrui. Ne consegue che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di sospensione deve avere riguardo alla sussistenza, nel momento in cui il potere è stato esercitato, dei presupposti previsti dalla norma e non può trarre argomento dagli esiti "a posteriori" dell'opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo né, alla stregua di questi ultimi, valutare retrospettivamente le finalità cautelari perseguite dall'autorità.

n° sentenza	30/25
n° di registro	249/25
Data sentenza	09/12/2025
Data deposito	10/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

In tema di sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ai sensi dell'art. 223 c. 1 C.d.S., sebbene l'imposizione della visita medica non sia prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio che prevede l'adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida (Cass. Civ., 3245/2024), deve ritenersi che, nel caso di specie, non siano emersi elementi tali da giustificare il permanere del provvedimento cautelare impugnato. Devono, dunque, ritenersi venute meno le ragioni cautelari poste a fondamento del legittimo provvedimento poi opposto dal ricorrente, stante il fatto che lo stesso provvedimento aveva previsto il permanere della sospensione cautelare, comunque fino all'esito della visita medica disposta ai sensi dell'art. 128 C.d.S.

n° sentenza	50/25
n° di registro	27/24
Data sentenza	13/07/2025
Data deposito	15/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 223 C.d.S. ha carattere cautelare, avendo lo scopo di impedire che l'autore della violazione dell'art.

186 C.d.S., possa, in costanza della definizione del procedimento penale, reiterare la condotta illecita.

n° sentenza	9/25
n° di registro	667/24
Data sentenza	14/03/2025
Data deposito	14/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente, previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 186 c. 2 e 223 c. 1 C.d.S., non è una sanzione ma una misura provvisoria a contenuto cautelare volta ad impedire nel frattempo al conducente di costituire fonte di ulteriori pericoli per la circolazione. Si tratta di un atto dovuto, la cui discrezionalità è limitata alla durata della misura e da cui esula ogni valutazione sull'elemento soggettivo, essendo consentito all'autorità amministrativa solo accertare, in base ai principi generali, che la violazione contestata rientri fra i reati contemplati dall'art. 223 C.d.S. sulla base dei soli atti trasmessi dalle forze dell'ordine.

n° sentenza	323/25
n° di registro	1027/25
Data sentenza	10/11/2025
Data deposito	12/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 223 C.d.S., avendo natura cautelare, trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato che il conducente, nei cui confronti sussistono fondati elementi di responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta pericolosa. I termini previsti dall'art. 223 c. 1 e 2 C.d.S. non sono perentori ma endoprocedimentali, sicché il provvedimento non può essere annullato per il solo mancato rispetto formale di tali termini. Gli adempimenti propedeutici e l'emissione del provvedimento devono tuttavia intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al Giudice di merito in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento (nella specie, dall'esame della tempistica degli eventi è emerso che il rapporto della Polizia Locale sia stato redatto 45 giorni dopo l'incidente, senza fornire alcuna giustificazione di tale ritardo, e trasmesso 59 giorni dopo l'incidente al Commissariato del Governo il quale ha adottato l'ordinanza a distanza di oltre tre mesi dal fatto, lasso temporale parso incompatibile con la natura cautelare e preventiva della sospensione *ex art. 223 C.d.S.*; sotto altro profilo, l'am-

ministrazione non ha fornito spiegazione alcuna in ordine alle ragioni del ritardo nell'emissione e notificazione dell'ordinanza ingiunzione, né dall'esame degli atti sono emerse circostanze di particolare complessità dell'indagine o difficoltà oggettive che abbiano potuto giustificare un tale dilatazione temporale. Al contrario, la dinamica dell'incidente risulta sufficientemente chiara già dalle prime dichiarazioni testimoniali raccolte nei giorni immediatamente successivi al fatto).

n° sentenza	366/25
n° di registro	2217/25
Data sentenza	12/12/2025
Data deposito	22/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Se lo scopo della sospensione della patente è quello di impedire provvisoriamente di guidare a un soggetto la cui condotta di guida risulti pericolosa per la pubblica incolumità, come desumibile da un grave incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sarebbe illogico adottare tale sospensione a distanza di molti mesi dall'incidente medesimo, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato. Pertanto, il provvedimento di sospensione della patente deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al Giudice di merito, in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento stesso.

2.38 Art. 224 C.d.S.

n° sentenza	20/25
n° di registro	414/24
Data sentenza	06/02/2025
Data deposito	06/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La pronuncia d'incostituzionalità relativa all'art. 224^{ter} c. 6 C.d.S. (Corte Cost. 75/2020) nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporre la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova, si estende anche al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente (Cass. Pen., 3019/2024). Nel caso di specie è stata annullata

la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente disposta nonostante l'intervenuta pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

3. Altri illeciti amministrativi

3.1 Illeciti contenuti in leggi speciali

3.1.1 Illeciti in materia di obbligo vaccinale

n° sentenza	28/25
n° di registro	30/24
Data sentenza	25/03/2025
Data deposito	25/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Vi è copiosa normativa che, con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie, impone ai soggetti pubblici competenti l'adozione doverosa di una sequenza di azioni. Pertanto, gli uffici sanitari competenti non possono limitarsi a produrre una relazione interna, ma devono procedere, come nel caso di specie, in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, a sollecitarne l'adempimento e/o a convocare i genitori dei minori, per un colloquio, al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e indi a sollecitarne l'effettuazione, laddove si constati, in base alla documentazione tecnica probante, che non sia subentrata una sufficiente immunizzazione naturale (art. 1 c. 4 D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2017 n. 119).

n° sentenza	59/25
n° di registro	948/23
Data sentenza	09/05/2025
Data deposito	10/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La semplice negazione, per convinzione, dell'esistenza dell'obbligo o il timore generico di un pregiudizio per il minore non possono essere ritenute esimenti dalla costrizione di eseguire le vaccinazioni; "solo la prospettazione di specifiche ragioni che

nel singolo caso rendono la vaccinazione pericolosa e la dimostrazione di controindicazioni, desunte dalla valutazione dello stato di salute del soggetto da vaccinare [...] possono giustificare il mancato adempimento alle norme in materia di obbligo vaccinale” (Cass. Civ., 11226/2003; Cass. Civ., 14384/2005).

n° sentenza	8/25
n° di registro	1872/24
Data sentenza	13/01/2025
Data deposito	13/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L’obbligatorietà del vaccino persegue il «legittimo» obiettivo di tutelare sia la salute individuale, sia l’interesse alla salute della collettività, e le vaccinazioni tutelano sia coloro che le ricevono, sia quelli che non possono essere vaccinati per ragioni mediche e che pertanto si affidano all’immunità ‘di gregge’ per essere protetti dalle malattie infettive gravi. La mancanza del modulo per il consenso informato sulle previste vaccinazioni rileva unicamente rispetto ai “vaccini raccomandati” e non a quelli “obbligatori” per i quali è previsto solo il modulo informativo, sicché non incorre in alcuna violazione in tal senso l’Amministrazione che abbia attivato il procedimento fornendo quanto poteva oggettivamente offrire anche in termini scientifici, sia in forma indiretta (mediante invio ai ricorrenti di nota con i *link* sui quali potevano trovare informazioni aggiornate e specialistiche in materia) sia in forma diretta (mediante colloquio).

n° sentenza	8/25
n° di registro	1872/24
Data sentenza	13/01/2025
Data deposito	13/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di sanzione amministrativa per violazione dell’obbligo vaccinale, non può essere invocata la buona fede quale elemento che denoti l’assenza dell’elemento soggettivo nella violazione, quando sia accertato che indubbiamente i ricorrenti erano consapevoli dell’obbligo loro imposto al quale non hanno dato seguito, non fornendo evidenza scientifica in ordine alla malattia sofferta dal minore.

n° sentenza	256/25
n° di registro	1857/25
Data sentenza	22/09/2025
Data deposito	22/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'obbligo vaccinale del minore costituisce obbligazione solidale che grava su entrambi i genitori, trovando applicazione i criteri previsti dall'art. 1292 c.c., con la conseguenza che il creditore può indifferentemente richiedere il pagamento a ciascuno dei coobbligati (nella specie, il Giudice ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, con il quale si lamentava il fatto che l'avviso di pagamento inviato in allegato all'ordinanza ingiunzione indicasse unicamente il nominativo di un solo genitore).

n° sentenza	286/25
n° di registro	791/25
Data sentenza	23/10/2025
Data deposito	23/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di inadempimento dell'obbligo vaccinale, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 5/18, ha affermato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione, dato che le disposizioni in tema di vaccini hanno il fine di assicurare la tutela della salute pubblica ed il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, tanto che le vaccinazioni sono definite obbligatorie oltre che gratuite. Pertanto, l'esigenza di acquisire il consenso informato alla somministrazione dei vaccini va coordinato ed adeguato alle finalità di ordine pubblico che tale attività sanitaria intende perseguire.

3.1.2 Illeciti in materia di autotrasporto

n° sentenza	33/25
n° di registro	1338/24
Data sentenza	29/01/2025
Data deposito	29/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il possesso dell'autorizzazione per trasporti internazionali di cui all'art. 44 L. 298/1974 e del Regolamento CE n. 1072/2009 non è richiesto se il tragitto percorso è situato interamente nel territorio della Repubblica.

n° sentenza	393/25
n° di registro	4280/24
Data sentenza	17/12/2025
Data deposito	17/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Risponde dell'illecito amministrativo *ex art. 46 c. 1 L. 298/1974* (trasporto in difetto di apposita licenza), il vettore che in un trasporto internazionale di merci per conto terzi impiega un conducente sprovvisto di valido attestato del conducente. Il vettore non può a sua discolpa invocare l'esimente della buona fede *ex art. 3 L. 689/1981* allegando le seguenti circostanze: a) che il conducente viaggiava con un documento di identità contraffatto (commettendo il delitto previsto dall'art. 497bis c.p.); b) che la contraffazione non era mai stata rilevata dalle autorità nel corso di precedenti controlli; c) che il conducente fosse impiegato da tempo dallo stesso vettore mediante una società di lavoro interinale. Infatti, il grado di diligenza cui il vettore è tenuto esige che egli si curi di verificare con scrupolo i dati anagrafici dei propri autisti sottoponendo le carte d'identità ad un severo controllo.

n° sentenza	179/25
n° di registro	1041/23
Data sentenza	13/10/2025
Data deposito	14/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In materia di trasporto internazionale di merci per conto terzi, il Reg. (CE) n. 1072/2009, art. 4 par. 3-6 e il modello di licenza (All. II) prevedono che l'originale sia custodito presso l'impresa e che a bordo del veicolo si trovi "una copia certificata conforme" della licenza relativa a quel veicolo; in tema di sanzioni amministrative, l'impresa di trasporto che, stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea, effettua in Italia operazioni di trasporto merci per conto di terzi, senza portare, a bordo del veicolo utilizzato, l'originale o la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria di cui è titolare, incorre nella sanzione contemplata dall'art. 46 c. 1 L. 298/1974, stante la natura di "condizione" di esercizio del predetto documento (Cass. Civ., 24168/2022). Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto preferibile l'orientamento secondo cui è obbligatorio il possesso della licenza in forma certificata

(in originale o copia conforme) da esibire all'atto del controllo durante la circolazione del veicolo, non bastando una mera fotocopia, poiché si verte in ipotesi di illecito meramente formale di tipo omissivo, consistente nell'inosservanza di uno specifico obbligo di legge (Cass. Civ., 24168/2022).

n° sentenza	21/25
n° di registro	214/24
Data sentenza	18/11/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Per non incorrere nelle sanzioni amministrative contemplate dall'art. 46 c.1 e 2 L. 298/1974 la licenza comunitaria per trasporto internazionale di merci deve essere obbligatoriamente posseduta a bordo dal trasportatore in forma certificata (in originale o copia conforme) ed esibita a richiesta degli accertatori, non bastando una mera fotocopia, né potendosi produrre successivamente.

3.1.3 Illeciti in materia di stupefacenti

n° sentenza	319/25
n° di registro	5675/24
Data sentenza	15/10/2025
Data deposito	15/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

I termini previsti dall'art. 75 c. 4 D.P.R. 309/1990 per la pronuncia dei provvedimenti restrittivi previsti dalla citata disposizione non sono perentori; tuttavia, la legittimità di tali provvedimenti esige che la loro emissione avvenga entro un arco temporale ragionevolmente ristretto, in accordo con la funzione sostanzialmente cautelare rivestita dai provvedimenti in discorso (nel caso di specie, il Prefetto aveva disposto, tra le altre cose, la sospensione della patente di guida del ricorrente soltanto trascorsi ben tre anni dall'accertamento del possesso di sostanze stupefacenti).

3.1.4 Illeciti in materia di commercio - Provincia di Bolzano

n° sentenza	52/25
n° di registro	221/25
Data sentenza	16/12/2025
Data deposito	16/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

L'art. 62 c. 1 L.P. 12/2019 emanata dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige prevede che "Chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio (...), è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 nonché al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla loro conseguente confisca ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 e successive modifiche". Seppur connessi, il titolo abilitativo e la concessione sono due provvedimenti distinti: mentre con riguardo al primo, in caso di scadenza del contratto d'affitto, si procede alla reintestazione del titolo abilitativo al titolare originario, reintestazione che va comunicata al Comune entro 30 gg., con riguardo alla concessione di posteggio, essendo la stessa personale e non soggetta a cessione, va effettuata una richiesta *ex novo* (Caso di sanzione irrogata nei confronti di attività di commercio su aree pubbliche, svolto in forma itinerante).

3.1.5 Illeciti in materia di ricerca, coltivazione e lavorazione dei materiali di Cava - Provincia di Trento

n° sentenza	60/25
n° di registro	3625/23
Data sentenza	01/03/2025
Data deposito	03/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'elemento soggettivo della violazione di cui all'art. 3 L. 689/1981 è configurabile quando la condotta-omissione dell'opponente sia qualificabile come comportamento cosciente e volontario, quantomeno sotto l'aspetto della colpa, che abbia causato un difetto della escavazione sopra quota 730 s.l.m., in violazione del piano unico predisposto in ambito provinciale. La responsabilità per l'illecito di cui all'art. 29 c. 1 lett. g) L.P. 7/2006 viene meno solo nel caso in cui la violazione è commessa per errore incolpevole, che non può ritenersi integrato dalla mancanza della concessione di scavo da parte di organi comunali. Il grave pregiudizio causato dal difetto della

escavazione sopra quota è desumibile dall'elemento, oggettivo e fattuale, costituito dal dato numerico delle volumetrie in difetto non scavate sopra quota.

4. Verbale di contestazione/Ordinanza-ingiunzione - termini, vizi e notifiche

n° sentenza	59/25
n° di registro	3602/24
Data sentenza	26/02/2025
Data deposito	26/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il termine di trenta giorni per l'impugnazione del verbale d'accertamento stabilito dall'art. 7 D.Lgs. 150/2011 decorre dalla data di contestazione della violazione, e comunque dal momento in cui il destinatario si trovi nelle condizioni di conoscere effettivamente l'addebito, il che può non coincidere con quello del perfezionamento della notificazione del verbale, specialmente quando essa si compia con il deposito dell'atto a mezzo di servizio postale.

n° sentenza	86/25
n° di registro	3711/24
Data sentenza	26/03/2025
Data deposito	26/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada non si applica l'art. 60 D.P.R. 600/1973, con la conseguenza che in caso di consegna di copia dell'atto a persona diversa dal destinatario, a mente dell'art. 139 c. 2 c.p.c., il perfezionamento della notifica non esige l'invio per raccomandata dell'avviso di recapito.

n° sentenza	154/25
n° di registro	3805/24
Data sentenza	28/05/2025
Data deposito	28/05/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La notificazione dei verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada per il notificante si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficio postale per la spedizione. Le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, debbono coordinarsi con l'interesse del notificante.

n° sentenza	159/24
n° di registro	4259/24
Data sentenza	04/06/2025
Data deposito	04/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La notifica via PEC dei verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada è obbligatoria quando l'autore della violazione, il proprietario o altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S. abbiano fornito un indirizzo PEC valido all'organo di polizia in occasione dell'accertamento dell'illecito, ovvero abbiano un domicilio digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale. Gli organi di polizia, nel caso in cui manchi la comunicazione dell'interessato, dovranno ricercare il domicilio digitale negli elenchi INI-PEC, IPA, all'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e al registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia. La notifica nei modi ordinari, ove sia perfezionata in conformità delle norme in materia, deve considerarsi comunque idonea a produrre gli effetti di legge.

n° sentenza	281/25
n° di registro	3450/24
Data sentenza	10/09/2025
Data deposito	10/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di verbali d'accertamento delle violazioni del Codice della Strada, l'ente impositore deve provvedere alla notificazione del verbale all'indirizzo risultante dai registri anagrafici del destinatario al momento dell'accertamento, secondo quanto stabilito dall'art. 201 C.d.S. La notificazione si perfeziona in virtù della compiuta giacenza presso il domicilio del destinatario. Spetta a costui fornire prova di una impossibilità incolpevole a ricevere il plico, qualora intenda impugnare la cartella di pagamento emessa sulla base del verbale di cui sia stata omessa la notificazione.

n° sentenza	337/25
n° di registro	1924/25
Data sentenza	05/11/2025
Data deposito	05/11/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La notificazione dei verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada per il notificante si perfeziona al momento della consegna del plico per la spedizione. Le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, debbono coordinarsi con l'interesse del notificante.

n° sentenza	19/25
n° di registro	21/25
Data sentenza	02/04/2025
Data deposito	02/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

La nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del C.d.S., può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la validità della notificazione è *ex lege* finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale d'accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale d'accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio.

n° sentenza	49/2025
n° di registro	750/24
Data sentenza	17/09/2025
Data deposito	17/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

La notificazione dei verbali d'accertamento è fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione; essa quindi si configura come requisito di validità del titolo esecutivo che, pur esistente e dotato di efficacia esecutiva, se non notificato resta tuttavia contestabile, malgrado l'iscrizione al ruolo esattoriale che ne è seguita, perché colui che avrebbe dovuto contestarlo non è stato messo in condizioni di conoscere l'accertamento.

n° sentenza	63/25
n° di registro	180/25
Data sentenza	03/12/2025
Data deposito	03/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Ai sensi dell'art. 201 c. 3 C.d.S., la notificazione del verbale di contestazione per violazione al Codice della Strada è validamente eseguita quando sia fatta presso la residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione, dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal PRA o dalla patente di guida del conducente.

n° sentenza	21/25
n° di registro	998/24
Data sentenza	08/04/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

In materia di vizio di omessa notifica della cartella di pagamento, il vizio formale non può essere ridotto alla mera dimensione di vizio proprio dell'atto, ma costituisce un vizio procedurale che, incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria.

n° sentenza	27/25
n° di registro	597/24
Data sentenza	12/05/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

L'omessa indicazione nel verbale di contestazione dell'articolo del Codice della Strada violato non costituisce vizio sostanziale, purché nel verbale sia indicata con precisione la condotta materiale che integra la violazione e il fatto sia compiutamente descritto.

n° sentenza	17/25
n° di registro	235/24
Data sentenza	04/03/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

In assenza di termini specifici previsti dalla L.689/81, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza - ingiunzione sia quello di cinque anni previsto dall'art. 28 della stessa L.689/1981, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa (Cass. Civ., 9591/2006). Nel caso di specie, il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione va rigettato, in quanto risulta *per tabulas* che l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa oltre tre anni e quattro mesi dai fatti.

n° sentenza	7/25
n° di registro	1016/24
Data sentenza	24/03/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

La società esercente attività di autonoleggio che, a fronte della notifica di un verbale di contestazione, si limiti a comunicare i nominativi dei locatari e non proponga ricorso, non impedisce che i verbali di accertamento divengano definitivi nei propri confronti; la successiva opposizione a cartella esattoriale, con cui si deducano fatti inerenti al merito della contestazione, sarà pertanto inammissibile.

n° sentenza	19/25
n° di registro	103/25
Data sentenza	06/05/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

L'errata indicazione della residenza nel verbale di contestazione costituisce un errore materiale che non inficia la contestazione della violazione.

n° sentenza	34/25
n° di registro	20/25
Data sentenza	18/06/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

In analogia con la decisione della Corte Costituzionale secondo cui per il notificante la notificazione si perfeziona nel momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, qualora invece la notifica avvenga direttamente alle poste, si deve prendere in considerazione l'accettazione dell'atto da parte dell'ufficio postale.

n° sentenza	87/25
n° di registro	795/24
Data sentenza	18/09/2025
Data deposito	18/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la sottoscrizione autografa dell'agente accertatore è necessaria solo nel caso di contestazione immediata dell'infrazione, mentre nel caso di verbali di accertamento redatti con sistemi meccanizzati non è richiesta.

n° sentenza	96/25
n° di registro	558/24
Data sentenza	16/10/2025
Data deposito	16/10/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

La notificazione dei verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada per il notificante si perfeziona al momento della consegna del plico all'ufficio postale per la spedizione. Le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, debbono coordinarsi con l'interesse del notificante.

n° sentenza	28/25
n° di registro	30/24
Data sentenza	25/03/2025
Data deposito	25/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario l'abbia conosciuto. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando l'agente postale abbia consegnato lo stesso a soggetto del tutto estraneo al destinatario (Cass. Civ., 9303/2012). Le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'articolo 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (Cass. Civ., 26336/2020).

n° sentenza	132/25
n° di registro	647/23
Data sentenza	30/07/2025
Data deposito	01/08/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La mancanza di traduzione in una lingua comprensibile al destinatario costituisce vizio idoneo a determinare la nullità della notifica, ove risulti compromesso l'effettivo esercizio del diritto di difesa (Cass. Civ., 15208/2017). Lo stesso principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia UE (C-216/14, Covaci), secondo cui le notifiche di atti sanzionatori devono essere accompagnate da traduzione idonea a consentire la conoscenza effettiva dell'addebito.

n° sentenza	230/25
n° di registro	1630/25
Data sentenza	08/09/2025
Data deposito	08/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La normativa attinente al termine di notifica - art. 4 L. 890/82 - è stato oggetto di plurimi interventi da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., 10844/2003; Cass. Civ., 15230/16) che, in applicazione delle note pronunce della Corte Costituzionale n. 477/22 e n. 28/2004, hanno affermato il cd. “principio della scissione della notifica”, secondo il quale gli effetti della notificazione debbono essere ricollegati per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (essendo l’attività degli organi della notificazione sottratti alla sua sfera di disponibilità). La conseguenza di tale principio è quella che per l’Ente accertatore e poi notificatore l’adempimento della notifica nel termine dei 90 giorni si considera adempiuto quando viene consegnato-spedito l’atto all’ente pubblico o privato per la notifica e che l’eventuale (come nel caso odierno) compimento della notificazione oltre tale periodo di 90 giorni non implica tardività e dunque decadenza del potere con conseguente annullamento dell’atto. Tuttavia, stante l’artificio giurisprudenziale non conoscibile dal cittadino, è opportuno mantenere la sanzione nel minimo edittale e giungere ad una compensazione delle spese di lite.

n° sentenza	254/25
n° di registro	2167/25
Data sentenza	22/09/2025
Data deposito	26/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

I vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possono considerarsi rilevanti di per se stessi, ma solo in quanto illegittimamente impediscano la difesa inerente alla contestazione, e poiché la funzione del verbale notificato al contravventore è quella di portare a conoscenza del medesimo gli estremi della violazione, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente alla sua idoneità a garantire l’esercizio di detto diritto, al quale essa è preordinata e solo la accertata inidoneità a tal fine può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.

5. Questioni processuali

5.1 Disposizioni generali

n° sentenza	387/25
n° di registro	1398/25
Data sentenza	26/11/2025
Data deposito	12/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La sentenza che, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rileva l'incompetenza del Giudice che ha emesso il provvedimento opposto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere ma, al contrario, pone termine (con la pronuncia di incompetenza e di connessa revoca o dichiarazione di nullità per motivi procedurali del decreto) al giudizio di opposizione, sicché l'eventuale tempestiva riassunzione della causa innanzi al Giudice dichiarato competente non può essere riferita al detto giudizio ma, in quanto svincolata dal decreto ingiuntivo ormai invalido, deve essere considerata alla stregua di un atto di impulso di nuovo ordinario giudizio di cognizione sul credito dedotto dal ricorrente con l'originario ricorso monitorio. In queste ipotesi, il Giudice dell'opposizione non deve pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto, la nullità del medesimo, e, conseguentemente, regolare le spese di lite. A tale ultimo riguardo, è irrilevante che l'opposto che abbia aderito all'eccezione di incompetenza.

n° sentenza	31/25
n° di registro	585/24
Data sentenza	07/05/2025
Data deposito	07/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

In tema di sanzioni amministrative la legittimazione all'opposizione all'ordinanza ingiunzione non deriva dall'interesse di fatto che l'opponente può avere alla rimozione del provvedimento, ma dall'interesse giuridico che egli abbia a tale rimozione quale destinatario del provvedimento stesso. Di conseguenza, l'autore di una violazione del Codice della Strada non è legittimato a proporla se non sia destinatario dell'ordinanza ingiunzione, stante l'autonomia della posizione di ciascun eventua-

le coobbligato nei cui confronti sussiste l'obbligo di un'autonoma contestazione dell'infrazione.

n° sentenza	55/25
n° di registro	320/25
Data sentenza	05/11/2025
Data deposito	05/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Il ricorso promosso avverso il verbale di contestazione è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire, atteso che il verbale di contestazione non è atto idoneo a divenire titolo esecutivo (pronuncia resa con riferimento alla violazione prevista dall'art. 13ter c. 6 e 9 D.L. 145/2023, conv. in L. 191/2023, relativa alla mancata esposizione del C.I.N. all'esterno di un immobile destinato a locazione breve o a finalità turistiche).

n° sentenza	26/25
n° di registro	987/24
Data sentenza	29/04/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Brunico

“Può considerarsi sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, se conducente o proprietario. Infatti sono entrambi responsabili in solido della sanzione, anche nel caso in cui il conducente non sia stato individuato per la mancata immediata contestazione della violazione. Non di meno chi si dichiara conducente del veicolo (senza vantaggi ma solo oneri) deve essere considerato legittimato a proporre ricorso” (Cass. Civ., 7666/2009).

n° sentenza	87/25
n° di registro	83/25
Data sentenza	02/07/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cavalese

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in

giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al Giudice, fermo restando che residua solo la questione delle spese di lite, da risolversi secondo il criterio della soccombenza virtuale (Cass. Civ., 11739/2025). Nel caso di specie, la parte resistente non ha fornito alcuna prova relativa alla incapacità di guida per uso di sostanze stupefacenti al momento della contestazione dell'infrazione, risulta, dunque, evidente che l'esito di questo processo, se fosse giunto a una sentenza, sarebbe stato favorevole al ricorrente.

n° sentenza	21/25
n° di registro	686 /24
Data sentenza	20/11/2025
Data deposito	20/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Il provvedimento di annullamento in autotutela del verbale di contestazione impugnato fa cessare la materia del contendere.

n° sentenza	49/25
n° di registro	287/25
Data sentenza	07/04/2025
Data deposito	12/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione è configurabile al cospetto di un obbligo giuridico di provvedere da parte dell'amministrazione, cioè di esercitare una pubblica funzione normativamente attribuita alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta (Consiglio di Stato, 2930/202). Presupposto per l'azione avverso il silenzio è dunque l'esistenza di uno specifico obbligo, e non già di una generica facoltà o di una mera potestà, dell'amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica differenziata del ricorrente (Nello specifico, il ricorrente aveva avviato un procedimento finalizzato al rilascio di un passo carribile in suo favore, attività rientrante nel perimetro di esercizio del potere amministrativo a fronte del quale il ricorrente vanta una situazione giuridica soggettiva pacificamente qualificabile come interesse legittimo).

n° sentenza	59/25
n° di registro	948/23
Data sentenza	09/05/2025
Data deposito	10/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione non afferenti a materia di lavoro, sebbene regolate dal rito del lavoro, restano soggette alla sospensione feriale dei termini (Cass. Civ., SS.UU., 2145/2021).

n° sentenza	116/25
n° di registro	1363/24
Data sentenza	12/07/2025
Data deposito	16/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il verbale di accertamento notificato per violazione del Regolamento Comunale in materia di conferimento dei rifiuti urbani, non costituisce provvedimento impugnabile, né può essere considerato atto lesivo autonomo, mancando un provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione. Infatti, in base all'art. 22 L. 689/1981, è opponibile davanti all'Autorità giudiziaria solo l'ordinanza-ingiunzione, emessa dall'autorità amministrativa a seguito della valutazione degli scritti difensivi eventualmente presentati.

n° sentenza	2/25
n° di registro	4058/24
Data sentenza	10/01/2025
Data deposito	10/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso (caso in cui il Comune ha provveduto all'archiviazione in autotutela del verbale oggetto dell'opposizione, a seguito della verifica in ordine al mancato aggiornamento della Banca Dati ministeriale, utilizzata per l'individuazio-

ne della residenza del conducente del veicolo nei confronti del quale era stata elevata la contravvenzione).

n° sentenza	64/25
n° di registro	2743/24
Data sentenza	27/02/2025
Data deposito	27/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Nel procedimento d'opposizione a sanzione amministrativa, il sindacato del Giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato, attraverso un autonomo esame circa i presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata, poiché oggetto dell'opposizione è il rapporto sanzionatorio, donde l'irrelevanza di eventuali vizi del provvedimento per l'omessa valutazione delle deduzioni difensive prospettate dall'interessato.

n° sentenza	94/25
n° di registro	468/25
Data sentenza	31/03/2025
Data deposito	31/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso.

5.2 Introduzione e istruzione della causa

5.2.1 Questioni generali/Preclusioni

n° sentenza	49/2025
n° di registro	750/24
Data sentenza	17/09/2025
Data deposito	17/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Il destinatario di un preavviso di fermo o di iscrizione ipotecaria, al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo, può agire in giudizio per l'accertamento negativo della pretesa oltre che in via ordinaria, anche con l'opposizione (tardiva) al verbale d'accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza ingiunzione in quanto mai notificati al destinatario (il quale ne ha appreso la esistenza soltanto a seguito della notifica del preavviso di applicazione della misura coercitiva), ove intenda contestare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria (cfr., in materia di violazioni delle norme del Codice della Strada, l'art. 204*bis* e 205 C.d.S.), ovvero con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., qualora intenda far valere fatti estintivi od impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.

n° sentenza	63/25
n° di registro	180/25
Data sentenza	03/12/2025
Data deposito	03/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Nel caso in cui sia stata proposta impugnazione avverso l'ingiunzione fiscale di pagamento emessa dall'agente di riscossione, sussiste un litisconsorzio necessario fra l'ente impositore, titolare della pretesa sostanziale contestata e l'agente della riscossione che ha emesso l'atto opposto, in quanto quest'ultimo ha interesse a resistere per gli effetti che l'eventuale annullamento del provvedimento opposto può produrre sul rapporto esattoriale.

n° sentenza	14/25
n° di registro	327/25
Data sentenza	17/07/2025
Data deposito	17/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Ai sensi dell'art. 6 c. 8 e 10 D.Lgs. 150/2011, qualora l'amministrazione resistente disattenda l'ordine del Giudice di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione, il provvedimento non può essere convalidato.

n° sentenza	58/25
n° di registro	153/24
Data sentenza	09/09/2025
Data deposito	22/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Il *trust* non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al *trustee* quale soggetto che dispone del diritto. L'interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in *trust* non integra una posizione di diritto soggettivo attuale in favore dei beneficiari e quindi deve escludersi che i beneficiari siano legittimati passivi e litisconsorti necessari, spettando la legittimazione solo al *trustee* quale unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi.

n° sentenza	60/25
n° di registro	474/23
Data sentenza	09/05/2025
Data deposito	10/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudice di Pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata *online* ai *server* delle poste italiane, non essendo per tali uffici intervenuta la normativa ministeriale, previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione (Cass. Civ., 20575/2020).

n° sentenza	91/25
n° di registro	3635/24
Data sentenza	26/03/2025
Data deposito	26/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il verbale di contestazione non può essere direttamente impugnato davanti al Giudice ordinario da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981, poiché si tratta di un atto a carattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla di situazione soggettiva del destinatario, la quale viene invece incisa soltanto a seguito e per effetto dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, costituito dall'ordinanza-ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione.

n° sentenza	<nd>
n° di registro	121/25
Data sentenza	20/01/2026
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Nel procedimento introdotto con ricorso, il mancato rispetto del termine di notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza comporta l'inammissibilità dell'azione, rilevabile d'ufficio e non sanabile neppure a seguito della costituzione della controparte.

5.2.2 Disciplina e valutazione delle prove civili - Onere della prova

n° sentenza	31/25
n° di registro	1913/24
Data sentenza	29/01/2025
Data deposito	29/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'oggetto del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa consiste nell'accertamento non tanto della legittimità dell'atto amministrativo, ma della pretesa sanzionatoria. Grava perciò sull'Amministrazione opposta l'onere di provare l'esistenza

degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e la loro riferibilità all'intimato.

n° sentenza	33/25
n° di registro	1338/24
Data sentenza	29/01/2025
Data deposito	29/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'art. 7 c. 10 L. 150/2011 prevede che il Giudice accoglie l'opposizione a sanzione amministrativa quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, e quindi in assenza di prove in ordine al presupposto di fatto necessario per l'elevazione del provvedimento impugnato.

n° sentenza	104/25
n° di registro	2600/24
Data sentenza	09/04/2025
Data deposito	09/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'Amministrazione che ha irrogato una sanzione contestata in giudizio ha l'onere di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del ricorrente; quando questa sia desunta in via inferenziale da dichiarazioni di terzi messe a verbale, non è sufficiente a tal fine invocare la fede privilegiata del verbale, la quale si estende ai soli fatti avvenuti in presenza dell'agente accertatore e da questi direttamente percepiti.

n° sentenza	163/25
n° di registro	4590/24
Data sentenza	11/06/2025
Data deposito	11/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Ai sensi dell'art. 7 c. 10 D.Lgs. 150/2011, quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente per violazione del Codice della Strada, il Giudice accoglie l'opposizione e annulla il verbale di contestazione dell'infrazione e di commi-

natoria delle relative sanzioni. L'ammissione dell'opponente circa la commissione di un'infrazione, tuttavia, solleva l'amministrazione opposta dall'onere della prova.

n° sentenza	378/25
n° di registro	1296/24
Data sentenza	10/12/2025
Data deposito	10/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Onde sottrarsi alla responsabilità solidale nelle sanzioni irrogate ai sensi del Codice della Strada, il proprietario del veicolo è tenuto a fornire la stessa dimostrazione richiesta per superare la presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2054 c. 3 c.c. Conseguentemente, egli non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo contro la sua volontà, il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo deve essere compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto, e il relativo accertamento è rimesso al Giudice di merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (nel caso di specie, il veicolo era stato rubato dal garage di casa del ricorrente; il Giudice di Pace ha ritenuto esaustiva la prova dell'esimente in questione, consistente nella dimostrazione che il ricorrente avesse chiuso il veicolo nel garage di casa e custodito le chiavi nella propria abitazione, facendo tutto quanto fosse in suo potere per evitare che la vettura fosse utilizzata).

n° sentenza	62/25
n° di registro	578/24
Data sentenza	11/12/2025
Data deposito	11/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

La misurazione dell'altezza di un veicolo eccezionale non costituisce un fatto assistito da fede privilegiata, trattandosi di operazione tecnica che richiede specifica prova dell'affidabilità dello strumento e delle modalità di esecuzione da parte dell'Amministrazione resistente.

n° sentenza	7/25
n° di registro	757/24
Data sentenza	16/01/2025
Data deposito	16/01/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Il Giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza a norma dell'art. 116 c.p.c., come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore.

n° sentenza	14/25
n° di registro	861/23
Data sentenza	17/01/2025
Data deposito	17/01/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Il Giudice può desumere argomenti di prova dalla assoluta inerzia processuale della parte convenuta, valutando la sua assenza a norma dell'art. 116 c.p.c., come causata dalla mancanza di argomenti da contrapporre alle ragioni esposte dall'attore. L'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza dei requisiti di fondatezza della domanda attorea non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale delle parti.

n° sentenza	26/25
n° di registro	570/24
Data sentenza	10/10/2025
Data deposito	10/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è ammessa la contestazione unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiute o comunque non suscettibili di fede privilegiata per irresolubile contraddittorietà oggettiva mentre, senza limiti di prova, nel giudizio di querela di falso è consentito l'esame di ogni questione che riguarda il verbale, ivi compreso l'errore percettivo o nella rappresentazione degli accadimenti.

n° sentenza	35/25
n° di registro	283/25
Data sentenza	14/11/2025
Data deposito	21/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La contumacia della convenuta non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dalla ricorrente a fondamento della propria domanda, importando il poterdovere del Giudice di accertare se da parte della ricorrente sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposti, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni. La contumacia dunque, pur non implicando una automatica valutazione sfavorevole della posizione processuale della parte non costituita, importa una seria valutazione di tale contegno dal quale si possono desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

n° sentenza	21/25
n° di registro	1032/23
Data sentenza	08/03/2025
Data deposito	08/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass. Civ., SS.UU.,17355/2009). Nel caso di specie, avverso il verbale di contestazione, avente efficacia probatoria fino a querela di falso, l'interessato avrebbe dovuto proporre querela di falso, atteso che il verbale chiaramente attestava che l'agente accertatore aveva rilevato l'infrazione operata dal ricorrente, senza che dal medesimo verbale emergessero elementi di apprezzamento che potessero inficiare la fede privilegiata riconosciuta al verbale stesso.

n° sentenza	187/25
n° di registro	864/23
Data sentenza	20/10/2025
Data deposito	23/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Ove il giudizio verta, non sulla responsabilità penale, ma sulla legittimità e proporzionalità della sospensione prefettizia provvisoria della patente, *ex art. 223 C.d.S.*, in riferimento alla contestazione del reato di cui all'art. 187 C.d.S., non è necessaria l'integrale prova dibattimentale dell'"alterazione" in senso penalistico, ma un *fumus* qualificato (Nel caso di specie si è ritenuto che i referti tossicologici ematici, unitamente al sinistro e alla contestazione di precedenza, *ex art. 145 C.d.S.*, costituissero elementi oggettivi e recenti idonei a sostenere la misura precautelare).

n° sentenza	195/25
n° di registro	1329/25
Data sentenza	08/11/2025
Data deposito	08/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di guida in stato di ebrezza e alcoltest, la giurisprudenza ha affermato che la dicitura "volume insufficiente" accompagnata da un dato numerico di tasso alcolemico è logicamente incompatibile e segnala un possibile malfunzionamento dello strumento, onde l'esito non può valere come prova legale del superamento dei limiti, occorrendo, in tal caso, un robusto quadro sintomatologico e, se del caso, accertamento ematico (Cass., sez. IV, n. 35303/2013). Nel reato di guida in stato di ebbrezza, l'esame strumentale non costituisce una prova legale; l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire anche in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S. e, in tal caso, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione (Cass. Civ., 27940/2012).

n° sentenza	209/25
n° di registro	68/24
Data sentenza	01/12/2025
Data deposito	13/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Nel bilanciamento probatorio, la relata del portalettere - assistita da efficacia di atto pubblico *ex art. 2700 c.c.* fino a querela di falso - e la giurisprudenza che presume la conoscenza quando il piego sia consegnato o depositato secondo le forme previste (anche a familiare convivente) fanno propendere per la regolarità del procedimento notificatorio, non essendo sufficiente, da sola, la diversa risultanza anagrafica a sovvertire la presunzione (Cass. Civ., 632/2011; Cass. Civ., 2485/2006; Cass. Civ., 22607/2009 come richiamate da Cass. Civ., 4160/2022).

n° sentenza	12/25
n° di registro	4167/24
Data sentenza	20/01/2025
Data deposito	20/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c. Pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegare dall'amministrazione.

n° sentenza	307/25
n° di registro	4762/24
Data sentenza	03/11/2025
Data deposito	03/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In materia di apparecchiature di rilevazione della velocità *ex art. 142 c. 6 C.d.S.*, l'Amministrazione deve fornire la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento, che sono necessarie per dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità, circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale e costitutivo della fattispecie sanzionatoria (nella specie, è stato ritenuto che la documentazione prodotta dall'Amministrazione non fosse sufficiente a dimostrare la validità e l'efficienza dell'apparecchiatura, in quanto non è stato prodotto il decreto di homologazione iniziale. La resistente ha prodotto in giudizio il verbale di approvazione dell'efficienza dell'apparecchio ed i certificati di

taratura, ma non ha potuto produrre alcuna documentazione relativa alla omologazione dello strumento).

Valore probatorio del verbale

n° sentenza	85/25
n° di registro	640/23
Data sentenza	26/03/2025
Data deposito	26/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

I verbali di contestazione di una violazione al Codice della Strada fanno piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato dai militari che li hanno redatti in ordine alle circostanze rilevate personalmente dagli stessi, tra cui la posizione dei veicoli e la violazione delle norme sulla circolazione stradale. Né possono scalfire tale presunzione di veridicità le deduzioni difensive volte a dimostrare l'esclusiva responsabilità di un altro automobilista per un sinistro stradale contestuale alla violazione, dal momento che oggetto del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative sono unicamente la legittimità del verbale e la responsabilità dell'intimato per l'infrazione commessa.

n° sentenza	116/25
n° di registro	3814/23
Data sentenza	16/04/2025
Data deposito	16/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di contravvenzioni al Codice della Strada, il verbale d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché dei fatti che costui abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese Agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. Sono pertanto riservati al giudizio di querela di falso le questioni involgenti la confutazione delle attestazioni riguardanti la descrizione dei fatti che siano stati accertati direttamente e contestualmente dai pubblici ufficiali, e, quindi, la possibile alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte degli stessi agenti verbalizzanti (nel caso di specie, il ricorrente contestava di aver identificato erroneamente il trasgressore, scambiandolo per suo fratello).

n° sentenza	126/25
n° di registro	5447/23
Data sentenza	30/04/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La fede privilegiata del verbale si limita ai fatti obiettivamente e direttamente percepiti dal pubblico ufficiale e non si estende alle valutazioni soggettive, specie se relative a condotte che presuppongono una percezione soggettiva maggiormente equivoca se inserito nel contesto della guida di un'autovettura in movimento nel traffico (nel caso di specie, gli agenti verbalizzavano di aver veduto il ricorrente sollevare una mano verso il capo mentre il veicolo era in movimento, equivocando un gesto, compatibile con il semplice atto di grattarsi il capo, con quello di avvicinare il telefono cellulare all'orecchio durante la guida).

n° sentenza	178/25
n° di registro	565/24
Data sentenza	24/06/2025
Data deposito	24/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La piena prova fino a querela di falso, attribuita al verbale con riferimento ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, non si estende alle sue valutazioni basate su presunzioni, ossia su sue supposizioni e sensazioni non corroborate da strumenti obiettivi di controllo, come la relazione dell'autovelox, o da altre circostanze oggettive da indicare dettagliatamente nel verbale. Il verbale che contesta la tenuta di una velocità non adeguata alle caratteristiche della strada, se non contiene la misurazione della velocità mediante l'impiego di strumenti tipo autovelox, o non è supportata da ulteriori elementi dettagliati nel verbale, è facilmente annullabile dal Giudice di merito.

n° sentenza	64/25
n° di registro	941/24
Data sentenza	10/07/2025
Data deposito	10/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il verbale di accertamento è munito di fede privilegiata *ex art. 2700 c.c.* solo in relazione alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, e non in relazione alle altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito a ricostruzioni di natura deduttiva.

n° sentenza	108/25
n° di registro	1/25
Data sentenza	13/11/2025
Data deposito	14/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, solo con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante (nel caso specie è stata esclusa la fede privilegiata in quanto la dinamica del sinistro era stata ricostruita dai verbalizzanti intervenuti successivamente al verificarsi dello stesso).

n° sentenza	28/25
n° di registro	272/24
Data sentenza	13/05/2025
Data deposito	27/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

L'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da fede privilegiata.

n° sentenza	64/25
n° di registro	167/25
Data sentenza	14/10/2025
Data deposito	14/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

In materia di violazioni del Codice della Strada, il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestanti dal pubblico ufficiale come avvenuti

in sua presenza, nonché della loro provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art 2700 c.c.

n° sentenza	196/25
n° di registro	1376/25
Data sentenza	08/11/2025
Data deposito	08/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali, suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito (Cass. Civ., 25676/2009; Cass. Civ., 3785/2017).

n° sentenza	232/25
n° di registro	824/25
Data sentenza	10/09/2025
Data deposito	10/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il verbale della polizia municipale, come tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, ha efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente alla provenienza dell'atto del pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

5.2.3 Spese di lite e responsabilità aggravata

n° sentenza	209/25
n° di registro	5648/24
Data sentenza	23/07/2025
Data deposito	23/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nel giudizio di opposizione a un verbale di contestazione di un'infrizione al Codice della Strada, se l'amministrazione riconosce l'illegittimità del verbale e lo annulla in autotutela dopo la proposizione del ricorso in giudizio, il Giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, ma addossa le spese del giudizio all'amministrazione; è irrilevante, al riguardo, e non impone la compensazione delle spese, la circostanza che l'opponente avrebbe potuto domandare l'annullamento in autotutela in luogo dell'instaurazione del processo di opposizione.

n° sentenza	40/25
n° di registro	568/24
Data sentenza	16/06/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Brunico

Poiché la controparte - priva di legittimazione passiva - ha omesso di comunicare il nome della persona avente legittimazione passiva, si ritiene che sussistano giustificati motivi per una compensazione delle spese.

n° sentenza	55/25
n° di registro	1003/24
Data sentenza	12/06/2025
Data deposito	12/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall'art. 91 c. 4 c.p.c., opera soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del Giudice di Pace e non si applica anche alle cause di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del Codice della Strada le quali, pur se di competenza del Giudice di Pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole, sul piano costituzionale, l'esclusione del limite di liquidazione.

n° sentenza	30/25
n° di registro	539/24
Data sentenza	13/05/2025
Data deposito	23/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale; l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza.

n° sentenza	177/25
n° di registro	615/25
Data sentenza	10/10/2025
Data deposito	10/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Va condannata al pagamento integrale delle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'Amministrazione che ha proceduto ad annullare l'ingiunzione fiscale oggetto di contestazione solo dopo la notifica del ricorso giudiziale ad opera dell'opponente. Tale circostanza, infatti, esclude la possibilità di qualificare il comportamento dell'Amministrazione come spontaneo e preventivo, rilevando invece una piena soccombenza sostanziale, poiché il vizio era originario, noto o conoscibile e ha indotto l'Amministrazione ad annullare il proprio atto solo a fronte della contestazione giudiziaria.

n° sentenza	18/25
n° di registro	203/24
Data sentenza	07/10/2025
Data deposito	07/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Nel caso di sanzione amministrativa dovuta a negligenza del PRA per mancato aggiornamento della situazione del veicolo, è nei confronti del PRA che il ricorrente dovrà rivalersi per la rifusione delle spese processuali, non potendo gli agenti accertatori conoscere la situazione di ogni singolo veicolo fermato.

5.3 Esecuzione - Opposizione alla cartella esattoriale

n° sentenza	115/25
n° di registro	4446/24
Data sentenza	16/04/2025
Data deposito	16/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Contro la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie si può fare ricorso solo se il verbale di accertamento alla base non è stato notificato regolarmente e questo per consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori.

n° sentenza	228/25
n° di registro	6408/24
Data sentenza	14/05/2025
Data deposito	12/08/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'opposizione a un'intimazione di pagamento di una sanzione irrogata con ordinanza-ingiunzione ai sensi della L. 689/1981 non rientra nell'alveo delle controversie *ex lege* 689/1981. Infatti, poiché detta intimazione costituisce un atto preparatorio all'esecuzione forzata, rientrante tra quelli previsti dall'art. 480 c.p.c., l'opposizione ad esso, motivata dall'estinzione per prescrizione del credito, si qualifica come opposizione all'esecuzione *ex art.* 615 c. 1 c.p.c. Conseguentemente, il Giudice competente è quello del luogo dell'esecuzione. L'art. 68 D.L. 18/2020, emanato in risposta all'emergenza pandemica da Covid-19, che ha sospeso i termini dei versamenti relativi a entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, non è applicabile alle sanzioni amministrative irrogate con ordinanza-ingiunzione ai sensi della L. 689/1981, cui la disposizione testualmente non si riferisce.

n° sentenza	335/25
n° di registro	1223/24
Data sentenza	04/11/2025
Data deposito	04/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

È proponibile l'opposizione all'esecuzione per difetto di titolo esecutivo allorché l'esecuzione sia stata intrapresa sulla base di una cartella esattoriale la cui efficacia esecutiva sia stata sospesa dal Giudice dinanzi al quale è stata impugnata (e a maggior ragione, quando la cartella sia stata infine annullata).

n° sentenza	2/25
n° di registro	1015/24
Data sentenza	27/01/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

L'opposizione a cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, con cui si deducano fatti inerenti al merito della contestazione, è inammissibile se il verbale presupposto sia stato previamente notificato restando senza impugnazione.

n° sentenza	26/25
n° di registro	1208/24
Data sentenza	23/05/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Avverso la cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è ammessa solamente allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, non quando si contesti la carenza della qualifica del ricorrente di obbligato in solido.

n° sentenza	4/25
n° di registro	1036/25
Data sentenza	09/01/2025
Data deposito	09/01/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

L'opposizione ai sensi del D.L. 150/2011 avverso una cartella esattoriale è ammissibile solo laddove siano dedotti vizi della stessa, o si contesti la ritualità della notifica del verbale di accertamento o della contestazione dell'infrazione su cui poggia la cartella.

n° sentenza	20/25
n° di registro	516/24
Data sentenza	08/04/2025
Data deposito	22/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Pergine Valsugana

In tema di opposizione a cartella esattoriale, laddove siano dedotti vizi formali della cartella medesima, l'impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.*, con la conseguenza che la stessa deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Terza sezione: competenza penale

1. Parte generale

1.1 Cause di giustificazione

n° sentenza	64/25
n° di registro	159/22
n° di registro	PM 584/21
Data sentenza	12/05/2025
Data deposito	12/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La scriminante dell'esercizio del diritto di critica (artt. 51 c.p. e 21 Cost.) è integrata con il concorso delle seguenti condizioni: l'interesse al racconto per la categoria di soggetti destinatari della comunicazione; la continenza, ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti (nel caso di specie, la scriminante è stata riconosciuta a beneficio dell'imputato, che aveva mosso critiche all'operato professionale di un avvocato, con una *e-mail* indirizzata a un rappresentante dell'ordine forense, costellandola di affermazioni cariche di rabbia, ma non intrinsecamente offensive).

n° sentenza	22/25
n° di registro	61/22
n° di registro	PM 196/20
Data sentenza	21/03/2025
Data deposito	18/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Ai fini della sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 c.p., non è necessario che l'offesa da cui scaturisce la necessità della difesa abbia già cominciato a realizzarsi, essendo sufficiente il pericolo attuale, nel senso di pericolo in corso o comunque imminente, di detta offesa, il quale ben può essere integrato anche da una semplice minaccia.

1.2 Circostanze

n° sentenza	21/25
n° di registro	17/23
n° di registro	PM 641/22
Data sentenza	31/10/2025
Data deposito	04/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Ai fini dell'aggravante *ex art. 583 c. 1 n. 2 c.p.*, nel valutare la sussistenza di un indebolimento permanente, a nulla rileva il fatto del minore o maggiore grado di menomazione, né la possibilità di una ricostruzione della funzionalità dell'organo mediante intervento chirurgico; occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell'organo (caso di applicazione dell'aggravante in relazione a una frattura di un dente da ricostruire, nonché frattura di una corona, con necessario impianto).

n° sentenza	16/25
n° di registro	15/23
n° di registro	PM 198/22
Data sentenza	23/09/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Risulta integrata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. (motivi abietti o futili) nel caso in cui la spinta alla commissione del reato risulta essere inequivocabilmente stata dettata dalla volontà di far desistere la persona offesa dal richiedere la restituzione di un prestito di modico valore. (Nel caso di specie, la sproporzione tra tale motivo ed il reato di minaccia, perpetrato, vale la pena ricordarlo, nei confronti di una persona già anziana all'epoca dei fatti, integra senza ombra di dubbio l'aggravante contestata).

1.3 Cause di estinzione del reato

n° sentenza	165/25
n° di registro	4/25
n° di registro	PM 27/24
Data sentenza	24/11/2025
Data deposito	24/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Stante la natura sostanziale della disciplina avente ad oggetto l'istituto della prescrizione dei reati e l'applicabilità al predetto istituto ed alle sue vicende - ivi compresa, pertanto, la disciplina della sospensione - del principio della irretroattività della legge penale più sfavorevole, va applicata, nel caso di specie (nonostante l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, che ha introdotto un nuovo ultimo comma dell'art. 159 c.p.), la più favorevole disciplina di cui all'art. 159 ultimo comma c.p., nella versione introdotta dalla L. 67/2014. Ciò posto, il termine ordinario di prescrizione, di cui all'art. 157 c.p., per il reato di cui all'art. 14 c. 5^{ter} T.U. Immigrazione, è pari a 6 (sei) anni e il termine massimo di prescrizione, in presenza di atti interruttivi, è pari a 7 anni e 6 mesi (ex artt. 157 e 161 c. 2 c.p.) cui va aggiunto un ulteriore 1/4 sul periodo base e quindi complessivamente anni 9.

n° sentenza	54/25
n° di registro	15/21
n° di registro	PM 67/19
Data sentenza	03/10/2025
Data deposito	03/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Stante la natura sostanziale della disciplina avente ad oggetto l'istituto della prescrizione dei reati (Cass. Pen., 31877/2017) e l'applicabilità al predetto istituto ed alle sue vicende - ivi compresa, pertanto, la disciplina della sospensione - del principio della irretroattività della legge penale più sfavorevole (Cass. Pen., 13582/2019), va applicata, nel caso di specie (nonostante l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022 che ha introdotto un nuovo ultimo comma dell'art. 159 c.p.), la più favorevole disciplina di cui all'art. 159 ultimo comma c.p., nella versione introdotta dalla L. 67/2014. Ciò posto, il termine ordinario di prescrizione, di cui all'art. 157 c.p., è pari a 6 (sei) anni e il termine massimo di prescrizione, in presenza di atti interruttivi, è pari a 7 anni e 6 mesi (ex artt. 157 e 161 c. 2 c.p.) cui va aggiunto un ulteriore 1/4 sul periodo base e quindi complessivamente anni 9 (Cass. Pen., 12413/2020). Tanto premesso, nel caso di specie, non essendo soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, ai sensi dell'art. 420^{quater} c.p.

n° sentenza	36/25
n° di registro	112/24
n° di registro	PM 296/17
Data sentenza	03/03/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La sospensione della prescrizione di cui all'art. 83 c. 4 D.L. 17.03.2020 non trova un'applicazione generalizzata per tutti i procedimenti pendenti, ma solo in quelli in cui vi sia stata effettivamente una stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia.

1.4 Concorso di reati

n° sentenza	101/25
n° di registro	148/24
n° di registro	PM 19/24
Data sentenza	09/07/2025
Data deposito	15/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La continuazione dei reati, ai sensi dell'art. 81 cpv c.p., ricorre quando più violazioni della legge penale, espressive di una medesima risoluzione criminosa, vengono commesse in tempi diversi ma connessi da un nesso finalistico o da un unico disegno criminoso (nel caso di specie, le condotte di minaccia e lesioni personali poste in essere dall'imputato nei confronti della sorella si inseriscono in un rapporto parentale caratterizzato da conflittualità persistente e da comportamenti reiterati, escludendo la natura occasionale dei fatti e confermando così la sussistenza della continuazione).

2. Delitti contro la persona

2.1 Percosse, lesioni

n° sentenza	84/25
n° di registro	110/22
n° di registro	PM 658/19
Data sentenza	16/06/2025
Data deposito	16/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Affinché le lesioni personali possano integrare il reato di cui all'art. 582 c.p. è necessario che dalla condotta derivi una malattia nel corpo, ossia un'alterazione anatomica funzionale (tale non è una piccola ferita al piede).

n° sentenza	4/25
n° di registro	63/23
n° di registro	PM 116/23
Data sentenza	28/01/2025
Data deposito	28/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

L'elemento psicologico del reato di cui all'art. 582 c.p. (lesione personale) è costituito dal dolo generico rappresentato dalla semplice consapevolezza e volontà di ledere, mentre non è necessaria anche l'intenzione di cagionare alla vittima lo stato di malattia.

n° sentenza	7/25
n° di registro	83/23
n° di registro	PM 746/22
Data sentenza	25/02/2025
Data deposito	25/02/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

Per malattia ai sensi dell'art. 582 c.p. (lesioni personali) deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.

n° sentenza	22/25
n° di registro	61/22
n° di registro	PM 196/20
Data sentenza	21/03/2025
Data deposito	18/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Per la configurabilità del reato di percosse cui all'art. 581 c.p. la condotta di violenta manomissione dell'altrui persona richiede il contatto fisico tra l'agente e la vittima, ancorché mediato dall'uso di un oggetto contundente; detto contatto non è inteso nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica (Trib. Nola, 1033/2023). Nel caso di specie, i numerosi tentativi di colpire con i pugni la parte offesa e soprattutto lo strappo della maglia conseguente ad uno di questi tentativi integrano la fattispecie delittuosa di cui all'art. 581 c.p., poiché ad esser lesa è la in-

tangibilità del corpo umano nella sua dimensione fisica e psichica e, più in generale, il bene salute costituzionalmente protetto dall'art. 32 Cost.

n° sentenza	84/25
n° di registro	50/24
n° di registro	PM 26/24
Data sentenza	07/11/2025
Data deposito	11/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Ai fini della configurabilità del reato di lesioni personali colpose (590 c.p.) causate da un animale in custodia, è necessario che ricorra sia la condotta colposa per omessa custodia di animale potenzialmente idoneo a porre in pericolo l'altrui incolumità, sia il nesso causale tra l'omissione e la caduta della persona offesa, sia l'evento lesivo (Nel caso di specie, l'animale, lasciato uscire incustodito su pubblica via, si dirigeva verso il cane della persona offesa, la quale nel tentativo di proteggerlo cadeva riportando trauma).

n° sentenza	82/25
n° di registro	23/24
n° di registro	PM 495/22
Data sentenza	11/06/2025
Data deposito	26/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In relazione al reato di lesioni personali, se la parte civile non può o non riesce a provare il danno subito nel suo preciso ammontare, è il Giudice a liquidare tale danno con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., applicando criteri di prudente apprezzamento delle sofferenze patite.

2.2 Minaccia

n° sentenza	38/25
n° di registro	71/22
n° di registro	PM 723/20
Data sentenza	24/02/2025
Data deposito	24/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'elemento soggettivo del reato di minaccia di cui all'art. 612 c.p. è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà e consapevolezza dell'agente di incutere timore nella vittima prospettandole un male ingiusto, senza che sia necessaria l'effettiva intenzione di realizzarlo. Nel caso di una minaccia verbale, la sussistenza di tale elemento va desunta dal contesto in cui essa è proferita, specialmente quando le espressioni utilizzate non abbiano, di per sé sole considerate, una valenza minatoria.

n° sentenza	68/25
n° di registro	13/22
n° di registro	PM 786/20
Data sentenza	19/05/2025
Data deposito	19/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il delitto di minaccia (art. 612 c.p.) è integrato allorché la persona minacciata risulti limitata nella propria libertà morale dal timore concreto e fondato di subire un danno ingiusto, il che esige la percezione di una seria intenzione dell'agente di realizzare il danno, e la presenza di una precisa volontà di costui di intimorire la vittima (nel caso di specie, la minaccia di morte rivolta da uno degli imputati alla persona offesa nel corso dell'aggressione fisica perpetrata insieme ad altre due persone è stata ritenuta sufficientemente credibile da suscitare nella persona minacciata il timore di poter concretamente subire il male prospettato).

n° sentenza	71/25
n° di registro	17/22
n° di registro	PM 18/21
Data sentenza	19/05/2025
Data deposito	19/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il delitto di minaccia (art. 612 c.p.) è integrato allorché la persona minacciata risulti limitata nella propria libertà morale dal timore concreto e fondato di subire un danno ingiusto, il che esige la percezione di una seria intenzione dell'agente di realizzare il danno, e la presenza di una precisa volontà di costui di intimorire la vittima (nel caso di specie, il comportamento dell'imputato non aveva lasciato trasparire serie intenzioni, dal momento che all'atto della consumazione del delitto versava in lieve stato di ebbrezza, e che aveva desistito al terzo invito ad allontanarsi rivoltagli dalla persona offesa; inoltre, la minaccia non è stata considerata credibile, non avendo l'a-

gente l'oggettiva capacità di cagionare il male minacciato, nella specie, di intralciare la carriera professionale della persona offesa).

n° sentenza	120/25
n° di registro	43/24
n° di registro	PM 554/22
Data sentenza	20/10/2025
Data deposito	20/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il reato di minaccia si configura allorché il soggetto attivo prospetti un male futuro ed ingiusto, la cui verifica possa incutere timore nel soggetto passivo. Presumibilmente, non è configurato il reato in questione una frase di tono oggettivamente minatorio, ma proferita mediante SMS e nel corso di un alterco tra ex conviventi, e perciò imputabile al malanimo esistente tra i medesimi.

n° sentenza	14/25
n° di registro	18/23
n° di registro	PM 824/21
Data sentenza	26/09/2025
Data deposito	07/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Il reato di minaccia è un reato di pericolo per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo menomandone la sfera della libertà morale; la valutazione dell'idoneità della minaccia a realizzare tale finalità va fatta avendo di mira un criterio di medianità che rispecchi le reazioni dell'uomo comune.

n° sentenza	16/25
n° di registro	15/23
n° di registro	PM 198/22
Data sentenza	23/09/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

“Ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima” (Cass. Pen., 6756/2019). L’elemento soggettivo del reato di minaccia si caratterizza per il dolo generico consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira (Cass. Pen., 50573/2013).

n° sentenza	4/25
n° di registro	53/23
n° di registro	PM 131/23
Data sentenza	03/02/2025
Data deposito	28/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L’astratta capacità intimidatoria del male prefigurato non è sufficiente al fine di ritenere integrato il delitto di minaccia di cui all’art. 612 c.p., essendo altresì necessario accertare la sua concreta realizzabilità, avuto riguardo al complessivo contesto oggettivo e soggettivo, in cui la frase è pronunciata, dovendosi in altri termini verificare se il *reo* per età, caratteristiche fisiche e mezzi a disposizione, abbia o meno la possibilità di tradurla in atto. Ne consegue che una frase che in astratto può rappresentare una minaccia può non essere ritenuta tale in riferimento al complessivo contesto in cui in concreto è stata pronunciata, che la privi di effettiva idoneità intimidatoria.

n° sentenza	22/25
n° di registro	17/25
n° di registro	PM 156/24
Data sentenza	06/10/2025
Data deposito	17/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La minaccia consiste nella prospettazione di un male futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà dell’agente, che deve essere idonea a turbare la libertà psichica delle persone offese, senza che sia necessario che il turbamento si verifichi.

n° sentenza	6/25
n° di registro	58/22
n° di registro	PM 98/21
Data sentenza	21/02/2025
Data deposito	28/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il reato di minaccia è reato di pericolo che non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla. Pertanto, non assume rilievo la circostanza che il risultato intimidatorio si sia o meno realmente concretizzato a carico della vittima, giacché il delitto di minaccia è reato formale di pericolo e, come tale, postula solo la potenzialità del fatto ad incutere timore e ad incidere sulla sfera della libertà psichica del soggetto passivo (Trib. Nocera Inferiore, 1821/2021). Elemento essenziale del reato di cui all'art. 612 c.p. è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta a intimorire; risulta invece irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Cass. Pen., 12756/2016).

n° sentenza	46/25
n° di registro	149/24
n° di registro	PM 465/23
Data sentenza	07/04/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Nell'ambito del reato p. e p. dall'art. 612 c.p., qualora manchi l'offensività consistente nel minacciare un male ingiusto si deve ritenere mancante l'elemento oggettivo/materiale del reato, per come previsto dal codice penale e, pertanto, si impone l'assoluzione dell'imputato dalla contestazione come formulata in imputazione con formula piena (nella specie, la persona offesa attribuiva penale rilevanza unicamente al gesto della mano eseguito dall'imputato con cui, a detta della prima, avrebbe minacciato un taglio della gola. Il Giudice ha ritenuto, dalle riprese video del gesto, che l'imputato avesse mimato "ti chiamo dopo" e ha ritenuto perciò insussistente l'elemento oggettivo del reato).

2.3 Invasione di terreni o edifici

n° sentenza	22/25
n° di registro	14/23
n° di registro	PM 256/22
Data sentenza	05/06/2025
Data deposito	19/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello *ius excludendi*, secondo quella che è la destinazione economica- sociale del bene o quella specifica imposta dal *dominus*. Non sussiste al contrario il requisito dell'arbitrarietà dell'invasione, richiesto ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 633 c.p., quando l'accesso ad un fondo sia necessario per l'esecuzione di lavori non altrimenti realizzabili e di tale accesso sia stato diligentemente notiziato il proprietario attraverso raccomandata, ancorché questa non sia giunta a destinazione, dal momento che l'art. 843 c.c. stabilisce che "il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune".

n° sentenza	26/25
n° di registro	13/23
n° di registro	PM 242/22
Data sentenza	25/11/2025
Data deposito	09/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

Il delitto di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) presuppone nell'agente il dolo specifico della occupazione della cosa altrui al fine di trarne profitto. Pertanto, tale elemento soggettivo non discende in modo automatico dalla consapevolezza che la controparte contesta la legittimità dell'occupazione (Cass. Pen., 2592/2006), occorrendo in buona sostanza che l'agente miri ad arrecare una turbativa del possesso, che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del bene immobile da parte del soggetto titolare dello *ius excludendi*, secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal *dominus*, se del caso al fine di trarre profitto dal bene oggetto di spoglio parziale in danno del *dominus* (Cass. Pen., 31811/2012; Cass. Pen., 2592/2005). Corollario di

tale nozione è un altro elemento, che deve ritenersi implicito nella norma, e consiste nel fatto che la permanenza nel terreno o nell'edificio non deve avere carattere momentaneo ma deve essere di apprezzabile durata, perché solo tale ulteriore elemento consente poi di evidenziare il dolo specifico dell'agente (Cass. Pen., 2253/1969; Cass. Pen., 5603/1976; Cass. Pen., 42786/2008). Nel caso di specie i dubbi sulle reali intenzioni dell'odierno imputato, il quale potrebbe in ipotesi essere stato convinto di esercitare un proprio diritto, non possono che risolversi a favore dello stesso che deve, dunque, essere assolto perché il fatto non costituisce reato *ex art. 530 c.p.p.*

n° sentenza	20/25
n° di registro	144/22
n° di registro	PM 45/22
Data sentenza	04/04/2025
Data deposito	04/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Quanto all'invasione di terreni ed edifici, *ex art. 633 c.p.*, la norma mira a tutelare l'interesse pubblico alla inviolabilità del patrimonio immobiliare, in quanto colui che a qualsiasi titolo detiene un immobile o un terreno deve poterne godere liberamente e pienamente. Il reato *ex art. 633 c.p.* consiste nell'arbitraria introduzione, da parte di tutti coloro che non hanno titolo, nell'edificio o sul terreno altrui, allo scopo di esercitare sullo stesso un rapporto di fatto che escluda in tutto o in parte quello preesistente riguardante un'altra persona, dal quale il soggetto agente possa trarre un qualsiasi profitto (Cass. Pen., 23758/2021). La giurisprudenza ha affermato che il termine invasione non vada assunto nel significato comune della parola. Di conseguenza, l'aspetto violento della condotta può anche mancare, in quanto il termine invasione può essere riferito anche al comportamento di colui che si introduce arbitrariamente e *contra ius*, in quanto privo del diritto accesso (Cass. Pen., 27041/2023).

n° sentenza	10/25
n° di registro	5/25
n° di registro	PM 709/23
Data sentenza	27/06/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Silandro

La partecipazione di due persone al reato di cui all'art. 633 c.p. esclude l'applicazione della forma base del reato e richiede invece l'applicazione della forma aggravata,

ai sensi dei commi successivi al primo, che è perseguibile d'ufficio e non rientra nella competenza del Giudice di Pace.

3. Contravvenzioni

3.1 Delle contravvenzioni di polizia

n° sentenza	9/25
n° di registro	12/24
n° di registro	PM 73/24
Data sentenza	17/06/2025
Data deposito	17/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

In tema di somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, di cui all'art. 689 c.p., può costituire condotta riparatoria idonea a consentire l'applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 35 D.Lgs 274/2000 l'offerta di una somma favore di un ente pubblico preposto al contrasto dell'abuso di sostanze alcoliche, congiuntamente allo svolgimento di un'attività di sensibilizzazione volta a prevenire comportamenti a rischio e danni a lungo termine legati all'assunzione di bevande alcoliche.

4. Reati della legislazione speciale

4.1 Reati in materia di immigrazione

4.1.1 Art. 10^{bis} D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	10/25
n° di registro	23/23
n° di registro	PM 98/22
Data sentenza	13/01/2025
Data deposito	13/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Per costante giurisprudenza di legittimità è applicabile anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento davanti al Giudice di Pace. Tale previsione può trovare applicazione quando, nel caso di specie, sia ridotto il grado di colpevolezza e la violazione possa dirsi occasionale, non avendo l'imputato altri precedenti penali, trattandosi di cittadino extracomunitario incensurato che al momento del controllo non stava commettendo alcun fatto reato di altra natura e proveniente da un paese che non è in grado di garantire a chi vi viva condizioni di esistenza dignitose (nel caso di specie, l'improcedibilità non è stata dichiarata, dal momento che l'imputato era recidivo).

n° sentenza	186/25
n° di registro	157/25
n° di registro	PM 763/24
Data sentenza	15/12/2025
Data deposito	15/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Nel procedimento per il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato il Giudice di Pace può disporre di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto se l'imputato è incensurato e non stava commettendo alcun fatto reato di altra natura al momento del controllo nel corso del quale è rilevata la sua presenza illegale nel territorio dello Stato, e se risulti che il medesimo proviene da un paese che non è in grado di garantire a chi vi viva condizioni di esistenza dignitose.

n° sentenza	7/25
n° di registro	3/23
n° di registro	PM 316/22
Data sentenza	27/05/2025
Data deposito	27/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Mezzolombardo

In ordine al reato di cui all'art. 10*bis* D.Lgs. 286/98, l'incensuratezza dell'imputato, la richiesta di regolarizzare definitivamente la propria posizione ottenendo la protezione internazionale, nonché il fatto che l'imputato abbia ottenuto un valido permesso provvisorio di soggiorno e si sia attivato per essere assunto regolarmente in una regolare attività lavorativa, sono circostanze che risultano idonee a giustificare una pronuncia di tenuità del fatto *ex art. 34 D.lgs 274/2000*.

n° sentenza	9/25
n° di registro	2/23
n° di registro	PM 205/22
Data sentenza	07/04/2025
Data deposito	11/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Ai sensi dell'art. 103 c. 17 D.L. 34/2020, convertito nella L. 77/2020, volto a favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno comportano per il lavoratore l'estinzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all'art. 10*bis* D.Lgs. 286/1998.

n° sentenza	35/25
n° di registro	34/24
n° di registro	PM 65/24
Data sentenza	01/12/2025
Data deposito	12/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Il reato di cui all'art. 10*bis* D.Lgs n. 286/1998 incrimina il comportamento dello straniero costituito dal “fare ingresso” e dal “trattenersi” nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge, e cioè, rispettivamente, una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale.

n° sentenza	6/25
n° di registro	22/23
n° di registro	PM 449/21
Data sentenza	08/01/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ordine al reato p. e p. dall'art. 10*bis* D.Lgs n. 286/1998 e succ. mod., deve dichiararsi non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto *ex* art. 34 D.Lgs n. 274/2000 in ragione della sopravvenuta legalizzazione della posizione dell'imputato

sul territorio dello Stato, avendo il medesimo contratto matrimonio con cittadina italiana, peraltro in data successiva ai fatti indicati nel capo d'imputazione.

n° sentenza	19/25
n° di registro	211/24
n° di registro	PM 484/22
Data sentenza	03/02/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ordine al reato p. e p. dall'art. 10*bis* D.Lgs n. 286/1998 e succ. mod., la particolare tenuità del fatto di cui alla norma speciale di cui all'art. 34 del D. Lgs. 274/2000 può trovare applicazione quando l'imputato ha provveduto a regolarizzare la sua posizione all'interno del territorio italiano, non risulta a suo carico alcuna condanna e, pertanto, il fatto-reato in giudizio deve considerarsi occasionale.

n° sentenza	63/25
n° di registro	203/24
n° di registro	PM 293/22
Data sentenza	23/04/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di "*onus probandi*" del giustificato motivo di trattenimento, si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa "speciale" di giustificazione, presente in diverse fattispecie criminose previste dai codici e dalle leggi speciali. La mancanza di mezzi economici non può costituire un giustificato motivo perché è possibile accedere al rimpatrio assistito (gratuito) ai sensi dell'art. 14*ter* D.Lgs. 286/98 e succ. mod.

n° sentenza	73/25
n° di registro	41/25
n° di registro	PM 405/24
Data sentenza	28/05/2025
Data deposito	04/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ordine al reato p. e p. dall'art. 10*bis* D.Lgs n. 286/1998 e succ. mod., ci si trova di fronte, rispettivamente, a una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale. La condizione di "clandestinità" è, quindi, la conseguenza della condotta penalmente illecita e non già un dato preesistente ed estraneo al fatto, e la rilevanza penale di tale condotta deriva dalla lesione del bene giuridico individuabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori, che consiste sia nell'impedire l'ingresso illegale, sia nel vietare la permanenza illegale sul territorio, quale che sia stata la modalità di ingresso.

n° sentenza	84/25
n° di registro	188/24
n° di registro	PM 56/24
Data sentenza	13/06/2025
Data deposito	17/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ordine al reato p. e p. dall'art. 10*bis* D.Lgs n. 286/1998 e succ. mod., si impone la pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato quando, alla data di cui al capo d'imputazione, l'imputato era sottoposto a misura cautelare e, pertanto, non risultando alcuna evidenza che tale provvedimento fosse stato revocato; lo stesso non può dirsi si sia trattenuto nel territorio dello Stato Italiano senza permesso di soggiorno, in violazione del T.U. Immigrazione, in quanto egli non poteva allontanarsi su ordine del GIP, perché sottoposto a misura cautelare personale nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il Tribunale.

n° sentenza	18/25
n° di registro	19/24
n° di registro	PM 162/24
Data sentenza	02/12/2025
Data deposito	02/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

La condotta di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non costituisce reato quando lo straniero, sprovvisto di documenti validi, è entrato nel territorio nazionale per contrarre matrimonio con cittadino italiano.

4.1.2 Art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998

n° sentenza	6/25
n° di registro	85/22
n° di registro	PM 824/20
Data sentenza	13/01/2025
Data deposito	13/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Va esente da responsabilità *ex art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998* (inosservanza di un ordine di espulsione dal territorio della Repubblica) chi abbia nel frattempo presentato una nuova richiesta di protezione internazionale e si trovi in attesa di una decisione in merito della competente commissione territoriale.

n° sentenza	7/25
n° di registro	24/24
n° di registro	PM 874/22
Data sentenza	13/01/2025
Data deposito	13/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il reato di inosservanza di un ordine di espulsione dal territorio nazionale (art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998) si estingue se l'ordine di espulsione sia successivamente eseguito.

n° sentenza	8/25
n° di registro	44/22
n° di registro	PM 208/20
Data sentenza	13/01/2025
Data deposito	13/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Va esente da responsabilità art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 (inosservanza di un ordine di espulsione dal territorio della Repubblica) il titolare di un permesso per protezione speciale scaduto, ma che fosse nei termini (sessanta giorni dalla scadenza) per chiederne un rinnovo.

n° sentenza	97/25
n° di registro	14/25
n° di registro	PM 638/23
Data sentenza	08/09/2025
Data deposito	08/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il reato dell'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 va inquadrato tra i reati c.d. permanenti, che si verificano quando l'offesa commessa dall'agente a un bene giuridico tutelato dall'ordinamento giuridico si protrae nel tempo per effetto di una sua condotta persistente e volontaria. L'inottemperanza all'ordine del Questore e la volontaria permanenza nel territorio dello Stato costituiscono i requisiti del reato in questione e ne caratterizzano la natura di reato permanente, che resta uno a prescindere dai diversi ordini di allontanamento e decreti di espulsione, cui sia stato soggetto il clandestino (nel caso di specie, il Giudice ha disposto di non doversi procedere nei confronti di un soggetto già condannato da altro Giudice con sentenza passata in giudicato per non aver ottemperato ad un precedente ordine di espulsione).

n° sentenza	143/25
n° di registro	178/21
n° di registro	PM 740/20
Data sentenza	17/11/2025
Data deposito	17/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Costituisce scriminante al reato di inosservanza di un provvedimento prefettizio di espulsione *ex art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998* la titolarità di un permesso di soggiorno per protezione speciale *ex art. 19 c. 1* secondo periodo dello stesso T.U.

n° sentenza	146/25
n° di registro	63/24
n° di registro	PM 917/21
Data sentenza	17/11/2025
Data deposito	17/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Costituisce scriminante al reato di inosservanza di un provvedimento prefettizio di espulsione *ex art. 14 c. 5ter* D.Lgs. 286/1998 la titolarità di un permesso di soggiorno rilasciato nelle more della valutazione della domanda di asilo politico.

n° sentenza	174/25
n° di registro	12/24
n° di registro	PM 296/22
Data sentenza	01/12/2025
Data deposito	01/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Il delitto di cui all' art. 14 c. *5ter* D.Lgs. 286/1998 (inottemperanza a un ordine di espulsione dal territorio dello Stato) va inquadrato tra i reati c.d. permanenti, con la conseguenza che la reiterata violazione a più ordini di espulsione non configura una pluralità di reati, ma costituisce un'unitaria condotta omissiva protratta nel tempo.

n° sentenza	1/25
n° di registro	11/24
n° di registro	PM <nd>
Data sentenza	21/01/2025
Data deposito	21/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

Con riferimento al reato di cui all' art. 14 c. *5ter* D.Lgs. 286/1998, il fatto può essere ritenuto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/2000 qualora lo straniero non risulti gravato da precedenti penali o altri carichi pendenti e si sia attivato per regolarizzare il proprio *status*.

n° sentenza	33/25
n° di registro	33/25
n° di registro	PM 226/24
Data sentenza	19/11/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

La violazione dell'art. 14 c. *5ter* D.Lgs. 286/1998 non integra reato qualora lo straniero abbia presentato richiesta di protezione internazionale, poiché sussiste giustificato motivo alla permanenza nel territorio dello Stato fino alla definizione dell'intero procedimento amministrativo e giudiziario; lo stato di inespellibilità sussiste anche

qualora la domanda di protezione sia stata presentata successivamente all'accertamento della condotta violativa, trattandosi di reato permanente.

n° sentenza	45/25
n° di registro	64/24
n° di registro	PM 177/23
Data sentenza	05/09/2025
Data deposito	05/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Ai fini dell'individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore allo straniero clandestino di lasciare il territorio dello Stato, il Giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma (Cass. Pen., 27214/2022). In altri termini in presenza dell'ordine di lasciare il territorio nazionale il soggetto destinatario dell'ordine che deve attivarsi e dimostrare la ricorrenza di un motivo idoneo che lo legittimi a non ottemperare.

n° sentenza	70/25
n° di registro	29/24
n° di registro	PM 175/18
Data sentenza	17/10/2025
Data deposito	21/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

È applicabile l'art. 34 D.Lgs. 274/00 allo specifico reato di illecita permanenza nel territorio dello Stato (in senso conforme Cass. Pen., 23668/2018; Cass. Pen., 8115/2018; Cass. Pen., 13412/2011; Corte Cost., 250/2010). In particolare, nel caso di specie, sono indizi della particolare tenuità del fatto le modalità del fermo dell'imputato, nonché il fatto che l'imputato non è in alcun modo dedito ad attività criminali che, anzi, ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato e sta compiendo quel cammino di integrazione nel tessuto sociale, lasciandosi alle spalle i precedenti in materia di stupefacenti. Dunque, sono emersi elementi tali da qualificare la condotta come di minima lesività con riferimento al bene giuridico "primario" tutelato in via mediata dalla norma, che deve essere individuato, attraverso una lettura costituzionalmente orientata della stessa, nella sicurezza pubblica nel territorio dello Stato.

n° sentenza	72/25
n° di registro	96/25
n° di registro	PM 42/25
Data sentenza	07/11/2025
Data deposito	10/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In relazione al reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore (art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998), la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale intervenuta prima della scadenza del termine assegnato per lasciare il territorio italiano sospende l'eseguibilità dell'allontanamento e impone all'autorità di avviare il procedimento di asilo. Infatti, nel sistema eurolunitario e interno in materia di asilo, la "domanda" si perfeziona già con la manifestazione di volontà resa all'autorità competente, che è tenuta a registrarla senza formalismi.

n° sentenza	89/25
n° di registro	33/24
n° di registro	PM 243/23
Data sentenza	05/12/2025
Data deposito	06/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Con riferimento al reato di cui all' art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione), la dimostrazione di impedimenti oggettivi, quali l'impossibilità materiale del rimpatrio o la presenza di gravi motivi di salute, può scriminare la condotta dell'imputato ai sensi della clausola di esenzione contenuta nella stessa norma incriminatrice ("senza giustificato motivo"). Tuttavia, nel caso di specie, alcuna prova è stata offerta in tal senso; pertanto, il comportamento dell'imputato risulta pienamente sussumibile nella fattispecie di cui all' art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998.

n° sentenza	1/25
n° di registro	77/23
n° di registro	PM 237/22
Data sentenza	08/01/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di “*onus probandi*” del giustificato motivo di trattenimento sul territorio nazionale, si ritengono generalmente applicabili i principi in materia di prova delle esimenti, costituendo il giustificato motivo una causa “speciale” di giustificazione, presente in diverse fattispecie criminose previste dai codici e dalle leggi speciali (nel caso di specie non è emersa alcuna prova e/o elemento di giudizio o allegazione che avrebbe potuto giustificare il mancato allontanamento dell’imputato, non essendo sufficienti mere asserzioni relative alla mancanza di risorse finanziarie, atteso che è prevista una procedura di rimpatrio assistito che potrebbe comportare, nelle fasi successive del processo, l’eventuale dichiarazione di estinzione del reato per tenuità del fatto, alla luce di una sopravvenuta condotta di legalizzazione meritevole di tutela).

n° sentenza	18/25
n° di registro	210/24
n° di registro	PM 192/23
Data sentenza	03/02/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La particolare tenuità del fatto, di cui alla norma speciale di cui all’art. 34 D. Lgs. 274/2000, deve trovare applicazione in ordine al delitto di cui all’ art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 qualora la condotta, valutata da un punto di vista penale, risulti minimamente lesiva del bene tutelato, individuato nell’ordine pubblico inteso come controllo dello Stato e gestione dei flussi migratori, sia in termini di danno che di pericolo (nel caso di specie, risultava dagli atti che l’imputato aveva effettivamente cercato di ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, trovando destino avverso in riferimento alla sua richiesta di aiuto alle istituzioni italiane).

n° sentenza	51/25
n° di registro	1/25
n° di registro	PM 288/24
Data sentenza	14/04/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di reato di cui all’ art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998, costituisce giustificato motivo per trattenersi nel territorio dello Stato Italiano la presenza di un rapporto familiare con un minore, nel rispetto delle indicazioni dei principi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che giustifica il provvedimento di espulsione dello straniero

dal territorio al solo scopo di tutelare l'ordine e prevenire il compimento di reati e secondo un principio di proporzionalità e ragionevolezza.

n° sentenza	56/25
n° di registro	241/23
n° di registro	PM 439/22
Data sentenza	23/04/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Per una nuova condanna ai sensi dell'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) è necessario che vi sia un nuovo decreto di espulsione e un nuovo ordine del Questore, notificato all'interessato, che imponga l'allontanamento entro un termine specifico, in quanto l'inosservanza del primo ordine di allontanamento esaurisce la sua rilevanza penale con la prima violazione e conseguente condanna. Pertanto, per procedere penalmente una seconda volta, l'amministrazione deve: 1. adottare un nuovo decreto di espulsione; 2. emettere un nuovo ordine di allontanamento da parte del Questore; 3. notificare all'interessato tale ordine, che deve contenere il termine per l'adempimento. Senza questi nuovi atti, non è legittima una nuova contestazione del reato di cui all' art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998, poiché si viola il principio del *ne bis in idem*, sancito dall'art. 649 c.p.p., il quale stabilisce che nessuno può essere processato più di una volta per il medesimo fatto.

n° sentenza	67/25
n° di registro	27/25
n° di registro	PM 321/24
Data sentenza	14/05/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La presenza di “gravi motivi” legati allo sviluppo psicofisico del minore può costituire un giustificato motivo per la permanenza del genitore straniero sul territorio nazionale, sicché l'espulsione del genitore straniero può essere sospesa se lede il diritto del minore alla bigenitorialità e all'unità familiare, soprattutto quando il minore rischia di essere privato dell'unico genitore presente. In tali casi è possibile richiedere l'autorizzazione alla permanenza ai sensi dell'art. 31 c. 3 D.Lgs. 286/1998, al Tribunale per i Minorenni (nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto).

n° sentenza	68/25
n° di registro	205/24
n° di registro	PM 83/21
Data sentenza	16/05/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ordine al reato p. e p. dall' art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 e succ. mod., l'assoluzione dell'imputato - con la formula piena dell'insussistenza del fatto - è imposta quando dalla documentazione prodotta in giudizio si evinca la carenza di prova in ordine alla materialità del fatto contestato nel capo di imputazione (nella specie, il Giudice ha assolto l'imputato sussistendo la prova della pratica per rinnovo del permesso di soggiorno presentata dallo stesso, munita di ricevuta di pagamento della relativa tassa, a dimostrazione dell'esistenza di un preesistente permesso di soggiorno, trattandosi di rinnovo e non di semplice richiesta di rilascio).

n° sentenza	81/25
n° di registro	51/25
n° di registro	PM 322/24
Data sentenza	06/06/2025
Data deposito	14/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ordine al delitto p. p. dall'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998, si impone pronuncia di assoluzione - con formula piena poiché il fatto non sussiste - quando manca agli atti la prova che l'imputato fosse a conoscenza piena, effettiva e completa del provvedimento di espulsione e dell'ordine di lasciare il territorio nazionale (nella specie, risultava inesistente il provvedimento violato, né vi era la prova della conoscenza tramite notifica valida).

n° sentenza	112/25
n° di registro	32/25
n° di registro	PM 336/24
Data sentenza	03/10/2025
Data deposito	09/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ordine al reato p. e p. dall' art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 succ. mod., acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione s'impone la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 14 c. 5^{septies} del medesimo decreto.

n° sentenza	121/25
n° di registro	54/25
n° di registro	PM 414/24
Data sentenza	05/12/2025
Data deposito	10/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ordine al delitto di cui all' art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998, deve assolversi l'imputato perché il fatto non costituisce reato quando risulti che l'imputato abbia depositato in data anteriore all'accertamento del fatto contestato, e del provvedimento di espulsione del Questore quale atto presupposto, la procedura ex art. 32 Testo Unico Immigrazione e che tale procedura è ancora pendente.

n° sentenza	127/25
n° di registro	73/25
n° di registro	PM 446/24
Data sentenza	10/12/2025
Data deposito	11/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In ordine al reato di cui all' art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998 e succ. mod., si impone l'assoluzione dell'imputato con la formula piena dell'insussistenza del fatto, in quanto viene a mancare l'elemento costitutivo del reato rappresentato dalla consapevolezza di compiere un illecito penale, quando il provvedimento presupposto del reato, ossia il decreto di espulsione del Questore di Trento, risulti firmato dal funzionario delegato del Questore e la delega risulti essere di data posteriore rispetto alla predisposizione e notifica del provvedimento.

n° sentenza	4/25
n° di registro	4/25
n° di registro	PM 244/24
Data sentenza	04/03/2025
Data deposito	04/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Sussiste l'esiguità dell'offesa, in relazione all'omesso ottemperamento dell'ordine di espulsione questorile, nel caso di cittadino extracomunitario incensurato al momento del controllo, che non stes commettendo alcun fatto reato di altra natura e che provenga da un paese che non è in grado di garantire a chi vi viva condizioni di esistenza dignitose.

n° sentenza	21/25
n° di registro	17/25
n° di registro	PM 597/24
Data sentenza	02/12/2025
Data deposito	02/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Vipiteno

Non sussiste il reato di permanenza illegale in Italia non ottemperando all'ordine di espulsione, se risulti provato che l'imputato avesse effettivamente lasciato l'Italia e al momento del controllo stesse cercando di rientrarvi.

5. Definizioni alternative del procedimento davanti al Giudice di Pace

5.1 Particolare tenuità del fatto (artt. 34 D.Lgs. 274/2000)

n° sentenza	25/25
n° di registro	16/24
n° di registro	PM 933/23
Data sentenza	17/09/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Può applicarsi l'art. 34 D.Lgs 274/2000 in caso di trattenimento irregolare nel territorio dello Stato di imputato senza precedenti penali, che abbia tenuto contegno non ostativo in sede di fermo ai fini identificativi e successivamente ottenuto regolare permesso di soggiorno.

n° sentenza	8/25
n° di registro	209/22
n° di registro	PM 6/23
Data sentenza	06/03/2025
Data deposito	22/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

La volontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto - che impedisce l'operatività dell'istituto di cui all'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nella fase successiva all'azione penale - è implicita nei casi in questa, costituitasi parte civile, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni.

n° sentenza	20/25
n° di registro	24/24
n° di registro	PM 429/24
Data sentenza	31/10/2025
Data deposito	04/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Egna

Sussiste la particolare tenuità del fatto in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato in caso di minore non accompagnato che, dopo il controllo, ha immediatamente lasciato il territorio nazionale e sta cercando di regolarizzare la sua posizione relativa al permesso di soggiorno per poter ritornare in Italia.

n° sentenza	14/25
n° di registro	9/25
n° di registro	PM 493/24
Data sentenza	25/03/2025
Data deposito	25/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

Anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato è applicabile l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto in materia di procedimento davanti al Giudice di Pace (art. 34 D.Lgs. 274/2000). Tale istituto può trovare applicazione nelle ipotesi di esiguità

dell'offesa all'interesse tutelato, occasionalità della violazione e ridotto grado di colpevolezza.

n° sentenza	17/25
n° di registro	206/24
n° di registro	PM 452/19
Data sentenza	03/02/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La norma di cui all'art. 34 c. 1 D.Lgs. 274/2000 è applicabile a tutti i reati indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, compreso quello previsto dall'art. 14 c. 5^{ter} D.Lgs. 286/1998, purché sussistano l'esiguità dell'offesa dell'interesse tutelato, l'occasionalità della violazione e il ridotto grado di colpevolezza (nel caso di specie, non sono state riconosciute né la tenuità del fatto, né l'occasionalità della violazione, poiché l'imputato riportava delle condanne per fatti commessi in data anteriore a quella della pronuncia con irrevocabilità anteriore e il provvedimento amministrativo di allontanamento a seguito di decreto del Questore era di circa due anni prima).

n° sentenza	35/25
n° di registro	74/24
n° di registro	PM 458/23
Data sentenza	03/03/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In relazione al reato di cui all'art. 10^{bis} D.Lgs. 286/1998 non ricorrono i presupposti per l'applicazione del proscioglimento dell'imputato per la particolare tenuità del fatto di cui alla norma speciale di cui all'art. 34 D.Lgs. 274/2000 quando il fermo per cui si procede è avvenuto nell'ambito della commissione di un reato per il quale vi è stata la richiesta di punizione da parte della parte offesa tramite querela e dunque l'episodio, seppure non possa ritenersi particolarmente grave, non può ritenersi sia tenue al punto da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata, che ricorre quando sussista l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta antigiuridica e il modesto grado di colpevolezza, indici che devono essere congiuntamente valutati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all'astratta fattispecie.

n° sentenza	52/25
n° di registro	186/24
n° di registro	PM 238/24
Data sentenza	14/04/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La causa di proscioglimento della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 34 D. Lgs. 274/2000, può trovare applicazione nelle ipotesi di esiguità dell'offesa dell'interesse tutelato, occasionalità della violazione e ridotto grado di colpevolezza. Il criterio per l'applicabilità della causa di proscioglimento è costituito non da un episodio non particolarmente grave, ma piuttosto "tenue" tale da arrecare in misura minima - quasi insignificante - la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata, che ricorre quando sussista l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità della condotta antigiuridica e il modesto grado di colpevolezza, indici che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all'astratta fattispecie (nella specie, il Giudice ha ritenuto mancante il requisito dell'occasionalità, in quanto l'imputato era già stato condannato per reato avente la stessa natura di quello contestato).

n° sentenza	80/25
n° di registro	50/25
n° di registro	PM 438/24
Data sentenza	06/06/2025
Data deposito	12/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

L'istituto di cui all'art. 34 D.lgs. 274/2000 della particolare tenuità del fatto può trovare applicazione anche nelle ipotesi di reato di cui all'art. 14 c. 5ter D.Lgs. 286/1998, quando sussistano i requisiti dell'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato (l'ordine pubblico inteso come controllo dello Stato e gestione dei flussi migratori), dell'occasionalità della violazione e del ridotto grado di colpevolezza (nella specie, il Giudice ha ritenuto la particolare tenuità del fatto considerando: la giovane età dell'imputato; la sua incensuratezza; il fatto che non fosse stato fermato nel compimento di alcun illecito; la presenza di un permesso di soggiorno provvisorio).

n° sentenza	99/25
n° di registro	64/23
n° di registro	PM 203/22
Data sentenza	09/07/2025
Data deposito	15/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Nell'ambito dei reati di cui agli artt. 10*bis* e 14 c. 5*ter* D.Lgs 286/98, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 274/00, né per una mitigazione ulteriore della pena al di sotto del minimo edittale, qualora la condotta dell'imputato risulti reiterata e connotata da totale indifferenza rispetto ai provvedimenti dell'Autorità, con violazione dell'obbligo di lasciare il territorio nazionale e permanenza in stato di irregolarità anche dopo l'ordine di espulsione.

5.2 Condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000)

n° sentenza	1/25
n° di registro	92/24
n° di registro	PM 382/23
Data sentenza	13/01/2025
Data deposito	13/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La corresponsione di un importo modesto alla persona offesa, unitamente alla tenuta di un comportamento da cui si desume che l'imputato abbia compreso il disvalore della condotta criminosa ascrittagli, può essere idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione e condurre perciò all'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000.

n° sentenza	51/25
n° di registro	38/25
n° di registro	PM 7/24
Data sentenza	07/04/2025
Data deposito	07/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone la positiva valutazione del Giudice di merito in ordine non solo alla congruità dell'intervenuto risarcimento del danno, ma anche all'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. La corresponsione di un importo modesto, ma in grado di risarcire il danno, accompagnata a una pronuncia da parte del Giudice che dia conto della riprovazione della condotta, appaiono idonee a prevenire, per il futuro, la reiterazione della condotta, quando l'imputato lasci intendere di aver compreso l'errore, nonché l'antigiuridicità della sua azione.

n° sentenza	86/25
n° di registro	184/24
n° di registro	PM 734/23
Data sentenza	16/06/2025
Data deposito	16/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La dichiarazione di estinzione del reato *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000* presuppone il concorso di tre condizioni: a) l'idoneità delle attività risarcitorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, discrezionalmente valutata dal Giudice di Pace; b) l'accertamento dell'effettiva riparazione del danno cagionato, mediante restituzioni o risarcimento da parte dell'imputato prima dell'udienza di comparizione; c) l'acquisizione del parere del P.M. e della persona offesa, peraltro non vincolante per il Giudice di Pace. L'offerta di un importo modesto in relazione alla gravità della condotta criminosa e delle sue conseguenze rispetta le prime due condizioni se è in grado di risarcire il danno, e se si accompagna a una pronuncia di condanna vera e propria che esprima la riprovazione della comunità per il reato. Ad ogni modo, la sentenza di declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria non comporta l'estinzione del diritto al risarcimento del danno, che potrà essere azionato in sede civile (nel caso di specie, l'imputato aveva procurato alla persona offesa, portatrice di un'invalidità all'80%, una ferita al volto e una contusione da percosse all'emitorec destro per un banale diverbio insorto alla guida; la sentenza, che ha dichiarato l'estinzione del reato, non riferisce l'importo della somma offerta).

n° sentenza	129/25
n° di registro	130/25
n° di registro	PM 751/24
Data sentenza	10/11/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bolzano

La dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone che il Giudice ritenga che le attività riparatorie e risarcitorie siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	181/25
n° di registro	59/23
n° di registro	PM 183/22
Data sentenza	01/12/2025
Data deposito	01/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

L'opposizione della parte civile e del Pubblico Ministero all'applicazione dell'articolo 35 D.Lgs. 274/2000 non impedisce al Giudice di Pace di dichiarare l'estinzione del reato qualora ritenga, discrezionalmente, che la riparazione offerta sia congrua in relazione all'entità del danno e idonea a prevenire la reiterazione criminosa, dimostrando la consapevolezza dell'antigiuridicità dell'azione da parte degli imputati (Nel caso di specie, gli imputati - un maestro di sci e il gestore di un comprensorio - avevano offerto 10.000 euro alla persona offesa e 5.000 euro a ciascun genitore. La vittima era una sciatrice minorenne che, durante una lezione, aveva riportato fratture con prognosi di 45 giorni a causa di un incidente dovuto alla mancanza di barriere di sicurezza sulla pista).

n° sentenza	9/25
n° di registro	12/24
n° di registro	PM 73/24
Data sentenza	17/06/2025
Data deposito	17/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Borgo Valsugana

La valutazione di congruità rimessa al Giudice, in materia di estinzione del reato per condotta riparatoria *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000*, si fonda su una comparazione fra le attività poste in essere dall'imputato e la gravità del fatto, al fine di ricomporre il conflitto attraverso la compensazione dell'offesa, in modo coerente con gli obiettivi di prevenzione generale e speciale che caratterizzano l'ordinamento penale e per evitare che la mancata applicazione della pena abbia ripercussioni negative sulla tenuta general-preventiva del sistema. In tema di somministrazione di bevande alcoliche a minorenni di cui all'art. 689 c.p. può costituire condotta riparatoria idonea a consentire l'applicazione della causa di estinzione del reato di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 l'offerta di una somma favore di un ente pubblico preposto al contrasto

dell'abuso di sostanze alcoliche, congiuntamente allo svolgimento di un'attività di sensibilizzazione volta a prevenire comportamenti a rischio e danni a lungo termine legati all'assunzione di bevande alcoliche.

n° sentenza	6/25
n° di registro	4/25
n° di registro	PM 123/24
Data sentenza	06/02/2025
Data deposito	20/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 45/2024, ai fini dell'estinzione del reato *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000*, le condotte riparatorie devono essere realizzate «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento». La volontà della legge, che subordina l'estinzione del reato *ex art. 35 D.Lgs. 274/2000* all'audizione ma non al consenso della vittima, incentra il baricentro della causa estintiva sulla condotta riparatoria dell'autore e non sul consenso della vittima.

n° sentenza	19/25
n° di registro	5/25
n° di registro	PM 125/24
Data sentenza	08/05/2025
Data deposito	08/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Per quanto il baricentro della causa di estinzione del reato di cui all'art. 35 D.Lgs. 2754/2000 sia spostato sulla condotta dell'autore e non sul consenso della vittima - posto che la legge subordina l'estinzione del reato all'audizione, ma non al consenso, della vittima - non priva di significato appare la circostanza che la parte offesa abbia prestato il proprio consenso all'emissione di una sentenza di estinzione del reato, pur riservandosi la possibilità di una trattativa ulteriore per la definizione degli ulteriori aspetti civilistici.

n° sentenza	9/25
n° di registro	43/24
n° di registro	PM 328/23
Data sentenza	25/02/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone la positiva valutazione del Giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell'intervenuto risarcimento del danno ma anche, come imposto dal comma 2 dello stesso art. 35, sull'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare «le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione».

n° sentenza	20/25
n° di registro	60/24
n° di registro	PM 359/24
Data sentenza	27/05/2025
Data deposito	27/05/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

La dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 presuppone che il Giudice ritenga che le attività riparatorie e risarcitorie siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

n° sentenza	25/25
n° di registro	6/25
n° di registro	PM 964/23
Data sentenza	22/07/2025
Data deposito	22/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs.274/2000 presuppone la positiva valutazione del Giudice di merito non solo in ordine alla congruità dell'intervenuto risarcimento del danno, ma anche, come imposto dal comma 2 dello stesso art. 35, sull'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare “le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione”.

n° sentenza	17/25
n° di registro	39/25
n° di registro	PM 32/25
Data sentenza	08/09/2025
Data deposito	26/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

La speciale causa di estinzione del reato non opera in presenza della sola dimostrazione da parte dell'imputato/a, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante la restituzione o il risarcimento, nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il Giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità. Il positivo apprezzamento ai fini soddisfatti dell'idoneità complessiva della condotta riparatoria prescinde dall'integrale risarcimento del danno, la cui valutazione è correttamente devoluta al Giudice civile che può essere adito dalla persona offesa, essendo impregiudicata la possibilità di un nuovo e completo accertamento (in sede civile) circa l'esistenza del danno.

n° sentenza	26/25
n° di registro	53/25
n° di registro	PM 123/25
Data sentenza	03/11/2025
Data deposito	14/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

L'applicazione dell'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 35 D.Lgs. 274/2000, ispirato da intenti deflattivi e conciliativi, presuppone due tipi di accertamenti: da un lato quello dell'intervenuta riparazione e dall'altro quello della sua equivalenza sanzionatoria. Esso infatti non opera in presenza della sola dimostrazione da parte dell'imputato/a, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante la restituzione o il risarcimento nonché l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma è necessario che il Giudice ritenga che tali attività riparatorie risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità.

n° sentenza	52/25
n° di registro	65/25
n° di registro	PM 119/24
Data sentenza	19/09/2025
Data deposito	19/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini dell'applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, è sufficiente che la condotta riparatoria, pur non posta in essere direttamente dall'imputato, sia da questi voluta e ne tragga beneficio, come nel caso del risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice per responsabilità civile (Cass. Pen., 30212/2013). La pronuncia ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, e non contenendo alcun capo concernente gli interessi civili sull'esistenza dello stesso danno e sulla sua entità, non può essere in grado di produrre alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (Cass. Pen., 30535/2014).

n° sentenza	75/25
n° di registro	95/25
n° di registro	PM 34/25
Data sentenza	07/11/2025
Data deposito	10/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

L'art. 35 D.Lgs. 274/2000 prevede l'estinzione del reato quando l'imputato ha riparato interamente il danno mediante risarcimento o eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto, ovvero ha posto in essere condotte riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione. La valutazione della congruità della riparazione compete al Giudice, che considera tempestività, spontaneità, completezza e proporzione della condotta tenuta, nonché l'eventuale opposizione della persona offesa, la quale non è tuttavia ostativa ove i presupposti risultino integrati. (Nel caso di specie, è stata valorizzata la tempestività dell'offerta e la spontaneità del gesto, nonché la modestia delle lesioni subite dalla persona offesa e, allo stato degli atti, l'assenza di conseguenze permanenti).

n° sentenza	84/25
n° di registro	50/24
n° di registro	PM 26/24
Data sentenza	07/11/2025
Data deposito	11/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

L'estinzione del reato a seguito di intervenuta condotta riparatoria ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/00 richiede che l'imputato abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato e integralmente risarcito il danno in misura congrua e tempestiva, secondo criteri civilistici (artt. 2056 e 1226 c.c.). La mancata accettazione "a saldo" della persona offesa non è ostativa alla pronuncia di non doversi procedere a causa dell'intervenuta estinzione del reato dovuta all'avvenuta riparazione del danno ed all'eliminazione delle conseguenze dannose dell'illecito (Nel caso di specie, è ravvisabile la serietà della condotta riparatoria intrapresa dall'imputato, poiché orientata a garantire la solvibilità e la definizione integrale del pregiudizio e l'offerta risarcitoria appare congrua).

n° sentenza	93/25
n° di registro	108/25
n° di registro	PM 60/25
Data sentenza	05/12/2025
Data deposito	06/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

La valutazione giudiziale della congruità dell'offerta riparatoria ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/00 non è subordinata all'accettazione della parte civile, ma si fonda sull'effettiva idoneità dell'offerta a neutralizzare gli effetti dell'illecito e a tutelare gli interessi lesi. Nel caso di specie la somma di euro 500 appare congrua sotto il profilo economico. Anche alla luce del Protocollo di intesa tra Tribunale di Trento, Procura della Repubblica, Ufficio del Giudice di Pace, Ordine degli Avvocati di Trento e Camera Penale di Trento, il quale stabilisce per i reati di cui all'art. 612 c.p. due ipotesi di differente gravità (naturalmente a prescindere dal cpv. dell'art. 612 c.p. di competenza del Tribunale ordinario): a) lieve: € 300 b) grave: € 600. In particolare, la differenza tra le due ipotesi può fare riferimento alla presenza di più persone e alle circostanze specifiche e alle modalità con cui viene proferita.

n° sentenza	97/25
n° di registro	62/25
n° di registro	PM 109/24
Data sentenza	19/12/2025
Data deposito	22/12/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie (art. 35 D.Lgs. 274/2000), la normativa richiede che l'imputato dimostri di aver proceduto alla riparazione del danno mediante restituzione o risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ma non prescrive che tali atti debbano necessariamente provenire direttamente dall'imputato. La giurisprudenza ha chiarito che l'effettività del risarcimento è il criterio fondamentale per l'estinzione del reato e che non rileva la provenienza del pagamento, purché sussista il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'intervento risarcitorio (es. polizza assicurativa attivata a seguito del sinistro).

n° sentenza	28/25
n° di registro	176/24
n° di registro	PM 149/24
Data sentenza	12/02/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il beneficio dell'estinzione del reato per condotte riparatorie - il quale opera *ope legis* - non è sanzionato da una decadenza e/o nullità e, dunque, queste vanno "*ex lege*" svolte prima dell'udienza, ma la legge non esclude che il Giudice possa ritenerle adeguate se svolte dopo. L'attività riparatoria, per condurre a una dichiarazione di estinzione del reato, deve essere oggetto di una complessa valutazione da parte del Giudice, che deve ritenerla idonea a soddisfare non solo le legittime pretese chieste dalla persona offesa, ma soprattutto le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, alla soddisfazione delle quali provvede essenzialmente la pena. Il Giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie, mediante le restituzioni o il risarcimento, siano da sole idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e può invece ritenere che per soddisfare queste esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicitare (nel caso di specie, poiché l'importo offerto dalla compagnia assicurativa alla persona offesa è apparso ampio e congruo a risarcire i danni, ed in particolare il danno da reato, l'opposizione della persona offesa, pur se sorretta da ragioni morali e di interesse della collettività, non può precludere all'imputato il diritto di poter be-

neficiare della dichiarazione di estinzione del reato per condotta riparatoria prevista dall'art. 35 D.Lgs. 274/2000).

n° sentenza	75/25
n° di registro	23/25
n° di registro	PM 305/24
Data sentenza	28/05/2025
Data deposito	04/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, l'art. 35 D.Lgs. 274/2000 non prevede una nullità o una decadenza rispetto all'inosservanza del termine ivi previsto, avendo esso una *ratio* eminentemente deflattiva e/o di accelerazione del processo, sicché le condotte riparatorie vanno *ex lege* svolte prima dell'udienza, ma la legge non esclude che il Giudice possa ritenerle adeguate se svolte dopo. L'attività riparatoria, per condurre a una dichiarazione di estinzione del reato, deve essere oggetto di una complessa valutazione da parte del Giudice, che deve ritenerla idonea a soddisfare non solo le legittime pretese chieste dalla persona offesa, ma soprattutto le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, esigenze alla soddisfazione delle quali provvede essenzialmente la pena.

n° sentenza	91/25
n° di registro	62/25
n° di registro	PM 383/24
Data sentenza	25/06/2025
Data deposito	03/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Con riferimento al ruolo della persona offesa nell'ambito dell'istituto dell'estinzione del reato ex art. 35 D.Lgs. 274/2000 per condotte riparatorie, il legislatore richiede l'audizione, ma non il consenso della vittima, poiché il baricentro della causa estintiva è spostato sulla condotta dell'autore. Infatti, la norma non prevede il rinvio dell'udienza per consentire la presenza o l'ascolto della persona offesa. Tale interpretazione si fonda sia su un criterio letterale, poiché la norma parla di "eventuale" persona offesa, sia su un criterio sistematico, che valorizza il principio di ragionevole durata del processo. Pertanto, la persona offesa, come parte non necessaria, ha facoltà di partecipare al procedimento ma non può pretenderne un differimento in funzione della propria assenza.

n° sentenza	94/25
n° di registro	72/25
n° di registro	PM 266/24
Data sentenza	04/07/2025
Data deposito	11/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie *ex art. 35 D.Lgs. 274/00*, il Giudice può ritenere, anche implicitamente, che le condotte riparatorie, mediante le restituzioni o il risarcimento, siano da sole idonee a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e può invece ritenere che per soddisfare queste esigenze siano necessarie ulteriori attività (per es. forme di pubblicità) che dovrà esplicitare. Ciò dipende dalla natura del reato o dalle caratteristiche specifiche del caso di specie che di volta in volta il Giudice dovrà apprezzare.

n° sentenza	98/25
n° di registro	5/25
n° di registro	PM 429/24
Data sentenza	09/07/2025
Data deposito	15/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ai fini dell'estinzione del reato per condotte riparatorie *ex art. 35 D.Lgs. 274/00*, il comportamento dell'imputato, consistito nell'avere risarcito la persona offesa e nell'aver manifestato pubblicamente il proprio pentimento e le proprie scuse in udienza, è idoneo a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione.

n° sentenza	104/25
n° di registro	91/25
n° di registro	PM 471/24
Data sentenza	10/09/2025
Data deposito	15/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Ai fini dell'estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/00 è necessario che le condotte riparatorie e risarcitorie siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Pertanto, sia la somma offerta dall'imputato sia il suo comportamento complessivo devono essere

congrui a integrare la condotta riparatoria (nella specie, il Giudice ha ritenuto estinto il reato di cui all'art. 582 c.p., per lesioni consistenti in sei giorni complessivi a causa della contusione al labbro e al torace a seguito di testata e pugno, in quanto la somma offerta di euro mille - comprensiva di spese legali - è stata considerata congrua in relazione all'evento contestato, alle modalità esecutive descritte, alla natura della prognosi che non riporta invalidità permanente e al comportamento complessivo dell'imputato che ha inteso riparare e con ciò implicitamente fornire le proprie scuse).

6. Questioni processuali

6.1 Prove

n° sentenza	44/25
n° di registro	133/23
n° di registro	PM 507/22
Data sentenza	10/03/2025
Data deposito	10/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato; tuttavia qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

n° sentenza	53/25
n° di registro	60/23
n° di registro	PM 221/22
Data sentenza	07/04/2025
Data deposito	07/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare e la sua deposizione, in astratto non immune da sospetto, perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, se ritenuta dal Giudice credibile, a tal fine facendo

ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo, deve ritenersi attendibile ed il convincimento trattone, se sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità.

n° sentenza	73/25
n° di registro	172/22
n° di registro	PM 529/21
Data sentenza	19/05/2025
Data deposito	19/05/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La persona offesa non è in quanto tale incapace di testimoniare, ma l'attendibilità della sua deposizione va valutata con particolare cautela, cercando riscontri in qualsiasi altro elemento di prova acquisito al processo, onde fugare, con congrua e logica motivazione, ogni sospetto nascente dal fatto che il deponente è portatore di interessi contrapposti a quelli dell'imputato (nel caso di specie, all'imputato, un detenuto, è stato contestato il delitto di lesioni personali inferte a un compagno di cella e la deposizione di quest'ultimo ha trovato riscontri nel racconto di un agente di polizia penitenziaria, intervenuto in suo soccorso subito dopo la colluttazione).

n° sentenza	84/25
n° di registro	110/22
n° di registro	PM 658/19
Data sentenza	16/06/2025
Data deposito	16/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Invero, pur considerato che, come noto, alla persona offesa è riconosciuta dall'ordinamento vigente la capacità di testimoniare e le sue dichiarazioni possono da sole costituire prova dei fatti contestati, il controllo dell'attendibilità della deposizione testimoniale della parte lesa, soprattutto in procedimenti penali perseguibili su querela di parte, deve essere valutato dal Giudice con estremo rigore, atteso che il soggetto in questione è portatore di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato (nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto destituite di ogni attendibilità le dichiarazioni del tutto vaghe e generiche della persona offesa, anche alla luce della circostanza che costei non si fosse costituita parte civile, e che avesse trascurato di prendere parte alle udienze successive a quella in cui è stata escussa come testimone, dimostrando così un certo disinteresse per il processo e i suoi esiti).

n° sentenza	85/22
n° di registro	122/22
n° di registro	PM 131/21
Data sentenza	16/06/2025
Data deposito	16/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

È a carico del querelante l'onere di provare il giorno in cui ha avuto notizia del reato dal quale, a norma dell'art. 124 c.p., decorre il termine (di regola, trimestrale) per la presentazione della querela. In mancanza di tale prova si presume che il querelante abbia avuto conoscenza del reato nello stesso giorno in cui fu commesso.

n° sentenza	112/25
n° di registro	5/24
n° di registro	PM 750/22
Data sentenza	06/10/2025
Data deposito	06/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

La testimonianza resa dalla persona offesa può essere assunta anche da sola come prova della responsabilità dell'imputato, purché ne venga attentamente vagliata la credibilità. Qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, detto controllo deve essere più rigoroso, e il Giudice deve considerare l'opportunità di riscontrare tali dichiarazioni con altri elementi (nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto non probante la ricostruzione dell'incidente offerta dalla persona offesa nella querela, e ha perciò mandato assolto l'imputato per mancanza di prova circa la commissione del fatto).

n° sentenza	6/25
n° di registro	24/22
n° di registro	PM 287/22
Data sentenza	19/02/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le dichiarazioni della parte offesa possono costituire prova sufficiente per una condanna, ma devono essere sottoposte a un vaglio particolarmente rigoroso, soprattutto quando la persona offesa

si è costituita parte civile e ha quindi un interesse economico e risarcitorio nell'accertamento della colpevolezza dell'imputato. In particolare, la Cassazione Penale, sez. III, 1873/2015 ha precisato che: "Quando la persona offesa è anche parte civile, il Giudice deve valutare con particolare cautela le sue dichiarazioni, ricercando elementi di riscontro oggettivo per confermarne la credibilità".

n° sentenza	11/25
n° di registro	52/23
n° di registro	PM 342/23
Data sentenza	19/03/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

La deposizione testimoniale della persona offesa ben può, da sola, fondare l'affermazione della responsabilità dell'imputato, ma necessita di essere sottoposta ad un'indagine positiva in punto di attendibilità.

n° sentenza	8/25
n° di registro	29/22
n° di registro	PM 745/21
Data sentenza	19/03/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bressanone

Un video, pur privo di audio chiaro, può costituire prova di una minaccia perpetrata se da esso emerge il tono concitato, l'atteggiamento aggressivo e il contesto complessivo della situazione, in modo da rendere perfettamente comprensibile che la parte lesa possa essersi sentita seriamente minacciata.

n° sentenza	8/25
n° di registro	209/22
n° di registro	PM 6/23
Data sentenza	06/03/2025
Data deposito	22/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

Le dichiarazioni della persona offesa, cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192 c. 3 c.p.p., non necessitano di riscontri esterni, a condizione che venga adeguatamente verificata la credibilità soggettiva della vittima del reato e l'attendibilità del suo racconto, che deve essere caratterizzato da linearità e ricchezza di contenuto.

n° sentenza	7/25
n° di registro	83/23
n° di registro	PM 746/22
Data sentenza	25/02/2025
Data deposito	25/02/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Merano

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, sottoposte ad un attento controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c. 3 e 4 c.p.p.; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso, fino a valutare l'opportunità di procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.

n° sentenza	21/25
n° di registro	68/23
n° di registro	PM 82/23
Data sentenza	21/03/2025
Data deposito	04/04/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

In tema di prova testimoniale, sebbene la deposizione della persona offesa non possa essere equiparata a quella del testimone estraneo, essa ben può essere assunta anche da sola come fonte di prova, ma deve comunque essere sottoposta ad un accurato ed approfondito scrutinio della credibilità oggettiva e soggettiva del dichiarante, risultando opportuna la sussistenza di riscontri qualora sia ravvisabile un interesse accusatorio contrario a quello dell'imputato, ovvero emergano elementi idonei a far ritenere la deposizione stessa mendace o comunque poco attendibile (Trib. Roma, 19940/2016; Trib. Napoli, 11454/2024).

6.2 Indagini preliminari

6.2.1 Condizioni di procedibilità

n° sentenza	5/25
n° di registro	2/25
n° di registro	PM 15/24
Data sentenza	19/02/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Bressanone

La mancata comparizione del querelante - a condizione che sia stato espressamente informato che la sua mancata comparizione verrà considerata come una tacita remissione di querela - può essere interpretata come una manifestazione di volontà di ritirare la querela.

n° sentenza	6/25
n° di registro	8/24
n° di registro	PM 121/23
Data sentenza	28/01/2025
Data deposito	28/01/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Merano

La mancata comparizione del querelante, che non abbia giustificato il proprio impedimento, va considerata come remissione tacita di querela, non potendosi ritenere che ciò non sarebbe possibile in quanto solo laddove il legislatore ne ha predeterminato gli effetti possa parlarsi di equivalenza alla remissione, mentre laddove non lo abbia fatto detto effetto debba escludersi; ciò per l'insuperabile considerazione che si tratta ontologicamente del medesimo comportamento, con la conseguenza che una lettura costituzionalmente orientata delle norme impone l'equivalenza degli effetti (Cass. Pen., 12417/2016).

n° sentenza	62/25
n° di registro	15/24
n° di registro	PM 87/23
Data sentenza	03/10/2025
Data deposito	03/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

A mente dell'art. 152 c. 2 c.p. vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. La remissione tacita a seguito di comportamento manifestante libera e consapevole scelta da parte del querelante di disinteressarsi è coerente al *favor conciliationis* cui è improntato il sistema normativo che regola il procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace (Cass. Pen., SS. UU., 31668/2016). Nel caso di specie, ad avviso del giudicante, la reiterata assenza della persona offesa deve essere interpretata come remissione extraprocessuale tacita.

n° sentenza	68/25
n° di registro	57/24
n° di registro	PM 151/23
Data sentenza	17/10/2025
Data deposito	21/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Ai fini dell'efficacia della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione (Cass. Pen., 7072/2011).

n° sentenza	4/25
n° di registro	1/25
n° di registro	PM 410/24
Data sentenza	11/04/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Silandro

Non può essere considerata come querela una denuncia che non contenga una chiara manifestazione di volontà di chiedere la punizione dell'autore del reato, bensì solo una descrizione dettagliata dei fatti e delle lesioni fisiche subite, unitamente alla richiesta di essere informati in caso di archiviazione.

n° sentenza	2/25
n° di registro	66/24
n° di registro	PM 273/23
Data sentenza	08/01/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Per rimettere la querela l'ordinamento non impone formule sacramentali; è sufficiente che risulti evidente e chiaro che il soggetto che ha formulato istanza punitiva (querela) non ha più la volontà attuale di pervenire ad una condanna in sede penale del responsabile del fatto-reato.

n° sentenza	8/25
n° di registro	184/24
n° di registro	PM 162/24
Data sentenza	15/01/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal Giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

n° sentenza	22/25
n° di registro	179/24
n° di registro	PM 211/24
Data sentenza	05/02/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La remissione della querela, che può essere processuale o extraprocessuale, una volta intervenuta l'accettazione da parte del querelato non solo estingue il potere punitivo dello Stato, ma paralizza anche la perseguibilità del reato, con la conseguenza che la relativa declaratoria non rende più rilevabile alcuna causa di nullità del procedimento (nella specie, è stata ritenuta valida la remissione della querela effettuata avanti alla Legione dei Carabinieri e accettata successivamente in aula dall'imputato).

n° sentenza	97/25
n° di registro	49/24
n° di registro	PM 127/22
Data sentenza	07/07/2025
Data deposito	11/07/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Si impone la dichiarazione di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità quando la presentazione della querela, con richiesta di punizione, sia avvenuta oltre il termine di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato ai sensi dell'art. 124 c.p.

n° sentenza	111/25
n° di registro	160/24
n° di registro	PM 138/24
Data sentenza	03/10/2025
Data deposito	09/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

La remissione della querela, che estingua il reato a norma dell'art. 152 c. 1 c.p., può avvenire in udienza quando la persona offesa dichiara di non avere più l'intenzione di proseguire nel giudizio, con dichiarazione al Giudice e sottoscrizione del verbale d'udienza, e l'accettazione della remissione da parte dell'imputato, che può essere espressa tramite il difensore munito di procura speciale con firma autenticata dal difensore stesso.

6.3 Giudizio

6.3.1 Questioni preliminari

n° sentenza	20/25
n° di registro	38/24
n° di registro	PM 564/22
Data sentenza	03/02/2025
Data deposito	03/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Bolzano

Qualora non siano soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, deve pronunciarsi nei confronti dell'imputato sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, ai sensi dell'art. 420^{quater} c.p.p., così come riscritto dal D.Lgs. 150/2022. Tale decreto ha introdotto un nuovo ultimo comma dell'art. 159 c.p., il quale prevede che, a seguito della pronuncia della sentenza di n.l.p. cui al "nuovo" art. 420^{quater} c.p.p., "il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157 c.p.". Stante la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione penale, l'art. 159 ult. c. c.p., nella parte in cui dispone che la sospensione del decorso di essa per pronuncia di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato non può comportare un prolungamento della relativa durata maggiore del doppio dei termini previsti dall'art. 157 c.p., non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022, che tale disposizione ha introdotto, in quanto disciplina più sfavorevole al *reo* rispetto al previgente art. 159 ult. c. c.p. (come modificato dalla L. 67/2014).

n° sentenza	30/25
n° di registro	43/24
n° di registro	PM 107/24
Data sentenza	03/11/2025
Data deposito	14/11/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Riva del Garda

Appartiene al Giudice di Pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2 c. 1 D.Lgs. 150/2022, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento.

n° sentenza	5/25
n° di registro	70/23
n° di registro	PM 18/23
Data sentenza	21/02/2025
Data deposito	28/02/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Appartiene al Giudice di Pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2 c. 1 D.Lgs. 150/2022, la competenza per materia in ordine al delitto di

lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento (Cass. Pen., SS.UU., 12759/2024). Nel caso di specie, il Giudice di Pace, avendo accertato che il periodo di malattia sofferto si è protratto oltre i 40 giorni, ha dichiarato la propria incompetenza.

n° sentenza	7/25
n° di registro	67/23
n° di registro	PM 85/23
Data sentenza	07/03/2025
Data deposito	07/03/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Rovereto

Il D.Lgs. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022, ha introdotto un nuovo ultimo comma dell'art. 159 c.p., il quale prevede che, a seguito della pronuncia della sentenza di cui al "nuovo" art. 420*quater* c.p.p., il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157 c.p.

n° sentenza	7/25
n° di registro	129/24
n° di registro	PM 55/23
Data sentenza	15/01/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Stante la natura sostanziale (e non processuale) della disciplina avente ad oggetto l'istituto della prescrizione dei reati, ai reati commessi dopo il 30.12.2022 si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 150/2022, che ha introdotto un nuovo ultimo comma dell'art. 159 c.p. il quale prevede che, a seguito di pronuncia della sentenza di cui al "nuovo" art. 420*quater* c.p.p., il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata; tale sospensione, in ogni caso non può superare il doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157 c.p. Pertanto, va disposta, a cura della Polizia Giudiziaria, la prosecuzione delle ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza, sino alla scadenza del termine di cui ultimo comma dell'art. 159 c.p.p.

n° sentenza	34/25
n° di registro	157/24
n° di registro	PM 42/24
Data sentenza	03/03/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Non essendo presente l'imputato, e non ricorrendo alcun requisito di cui all'art. 420**bis** c.p.p. per procedere in assenza del medesimo e in difetto di un suo legittimo impedimento *ex* art. 420**ter** c.p.p., deve ritenersi carente la prova di una sua effettiva conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico e s'impone, dunque, una pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell'imputato e la prosecuzione delle ricerche a cura della Polizia Giudiziaria sino alla scadenza del termine di cui ultimo comma dell'art. 159 c.p.

n° sentenza	106/25
n° di registro	97/25
n° di registro	PM 548/24
Data sentenza	12/09/2025
Data deposito	15/09/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Il D.Lgs. 150/2022, in vigore dal 30.12.2022, ha introdotto un nuovo ultimo comma dell'art. 159 c.p., il quale prevede che, a seguito di pronuncia della sentenza di cui al "nuovo" art. 420**quater** c.p.p., il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata; tale sospensione, in ogni caso non può superare il doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157 c.p. Tuttavia, stante la natura sostanziale (e non processuale) della disciplina avente ad oggetto l'istituto della prescrizione dei reati, ai reati commessi dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022 trova applicazione esclusivamente la nuova disciplina.

n° sentenza	113/25
n° di registro	108/25
n° di registro	PM 376/24
Data sentenza	03/10/2025
Data deposito	09/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Qualora contro lo stesso soggetto siano pendenti due identici procedimenti per la medesima condotta delittuosa, incardinati dallo stesso Ufficio del Pubblico Ministero e devoluti alla cognizione di un Giudice della stessa sede giudiziaria, in nessuno dei quali sia intervenuta una sentenza, non ricorre l'ipotesi, contemplata dall'art. 649 c.p.p. di *ne bis in idem* ma, piuttosto, una litispendenza. Di conseguenza, in assenza di una specifica disposizione codicistica, è necessario il ricorso all'interpretazione logico-sistematica che impone una pronuncia di improcedibilità *ex art. 129 c.p.p.* proprio in ossequio al principio del *ne bis in idem*, essendo il secondo procedimento "più giovane" destinato, comunque, ad una pronuncia *ex art. 469 c.p.p.*

6.4 Dibattimento

n° sentenza	22/25
n° di registro	14/23/
n° di registro	PM 256/22
Data sentenza	05/06/2025
Data deposito	19/06/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Cles

La costituzione di parte civile si intende revocata se questa, in sede di discussione, non presenta conclusioni scritte che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare, sì che deve considerarsi inammissibile a tale fine lo scritto depositato all'esito della discussione della difesa, in quanto intempestivo.

6.5 Sentenza

n° sentenza	8/25
n° di registro	22/24
n° di registro	PM 750/24
Data sentenza	28/03/2025
Data deposito	01/04/2025
Lingua di deposito	tedesco
Ufficio di	Egna

Le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato non statuiscono sulla responsabilità dell'imputato e pertanto non possono avere alcun effetto negativo per la parte civile nel giudizio civile di responsabilità se non contengono alcun capo del

dispositivo relativo all'accertamento ed alla quantificazione del danno, che rimane sommariamente deliberato solo ai fini di cui all'articolo 35 del D.Lgs. sul procedimento davanti al Giudice di Pace.

n° sentenza	20/25
n° di registro	37/23
n° di registro	PM 49/22
Data sentenza	05/02/2025
Data deposito	<nd>
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Deve essere assolto l'imputato qualora in altro procedimento penale sia stato assolto ai sensi degli art. 442 e 530 c.p.p. per incapacità di intendere e di volere relativamente a fatti che sostanzialmente coincidono con quelli oggetto del giudizio per cui è causa.

n° sentenza	115/25
n° di registro	129/25
n° di registro	PM 9/25
Data sentenza	22/10/2025
Data deposito	30/10/2025
Lingua di deposito	italiano
Ufficio di	Trento

Quando il reato ascritto all'imputato non è procedibile d'ufficio e si concretizza la fattispecie estintiva prevista dall'art. 152 c.p., se dagli atti non è possibile rinvenire elementi che consentano una pronuncia di proscioglimento dell'imputato con una formula diversa e più favorevole ai sensi dell'art. 129 c. 2 c.p.p., non rimane che pronunciare sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto a seguito di intervenuta remissione di querela.



Stampato nel mese di giugno 2026
a cura del Centro Stampa e Duplicazioni
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

